SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

225° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1997

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	14
2 ^a - Giustizia	»	18
4 ^a - Difesa	»	29
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	34
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	43
10 ^a - Industria	»	50
Commissioni riunite		
5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	Pag.	3
Giunte		
Affari Comunità europee	Pag.	58
Organismi bicamerali		
Questioni regionali	Pag.	65
RAI-TV	»	66
Sul ciclo dei rifiuti	»	92
Riforma fiscale	»	96
Riforma amministrativa	»	122
Sottocommissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	143
CONTROLIZIONI	ח	1 1 /

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Programmazione economica, bilancio) 6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1997

63^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione COVIELLO

Intervengono il ministro della funzione pubblica Bassanini, il ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu e i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti, Giarda e Pennacchi, per il bilancio e la programmazione economica Macciotta, per le finanze Castellani e Marongiu e per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 18,30.

IN SEDE REFERENTE

(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

(Esame e rinvio, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento di un emendamento)

Il Presidente COVIELLO, intervenendo in apertura di seduta, avverte che la Presidenza del Senato ha ritenuto opportuno che l'ampio emendamento presentato oggi dal Governo al disegno di legge in titolo venisse preliminarmente discusso, ai sensi dell'articolo 100, comma 11 del Regolamento, dalle Commissioni riunite, e che ad esse venissero assicurati tempi adeguati di esame per l'approfondimento delle complesse problematiche recate in tale proposta emendativa. Per tali motivi, le Commissioni riunite torneranno a riunirsi questa sera in seduta notturna e domani mattina, al fine di presentare all'Assemblea un parere quanto più possibile articolato, funzionale peraltro alla successiva discussione del provvedimento in Aula e alla eventuale presentazione di subemendamenti.

Secondo il senatore VEGAS, il rinvio in Commissione di un solo emendamento costituisce una procedura spuria: infatti, poichè in esso si

sintetizza in larga misura la portata normativa dell'intero disegno di legge collegato, più che un rinvio ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento – scelta che si giustifica per motivi puramente politici – sarebbe stato preferibile il rinvio alle Commissioni riunite dell'intero disegno di legge collegato. Il parere che le Commissioni riunite si accingono ad esprimere, infatti, ha un carattere puramente rituale se non riconduce gli effetti dell'emendamento in discussione direttamente al complesso del provvedimento collegato e, a tale proposito, fa presente anche che sarebbe stato opportuno disporre con maggiore tempestività della relazione tecnica.

Al senatore GUBERT, che lamenta la ristrettezza dei tempi della convocazione delle Commissioni riunite, il Presidente COVIELLO fa rilevare che tale convocazione è stata autorizzata dal Presidente del Senato nel corso della seduta pomeridiana dell'Assemblea ed è stata effettuata con la dovuta tempestività. Per quel che riguarda i rilievi del senatore Vegas, osserva che il comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento conferisce al Presidente la facoltà di rinviare singoli articoli ed emendamenti alle Commissioni di merito proprio nell'interesse della discussione. Non vi è dubbio che la complessità della materia trattata nell'emendamento del Governo richiede una approfondita riflessione, che potrà poi essere tradotta in un parere articolato e nel quale è auspicabile che venga recepito quanto più possibile il punto di vista dei diversi Gruppi politici. Non si tratta pertanto di una procedura rituale, ma di una esigenza di discussione che la Presidenza del Senato ha pienamente recepito.

Il senatore AMORENA chiede che i rappresentanti del Governo presenti alla seduta odierna chiariscano nei loro interventi quali sono gli orientamenti e le opzioni dell'Esecutivo in ordine al prosieguo della discussione e, soprattutto, se vi è, e in quale misura, disponibilità ad accogliere eventuali proposte subemendative riferite all'emendamento in discussione.

Il PRESIDENTE osserva che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ringrazia per la disponibilità prontamente manifestata ad assicurare la propria presenza alla seduta odierna, potrà illustrare i contenuti dell'emendamento e fornire, ove lo ritenga opportuno, tutti i chiarimenti richiesti dal senatore Amorena.

Il senatore FERRANTE esprime quindi apprezzamento per il condivisibile percorso procedurale indicato dal Presidente del Senato. Esprime altresì apprezzamento per il fatto che il Governo abbia presentato l'emendamento al Senato, impegnato in prima lettura nella discussione della manovra di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, consentendo così un esame completo del provvedimento collegato.

Il Presidente COVIELLO dà quindi la parola al ministro Treu per una esposizione dei contenuti dell'emendamento in esame. Il ministro TREU rileva preliminarmente che la complessità del testo sottoposto all'esame del Senato riflette la complessità della materia trattata, poichè l'emendamento investe, per la maggior parte, il sistema previdenziale nella sua estesa articolazione in sottosistemi, con il fine di pervenire ad una tendenziale unificazione dei diversi trattamenti pensionistici, ancora fortemente differenziati, anche dopo la riforma del 1995. Vi sono poi disposizioni in materia di sanità e di assistenza, il cui contenuto è peraltro ben chiarito nella relazione tecnica che accompagna l'emendamento.

Per quel che riguarda gli interventi sul sistema previdenziale, le misure predisposte dal Governo si propongono, nella sostanza, interventi sui cosiddetti regimi speciali, che vengono progressivamente ridimensionati; sulle pensioni dei pubblici dipendenti, ancora differenziate rispetto ai privati, operando essenzialmente sull'età di accesso ai trattamenti; sulle pensioni dei dipendenti privati, con una accelerazione dell'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi rispetto alla gradazione prevista nella legislazione vigente e, infine, sui lavoratori autonomi e sui cosiddetti lavoratori parasubordinati, con la previsione di un graduale adeguamento dei livelli delle contribuzioni.

Entrando maggiormente nel merito, per quel che riguarda i regimi speciali si è cercato di realizzare un intervento volto essenzialmente ad unificare le regole - perseguendo un fine di equità e di compimento della faticosa ma insufficiente opera di armonizzazione realizzata nell'ambito dell'attuazione della riforma del 1995 - e a considerare le difformità come eccezioni puntualmente indicate dalla legge. L'unificazione delle regole comporta in primo luogo l'unificazione dei rendimenti dei sistemi pensionistici, tuttora differenziati, e delle aliquote contributive; va poi sottolineato l'intervento sui meccanismi di aggiornamento delle pensioni, con l'abolizione della cosiddetta «clausola oro» ovvero della regola per la quale le pensioni di alcune categorie sono adeguate, non sulla base dell'andamento del costo della vita ma in relazione agli avanzamenti retributivi del personale di pari grado in servizio. Le eccezioni, prosegue il Ministro, permangono solo in quanto sono collegate alla specificità delle prestazioni lavorative: per categorie come i piloti, i lavoratori dello spettacolo e i militari, si è comunque proceduto nel senso di uniformare la preesistente specialità dei trattamenti per quel che concerne l'anticipazione dell'età pensionabile - portata ad un massimo di cinque anni precedenti l'età minima del pensionamento nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria - ed è stata comunque accelerata l'entrata a regime del nuovo ordinamento. Specificamente per i piloti, è stato poi previsto l'abbattimento graduale, nel giro di poco più di due anni, della possibilità di ottenere la liquidazione di una parte del trattamento pensionistico in capitale e non in rendita, con un intervento di limitato valore finanziario ma, ad avviso del Governo, di notevole valore simbolico.

Come è noto, prosegue il ministro Treu, anche dopo la riforma del 1995 i dipendenti pubblici hanno mantenuto un regime previdenziale più favorevole. Con l'emendamento in discussione i requisiti contributivi vengono uniformati a quelli previsti per i lavoratori privati, realizzando

così un intervento strutturale e di notevole effetto sui conti dell'intero sistema previdenziale. Una volta stabilito tale principio di uniformità, si provvede poi ad elevare l'età di accesso ai trattamenti con una gradualità più accentuata a quella prevista per il settore privato, ma tale da consentire l'andata a regime del nuovo ordinamento nel 2004. Va osservato, peraltro, che attorno a tale data il progressivo radicamento del sistema contributivo dovrebbe concorrere all'ulteriore ridimensionamento dei trattamenti pensionistici di anzianità già in atto, e del loro impatto sui conti pubblici.

Nell'accelerazione dell'attuazione della riforma del 1995 vi è un' esenzione, la cui vicenda è nota, riguardante le categorie operaie, facilmente individuabili, quelle dei lavori usuranti – definita solo per pochi settori produttivi – e quella – meno individuabile – dei cosiddetti «equivalenti». Modificando le procedure previste dalla legge n. 335 del 1995 per l'individuazione dei lavori usuranti, l'emendamento in discussione affida ad una commissione trilaterale il compito di individuare i destinatari della normativa di esenzione, lasciando poi alla contrattazione il compito di specificare i criteri di applicazione.

Proseguendo nella sua esposizione, il Ministro si sofferma sulla ridefinizione delle cosiddette «finestre», il cui riordino si rende necessario per coordinare e graduare le uscite verso il pensionamento. Per quel che riguarda il personale della scuola, poi, il Governo si propone di scadenzare gli esodi redistribuendoli secondo un ordine maggiormente razionale, attribuendo la precedenza a coloro che nel 1998 avranno maturato i requisiti ordinari previsti per il pubblico impiego per lo stesso anno, e procedendo successivamente sulla base dell'età anagrafica.

Sui lavoratori autonomi, come è noto, la trattativa ha fatto registrare molte difficoltà e forti resistenze da parte di alcuni settori rispetto alle proposte del Governo. Stante la storica differenza tra lavoratori autonomi e dipendenti, l'intervento strutturale indicato nell'emendamento riguarda l'adeguamento dei livelli contributivi, la cui necessità è stata ammessa, durante le discussioni che precedettero la riforma del 1995, dalle stesse organizzazioni di categoria. La proposta del Governo, peraltro, è moderata e graduale, poichè comporta un aumento dello 0,8 per cento nel 1998 e una crescita dello 0,2 per cento annuo fino al raggiungimento dell'aliquota del 19 per cento, ritenuta per ora sufficiente. A tale misura, si accompagna poi un marginale slittamento, da 57 a 58 anni, dell'età pensionabile.

Le diverse caratteristiche strutturali dei vari settori del lavoro autonomo hanno peraltro comportato un diverso atteggiamento nei confronti delle misure di aumento dei contributi previdenziali: esso è stato accettato più di buon grado dagli artigiani e dai lavoratori agricoli – per questi ultimi si prevede anche un ritocco delle contribuzioni INAIL - che dai commercianti, fortemente contrari alla revisione delle aliquote contributive e più disponibili per quel che concerne l'innalzamento dell'età pensionabile.

L'elevamento graduale della contribuzione per i lavoratori cosiddetti parasubordinati, congiuntamente a misure di tutela della maternità, si è reso necessario per rendere più solida la copertura previdenziale a favore dei lavoratori che traggono il loro reddito esclusivamente dalle attività coordinate e continuative.

Altri interventi che figurano nell'emendamento presentato dal Governo riguardano la deindicizzazione dei trattamenti pensionistici che superano da cinque a otto volte il trattamento minimo, la cui più accelerata dinamica va riferita a rendimenti maggiori di quelli ordinari. Anche in questo caso, si tratta di una misura che intende realizzare un fine di maggiore equità e di uniformità di trattamenti.

Il potenziamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione si rende poi necessario per la consistenza che hanno recentemente assunto alcuni fondi per la previdenza complementare.

Altre norme da citare, riguardano le disposizioni di indirizzo che figurano al comma 48 relativamente alla istituzione del cosiddetto «riccometro» e la costituzione, al comma 40, di un fondo per le politiche sociali, di dimensioni finanziarie non eccezionali, ma chiamato in prospettiva a sostenere l'opera di riordino e decentramento dell'assistenza.

Il relatore MORANDO, intervenendo in sede di integrazione alla relazione, si sofferma su talune critiche che qualificati esponenti dell'opposizione hanno mosso all'emendamento del Governo.

In primo luogo si è detto che, dopo che il Governo e la maggioranza avevano in più sedi sottolineato la necessità di interventi di carattere globale sulla disciplina dello stato sociale – non limitati cioè agli aspetti previdenziali – l'emendamento in questione sarebbe rimasto circoscritto alla sola materia pensionistica.

Il relatore osserva come, in realtà, non debba essere sottovalutata la portata di disposizioni come quella di cui al comma 48, che prevede l'introduzione di criteri presuntivi per la determinazione della situazione economica dei soggetti i quali richiedono le prestazioni - il cosiddetto «riccometro» – nonchè di un articolato sistema di controlli delle informazioni fornite dal richiedente.

Indubbiamente, a fronte della carenza di elementi certi sui redditi dei cittadini – che rappresenta peraltro solo un aspetto tra i tanti del grave ritardo della pubblica amministrazione nell'acquisizione dei dati ottimali per le proiezioni probabilistiche dell'evoluzione della spesa previdenziale – non sarebbe saggio contabilizzare i risparmi realizzati mediante l'introduzione del «riccometro»; vi sono comunque fondati motivi per aspettarsi che siano notevoli.

In ogni caso, non può essere condivisa la critica di chi attribuisce natura persecutoria al «riccometro», dimenticando che il sistema della valutazione presuntiva del reddito non viene utilizzato a fini fiscali, ma unicamente per valutare l'accesso alle prestazioni sociali e la misura della partecipazione alla spesa. A tale proposito il relatore osserva che taluni esponenti dell'opposizione teorizzano la necessità di riformare radicalmente lo stato sociale, limitando l'accesso alle prestazioni solamente alle fasce meno abbienti della popolazione e lasciando che tutti i cittadini che godono di un reddito sufficiente si rivolgano al libero mercato. È evidente che tale impostazione, da lui certamente non condivisa, dovrebbe rendere vieppiù necessario il ricorso a severi controlli per de-

terminare il diritto ad accedere alle prestazioni. Anche in una filosofia universalistica dello stato sociale – che sia coerente con le esigenze di una finanza pubblica rigorosa – è peraltro necessario garantire equità nell'applicazione delle norme che disciplinano l'accesso alle prestazione e la partecipazione alle spese.

Un'altra critica che è stata mossa all'emendamento del Governo è quella di non contenere interventi di carattere strutturale.

Il relatore osserva che una simile critica avrebbe avuto qualche fondamento se fosse stata rivolta alla misura degli interventi strutturali, che a suo parere avrebbero potuto essere più incisivi, ma non si può affermare, salvo cadere in una serie di contraddizioni, che tali interventi di carattere strutturale non vi siano.

Accanto ad una serie di disposizioni che hanno effettivamente il mero scopo di evitare una modifica eccessivamente traumatica del quadro normativo e di realizzare economie a breve termine, è infatti indubbio che l'emendamento del Governo intervenga in maniera strutturale, in particolare, sul regime delle pensioni di anzianità e sul calcolo delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda la prima questione, suscita vivo stupore l'affermazione di importanti esponenti dell'opposizione secondo cui la riforma proposta dal Governo penalizzerebbe i pubblici dipendenti.

È il caso di ricordare che un regime speciale per il godimento della pensione di anzianità da parte dei pubblici dipendenti – 25 anni per gli uomini e 20 per le donne – fu introdotto nel 1956 dal decreto legislativo che disciplinava l'ordinamento degli impiegati civili dello Stato, mediante una palese violazione dei limiti della legge delega che nulla disponeva in proposito.

Mentre i dipendenti privati hanno dovuto aspettare altri nove anni per vedersi riconosciuto il diritto a conseguire la pensione di anzianità con 35 anni di contributi, il limite per l'accesso alla pensione di anzianità da parte dei pubblici dipendenti è stato ulteriormente modificato nel 1973 – quando fu portato a 20 anni per gli uomini e, ricorrendo certe condizioni, a 15 anni per le donne – di nuovo mediante un decreto legislativo che disponeva a tal proposito nel silenzio della legge delega. Non sembra perciò accettabile definire vessatorio l'intervento proposto dal Governo.

Analoghe considerazioni valgono anche per l'aumento dell'aliquota contributiva a carico di quelle categorie che presentano un elevato divario tra l'aliquota contributiva stessa e l'aliquota di calcolo.

A tale proposito, il relatore ricorda come nel luglio del 1990, quando fu introdotto il regime retributivo per le gestioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti, il senatore Andreatta ammonì il Parlamento circa i rischi determinati dalla previsione di un'aliquota contributiva troppo bassa a carico di queste categorie. Egli osservò infatti in quella sede che l'aliquota al 12 per cento avrebbe consentito un equilibrio delle gestioni per un periodo non superiore ai 7-8 anni; dopo quella data l'equilibrio delle gestioni stesse avrebbe potuto essere mantenuto unicamente elevando le aliquote, ciò che avrebbe determinato la comprensibile protesta delle categorie interessate. Se il Parlamento, prosegue il rela-

tore, avesse ascoltato il senatore Andreatta, che proponeva di fissare l'aliquota intorno al 17 per cento, non avrebbe all'epoca incontrato l'ostilità dei lavoratori autonomi che sarebbero state certamente disposte a pagare contributi più alti a fronte di prestazioni sensibilmente più elevate di quelle di cui avevano goduto fino a quel momento.

Il Parlamento e il Governo si trovano oggi nella necessità di recuperare anni di ritardo, in cui non si è voluto affrontare il problema del disavanzo di queste gestioni scaricandolo sull'INPS. Appare perciò incomprensibile l'atteggiamento di chi considera persecutoria una disposizione che incrementa i contributi dello 0,8 per cento per il primo anno, puntando al raggiungimento molto graduale dell'aliquota del 19 per cento. Un aumento del contributo certamente molto modesto, laddove si consideri che il differenziale tra aliquota contributiva e aliquota di calcolo, tra i lavoratori dipendenti e quelli autonomi. Al di là dell'evidente risparmio che si consegue riducendo i differenziali in questione – risparmio che è stato calcolato nella misura di circa 1.100 miliardi lordi per ogni punto percentuale – va ribadita la necessità di arrivare in prospettiva ad un tendenziale equilibrio delle aliquote – da fissare intorno ad una media del 27 o 28 per cento – tra tutte le categorie.

Il relatore osserva quindi che l'opposizione dovrebbe adottare un metro di valutazione più coerente sull'emendamento proposto dal Governo, dal momento che risulta contraddittorio affermare che le disposizioni in esso contenute sono vessatorie e lamentarne nel contempo il presunto carattere non strutturale. Sarebbe a suo parere più costruttiva una critica volta ad incalzare la maggioranza ed il Governo sollecitandone un maggior coraggio riformista.

Il relatore replica quindi alle critiche formulate dal Gruppo della Lega Nord circa il rischio di una compressione del dibattito parlamentare sull'emendamento, osservando che la maggioranza, e certamente anche il Governo, non saranno chiusi a costruttive proposte di miglioramento di un testo che, a suo parere, poteva essere più radicale, ma che
ha dovuto tener conto della necessità di non compromettere quel metodo
della concertazione con le parti sociali che ha consentito al Governo di
realizzare nell'ultimo anno risultati veramente straordinari sul piano del
risanamento della finanza pubblica.

Il presidente COVIELLO, dopo aver ringraziato il relatore e il rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta notturna che è convocata alle ore 21.

La seduta termina alle ore 20,15.

64^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta, per le finanze Castellani e per il lavoro Montecchi.

La seduta inizia alle ore 21,35.

IN SEDE REFERENTE

(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento di un emendamento)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il Presidente COVIELLO ricorda che l'emendamento del Governo è stato illustrato dal ministro Treu e che su di esso ha svolto la relazione il senatore Morando.

Si apre il dibattito.

Il senatore MANFROI rileva che il metodo della concertazione tra Governo e sindacati, da un lato, privilegia esclusivamente una componente delle parti sociali, dall'altro svilisce il ruolo e la funzione delle assemblee parlamentari, chiamate semplicemente a ratificare gli accordi conclusi.

Nel merito, la proposta del Governo penalizza i lavoratori autonomi e non riequilibra strutturalmente i conti della previdenza. A suo giudizio è improprio parlare di carattere strutturale delle modifiche proposte tenuto conto della natura contingente degli interventi di blocco delle pensioni, motivati solo da ragioni di cassa. Alcuni elementi positivi introdotti, quale l'armonizzazione di tutti i regimi previdenziali, appaiono inoltre tardivi e poco incisivi, visto che non si è voluto compiere il passo decisivo di uniformare il metodo di calcolo dei trattamenti, con l'estensione del metodo contributivo a tutti i lavoratori. Ulteriori incertezze il Governo ha mostrato anche nel trattamento previdenziale dei lavoratori che hanno svolto attività usuranti. Per quanto riguarda invece i

lavoratori autonomi, ritiene che un indirizzo di eccessiva armonizzazione, penalizzi la specificità di tale comparto rispetto ai lavoratori dipendenti.

Prende quindi la parola il senatore VEGAS, il quale rileva che l'illustrazione del ministro Treu e l'intervento del relatore Morando hanno fatto emergere, molto più che un'analisi del complesso articolato, le linee di fondo di tutto l'emendamento del Governo.

Sul fronte dell'assistenza il Governo introduce uno strumento di determinazione del reddito al quale collegare la fruizione dei servizi sociali, cosiddetto riccometro, che, se in via teorica può essere condiviso, in pratica mostra enormi difficoltà applicative e può determinare effetti non equitativi. Con esso il Governo intende operare una redistribuzione del reddito a favore di alcune fasce sociali, tenuto conto che è implicito in tale strumento un elemento di progressività del reddito. Sommandosi tale elemento con il carattere progressivo dell'imposizione tributaria, risulta evidente la scelta di far gravare sui redditi medio-alti la riforma del Welfare State. La sua parte politica, invece, ritiene che l'obbiettivo di selezionare l'intervento sociale garantendo l'assistenza solo a chi ne ha veramente bisogno, in tutte le sue forme, può essere perseguito, oltrechè con strumenti analoghi al riccometro, soprattutto riducendo drasticamente la pressione fiscale e lasciando liberi i cittadini più abbienti di scegliere il tipo di assistenza ritenuto più idoneo. Bisogna quindi essere consapevoli che il «riccometro» non può non accompagnarsi alla progressiva diminuzione della pressione fiscale a carico dei redditi medio-alti, pena il suo sostanziale fallimento quale strumento equitativo.

Per quanto riguarda il cosiddetto salario minimo, al di là dei noti effetti disincentivanti di tale forma di sussidio, esso va coniugato necessariamente con l'abbandono di tutti i vecchi strumenti di ammortizzazione sociali, che hanno reso troppo rigido il mercato del lavoro.

In relazione alla revisione del sistema previdenziale, il Governo ha scelto di percorrere la strada dell'aumento delle aliquote contributive (soprattutto a carico degli autonomi) anzichè quella della riduzione generalizzata delle prestazioni, determinando un ulteriore prelievo, di natura parafiscale, su tali categorie. Tale indirizzo, come è ampiamente dimostrato, induce un calo del reddito disponibile per le famiglie e per le imprese, con conseguenze negative sulla domanda interna.

L'obbiettivo di medio termine, esposto dal relatore, di rendere eguali le aliquote contributive in corrispondenza di eguali trattamenti previdenziali per i lavoratori autonomi e quelli privati, si scontra, inoltre, con il mutamento del mercato del lavoro che vede in netto aumento la percentuale di lavoratori autonomi. Proprio la consapevolezza di tale tendenza del mercato del lavoro e della creazione delle nuove figure professionali non può essere tralasciata nel momento in cui si pone mano alla revisione del sistema pensionistico. Per quanto riguarda invece le pensioni di anzianità, il Governo ha optato per una differenziazione alquanto discutibile tra operai ed impiegati, operando peraltro in un contesto normativo dichiaratamente non definitivo e quindi sempre aperto a nuove revisioni. L'incertezza ingenerata dalle misure continuamente an-

nunciate dal Governo sul fronte pensionistico e l'effetto del «riccometro» sulla propensione al risparmio delle famiglie, non potrà non avere conseguenze negative sull'andamento della domanda. Da ultimo rileva che il metodo della concertazione, tanto vantato dalla maggioranza e dal Governo, rivela tutta la sua inefficacia se si tiene conto della sostanziale esclusione delle classi medie e dei ceti imprenditoriali. In conclusione, manca nell'intervento del Governo quel felice abbinamento tra rigore finanziario e sostegno allo sviluppo ed all'occupazione che invece caratterizzava le proposte di riforma del Governo Berlusconi.

Interviene quindi il senatore Michele DE LUCA, il quale sottolinea il carattere strutturale dell'equiparazione dei regimi previdenziali dei lavoratori pubblici e privati. Analoga caratteristica presenta inoltre l'unificazione di tutti i fondi speciali, che costituisce un significativo passo in avanti sia sul piano dell'equità che su quello della sostenibilità finanziaria del nuovo regime previdenziale. A suo giudizio il ricorso a misure contingenti, non inficia tale carattere strutturale della manovra. Per quanto riguarda le deroghe previste al regime delle pensioni di anzianità, (lavori usuranti, operai ed equivalenti), esse restituiscono pieno significato a tale istituto, che non può operare per tutti i lavoratori. Le ragioni equitative che sottendono il provvedimento sono anche alla base dell'aumento dell'aliquota contributiva a carico degli autonomi. È vero però che il riequilibrio tra lavoratori attivi e pensionati può essere condotto solo attraverso l'introduzione del metodo contributivo per tutti. Conclude, sottolineando le disposizioni in tema di dei fondi pensione, auspicando, peraltro una modifica del testo presentato dal Governo finalizzata ad aumentare i poteri della Commissione di vigilanza sui fondi, in materia di sia autorizzazione che di regolamentazione degli stessi.

Interviene poi il senatore GUBERT, a giudizio del quale il Governo ha scelto di far pagare a coloro che hanno maturato il diritto a ricevere la pensione la necessità di riequilibrare i conti della previdenza, senza tener conto, appunto, dei diritti acquisiti. Inoltre l'aumento delle aliquote a carico degli autonomi si somma, inaccettabilmente, con l'aumento della pressione fiscale a loro carico. L'oratore contesta inoltre l'indirizzo armonizzatore degli interventi governativi, sottolineando altresì la penalizzazione prevista nei confronti degli insegnanti. Passando ad esaminare le misure sull'assistenza, egli rileva l'iniquità ed il carattere discriminatorio di uno strumento come il «riccometro», quale metodo di calcolo della ricchezza disponibile che misura sia il reddito che il patrimonio. Tale strumento disincentiva infatti il risparmio e premia gli evasori fiscali. A suo giudizio anche le modalità applicative del salario minimo garantito introducono elementi di iniquità ed ingiustizia.

Il senatore MANTICA rileva che il Governo e la maggioranza hanno affrontato la revisione del sistema pensionistico con una cultura della concertazione ormai ampiamente superata dall'evoluzione sociale ed economica del Paese. L'errore di tale impostazione consiste, tra l'altro, nel fatto di aver tralasciato le aspettative e le richieste degli strati sociali e delle fasce produttive non rappresentate dai sindacati. Il Governo non ha delineato misure strutturali definitive, alimentando in tale modo le incertezze dei lavoratori. Per quanto riguarda lo strumento del riccometro, esso perpetua l'ingiustizia di premiare quanti riescono a denunciare redditi bassi e penalizza la propensione al risparmio. Per quanto riguarda i fondi pensione, che pure dovrebbero avere un grande ruolo come strumento di stabilizzazione dei mercati finanziari, ritiene che essi si possano sviluppare pienamente solo se si abbandona il sistema pensionistico obbligatorio generalizzato.

La modifica del vecchio regime previdenziale, che aveva consentito il determinarsi di sacche di privilegio e di trattamenti di carattere clientelare, introduce nuovi elementi di iniquità, prevedendo, da un lato, una armonizzazione dei regimi contributivi che non tiene conto della specificità di alcune categorie e, dall'altro, introducendo deroghe per i lavori usuranti e per la categoria degli operai che non appaiono più in linea con i nuovi modelli di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1997

188^a Seduta

Presidenza del Presidente VILLONE

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2866) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il decreto-legge, che ha lo scopo di favorire una fuoriuscita graduale dal sistema di incentivi al quale si riferisce, anche per evitare conseguenze negative nei mercati del settore: propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente.

Il senatore TIRELLI dichiara l'opposizione del suo Gruppo al provvedimento in esame, che avrebbe potuto essere evitato con una idonea programmazione degli effetti applicativi del sistema di incentivazione.

Il presidente VILLONE considera non priva di fondamento, in astratto, l'obiezione del senatore Tirelli: tuttavia osserva che le misure di incentivazione avevano un carattere innovativo e gli effetti conseguenti non erano pertanto facilmente prevedibili, come dimostra la maggiore estensione di essi rispetto alle stime.

La Commissione, infine, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

(2675) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore LUBRANO DI RICCO distingue nel disegno di legge le fattispecie che comportano misure da adottare in sede penale e quelle che postulano mezzi di tutela da realizzare in sede civile: la normativa corrisponde all'accertato aumento dei fenomeni di violenza nelle famiglie, che esige misure più incisive e di carattere immediato. In base a una valutazione di utilità delle disposizioni, egli rileva che l'allontanamento dalla casa familiare potrebbe essere già disposto, in sede penale, ai sensi dell'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale. Di maggiore efficacia, a suo avviso, sono invece le misure da adottare in sede civile, laddove peraltro il riferimento all'integrità psicofisica del soggetto tutelato appare di incerta qualificazione e potrebbe determinare, nell'applicazione concreta, notevoli disparità di trattamento.

La senatrice PASQUALI ritiene che tale presupposto sia sufficientemente circostanziato, in analogia ad altri casi già previsti dall'ordinamento. Osserva, inoltre, che il disegno di legge è da ritenere quanto mai provvido e risolutivo di situazioni gravi e altrimenti non contrastabili.

Il senatore PINGGERA condivide invece l'obiezione del relatore circa il riferimento all'integrità psicofisica, la cui configurazione è incerta e suscettibile di valutazioni differenziate secondo i casi concreti. Esprime una riserva, inoltre, sul comma 3 dell'articolo 2, che può risolversi nella rimessione a una delle parti del radicamento territoriale della competenza. Osserva inoltre che il comma 5 dello stesso articolo 2 non assicura adeguatamente la tutela del diritto alla difesa, mentre il comma 1 dell'articolo 3 limita impropriamente al convenuto la possibilità di applicazione della misura di allontanamento, senza tener conto di eventuali azioni strumentali e preventive. Il comma 2 dello stesso articolo 3, che prevede l'obbligo di non avvicinarsi a determinati luoghi appare a sua volta eccessivamente esteso rispetto allo scopo.

Il senatore TIRELLI dichiara di condividere la finalità del disegno di legge ma si associa alle riserve esposte dal relatore sulla incerta definizione dell'integrità psicofisica del soggetto tutelato. In concreto, infatti, si rilevano situazioni anche molto ambigue, sovente connesse a condizioni di degrado sociale e di ignoranza: di conseguenza è quanto mai opportuno un preventivo accertamento delle reali condizioni di fatto.

Il senatore MAGGIORE apprezza il disegno di legge, condivide in particolare le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 e si dichiara perplesso sull'articolo 4 e sui commi 1 e 2 dell'articolo 2. In particolare, egli censura la mancata considerazione dell'interesse dei figli conviventi in caso di violenze perpetrate tra i genitori.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO si associa agli apprezzamenti rivolti al disegno di legge, che prevede interventi tempestivi non realizzabili nell'ordinamento vigente e tiene conto dell'emersione di fenomeni di violenza familiare assai diffusi. L'inibizione di ulteriori comportamenti violenti attraverso l'allontanamento dalla casa familiare ha una natura preventiva e cautelare e ha un limite temporale che può consentire la risoluzione delle crisi più acute o l'attenuazione degli effetti più gravi. Si pronuncia quindi per la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore GUERZONI non esclude l'opportunità di precisare meglio alcune delle fattispecie considerate nel disegno di legge ma ritiene che non vi siano rilievi di legittimità costituzionale e considera particolarmente importante la concreta applicazione della normativa da parte dei giudici.

Il senatore PARDINI osserva che l'articolo 3, comma 1, contiene una condivisibile misura di facilitazione per la disponibilità degli assegni a favore degli altri familiari. Quanto all'articolo 3, comma 4, egli si dichiara perplesso per la previsione di un termine che potrebbe rivelarsi inadeguato allo scopo cautelare. Sottolinea, infatti, che l'impianto del disegno di legge è fondato sulla capacità di discernimento del giudice chiamato ad applicare la normativa.

Il senatore ANDREOLLI si pronuncia per un parere favorevole e considera il disegno di legge quale misura normativa urgente e condivisibile.

La senatrice PASQUALI sostiene che l'articolo 4 comprende opportunamente anche la possibilità che le condotte violente siano compiute dai figli a danno dei genitori.

Il senatore CORTELLONI sottolinea la rilevanza critica della materia, rilevando peraltro che il disegno di legge non tiene conto adeguatamente dell'evoluzione dei costumi familiari. Quanto al pregiudizio per l'integrità psicofisica delle persone tutelate, esso dovrebbe essere precisato con un riferimento a casi di menomazione, fisica o psichica, a carattere permanente.

Il senatore PARDINI riconosce l'importanza dell'articolo 4, da precisare tuttavia in funzione della precarietà sociale ricorrente nei casi più rilevanti, tenendo conto anche di possibili ipotesi di convivenza non compresi nel nucleo familiare.

Il senatore TIRELLI non condivide tale opinione poichè a suo avviso l'esistenza del nucleo familiare è il presupposto per l'applicazione della norma, a causa della responsabilità reciproca già consolidata.

Il presidente VILLONE osserva che la materia in discussione inevitabilmente comporta formulazioni normative di una certa ampiezza, da integrare in sede applicativa attraverso la giurisprudenza. Quanto all'obiezione del relatore circa l'insufficiente qualificazione del pregiudizio all'integrità psicofisica, egli ritiene che possa essere rimossa tenendo conto della finalità di ottenere mezzi diversi e ulteriori per contrastare i gravi comportamenti di cui si tratta.

La senatrice D'ALESSANDO PRISCO sottolinea l'importanza di un intervento rapido per le situazioni più critiche, da adattare ai casi concreti.

Il senatore PINGGERA ritiene opportuno specificare maggiormente alcune fattispecie previste dal disegno di legge per prevenire un uso strumentale della normativa.

Il senatore TIRELLI raccomanda di inserire nel parere una sollecitazione a prevedere, in fase istruttoria, anche la possibile consultazione dei servizi sociali competenti, che hanno cognizione diretta delle specifiche situazioni di crisi familiare.

Si conviene infine di affidare al relatore l'incarico di redigere un parere favorevole, con le osservazioni formulate nel corso dell'esame.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE (A007 000, C01ª, 0064º)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per giovedì 6 novembre alle ore 15, è integrato per l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge n. 2864 (Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997 n. 375, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati) e del disegno di legge 2865 (Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380, recante proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1997

194^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente ZECCHINO indi del Vice Presidente SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

- (2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia
- (1927) VEGAS ed altri. Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia
- (1976) LISI. Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia
- (2843) CIRAMI ed altri.- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 ottobre scorso.

Interviene il senatore VALENTINO il quale sottolinea come i disegni di legge in titolo si facciano carico di un'esigenza di riforma indubbiamente reale. Peraltro, per quanto riguarda specificamente il disegno di legge n. 2207, sembrerebbe opportuna una maggiore linearità dell'impianto complessivo dello stesso ed una semplificazione dei meccanismi procedurali da esso delineati. A questo proposito, preannuncia fin da ora la presentazione di emendamenti da parte di senatori del Gruppo Alleanza Nazionale finalizzati a modificare il testo governativo in tale direzione.

In merito all'articolo 1 del disegno di legge n.1976, è innegabile che la modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale rappresenta un tema su cui sarà indispensabile confrontarsi con estrema attenzione e una necessità della quale ci si dovrà far carico. La revisione della disciplina in materia di collaboratori di giustizia potrebbe essere il momento opportuno per procedere anche alla riforma del citato articolo 192, in quanto ciò consentirebbe di affrontare in maniera organica l'insieme delle problematiche rilevanti ai fini qui considerati.

Il senatore GRECO esprime innanzitutto, a titolo personale, una valutazione fortemente critica nei confronti del ricorso a forme di legislazione speciale – come in primo luogo quella a favore dei collaboratori di giustizia – che hanno determinato in concreto conseguenze negative sotto il profilo delle garanzie e della tutela dei diritti del cittadino e che inoltre hanno portato ad una situazione in cui il pentito da strumento della giustizia finisce troppo spesso per diventare invece colui che della giustizia si serve per i propri fini. Non è possibile non manifestare profondo sconcerto e preoccupazione di fronte a casi in cui pentiti, responsabili di reati gravissimi per i quali sono state raccolte prove incontrovertibili, attraverso la collaborazione cercano e spesso riescono a sfuggire alle conseguenze del loro operato, magari fornendo dichiarazioni, a carico di altre persone, che saranno valutate senza riscontri obiettivi.

Poichè peraltro l'uso dei collaboratori di giustizia rappresenta uno strumento di cui l'ordinamento non può fare a meno, il problema di fronte al quale ci si trova è quello di consentire questo uso con modalità e limiti tali da evitare i danni gravissimi che possono altrimenti prodursi. In questo senso e facendo più specifico riferimento ai contenuti dei disegni di legge in titolo, sarebbe opportuno, ad esempio, non attribuire alla commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 8 del 1991, il compito di valutare, ai fini della concessione delle speciali misure di protezione, l'indispensabilità delle dichiarazioni rese dei collaboranti per lo sviluppo delle indagini e per lo svolgimento del giudizio, assegnando piuttosto questo compito al giudice o al pubblico ministero. In termini positivi andrebbe poi valutata una previsione normativa che consenta l'accesso del collaboratore al momento premiale solo successivamente al passaggio in giudicato di una o più sentenze che ne confermino l'attendibilità. Dopo aver ritenuto senz'altro condivisibile che l'esame del disegno di legge n. 2207 sia utilizzato anche come occasione per modificare la normativa in materia di sequestri di persona, l'oratore, precisando a questo punto di parlare a nome del Gruppo Forza Italia, rileva come la questione di maggior rilievo sottesa ai provvedimenti in esame sia comunque rappresentata dalla necessità di pervenire finalmente ad una modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale. Si tratta per la sua parte politica di una esigenza assolutamente insopprimibile ed essa si opporrà decisamente all'approvazione della nuova normativa in materia di collaboratori di giustizia se non verrà affrontato e risolto questo problema. Prevedere che le dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato in un procedimento connesso debbano essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità e che tali elementi di prova non possono consistere esclusivamente in dichiarazioni dello stesso genere, rese da un altro coimputato, costituirebbe l'affermazione di un irrinunciabile principio di civiltà giuridica e costituirebbe una garanzia essenziale a tutela dei diritti fondamentali di ciascun cittadino.

Il senatore CENTARO ritiene essenziale soprattutto rimuovere le cause che hanno portato ad una distorsione sul piano interpretativo delle norme vigenti e, in tale prospettiva, sottolinea in primo luogo l'esigenza di intervenire sulla disciplina dei cosiddetti colloqui investigativi, relativamente ai quali considera insufficiente il fatto che vengano esclusi fino al momento della redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, auspicando invece che essi siano completamente eliminati dall'attuale panorama giudiziario. Appare altresì opportuno che fra gli obblighi posti a carico del collaborante ammesso alla speciali misure di protezione venga esplicitato quello di sottoporsi all'esame in sede dibattimentale e che l'applicabilità della misura premiale sia subordinata almeno alla pronuncia di una sentenza di primo grado che confermi l'attendibilità delle dichiarazioni rese. Occorre inoltre una maggiore specificazione delle previsioni relative alla determinazione dell'entità dell'assegno di mantenimento, mentre va valutato in termini positivi il fatto che sia ammessa la revisione delle sentenze che applicano le circostanze attenuanti nel caso di false o reticenti dichiarazioni. In tale caso e altresì in quello in cui non risultino rispettati gli impegni assunti al momento della concessione delle speciali misure di protezione è poi prevista anche la possibilità di revoca dei provvedimenti con cui sono applicati i benefici penitenziari. Per quel che concerne quest'ultimo profilo, l'oratore auspica l'introduzione di un vero e proprio automatismo fra la revoca dei benefici e le violazioni dei suddetti impegni, facendo però salvi i casi in cui tali violazioni hanno una portata minima.

Dopo aver sottolineato la necessità di modificare la normativa vigente in modo che le dichiarazioni *de relato* possano essere utilizzate soltanto quali spunti a fini investigativi, l'oratore rileva come appaia senza dubbio centrale la necessità di pervenire finalmente ad una modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale, prevedendo che le dichiarazioni dei coimputati o degli imputati in un procedimento connesso possono avere valore di prova solo se riscontrate sulla base di elementi ulteriori di carattere obiettivo.

Per quanto riguarda la possibilità di una modifica della normativa in materia di sequestri di persona, rileva infine che, a suo avviso, l'eliminazione del sequestro dei beni di proprietà del rapito o dei suoi familiari, attualmente previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 8 del 1991, comporterebbe con tutta probabilità, un incremento del numero dei sequestri, mentre non va trascurato il fatto che già la normativa vigente prevede la possibilità che vengono autorizzate operazioni controllate di pagamento quando ciò possa essere utile per l'eliminazione o la cattura dei responsabili di un sequestro di persona. Ritiene comunque opportuno che tale specifica problematica non venga presa in considerazione in sede di esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore BATTAGLIA riconosce il ruolo importante svolto dai collaboratori di giustizia, ma sottolinea altresì le patologie che negli ultimi tempi il fenomeno della collaborazione ha assunto. Deve constatare una situazione attuale connotata da forme di compromessi fra lo Stato e tali personaggi. Ritiene altresì che sia in corso all'interno delle associazioni criminali un processo di riorganizzazione volto a sfruttare il mondo dei pentiti i quali hanno raggiunto, oltretutto, un numero notevolmente alto. Dopo aver messo in evidenza che l'aspetto più inquietante del cosiddetto nuovo pentitismo risiede nella tendenza sempre più frequente dei collaboratori ad autoproporsi come portatori di dichiarazioni che le rendano vieppiù appetibili e che vengono suffragate da dichiarazioni di altri collaboranti, rileva come ciò determini notevole disorientamento negli osservatori esterni. Occorre pertanto fare chiarezza anche nell'interesse dei magistrati che debbono continuare ad essere al di sopra di ogni sospetto.

Il senatore GASPERINI dichiara di condividere alcuni principi immutabili del sistema penale i quali possono essere semplificati nella convinzione che rappresenti un *vulnus* alla giustizia la preventiva consapevolezza del criminale di non essere punito; inoltre che la sola dichiarazione di un teste non può costituire prova. Ritiene che alla luce di tali principi debbano essere valutati i provvedimenti in esame. Il senatore Gasperini ricorda inoltre che la normativa codicistica contiene disposizioni generali quanto alle misure di carattere premiale che ben potrebbero essere adatte ai casi di collaborazione. Conclude ribadendo che l'apporto dei dissociati deve essere valutato per quello che concretamente può fornire e lamenta che le misure premiali a favore dei pentiti che si sono macchiati di fatti di sangue produce effetti devastanti nella società civile che vede tali soggetti in libertà, mentre il sistema mantiene in detenzione i colpevoli di reati di lieve entità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

195^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente ZECCHINO indi del Vice Presidente SENESE

Interviene il ministro per le pari opportunità Finocchiaro e il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(72) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari

(159) MAZZUCA POGGIOLINI.- Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari

(2675) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce il senatore PETTINATO il quale si rifà alle considerazioni già svolte in sede referente nella seduta del 24 luglio scorso circa il contenuto dei disegni di legge nn.72 e 159, sottolineando come questi, con l'introduzione dell'istituto dell'ordine di protezione, inseriscano nell'ordinamento italiano una misura di tutela già nota e sperimentata in altri paesi. Con essa si attribuisce al giudice, nel caso in cui la condotta di un coniuge o di un convivente risulti pregiudizievole per il contesto in cui è inserito, il potere di disporne l'allontanamento dalla casa familiare e quello inoltre di prevedere l'eventuale intervento di sostegno dei servizi sociali del territorio. Con l'ordine di protezione può essere altresì imposto l'obbligo del pagamento di un assegno a favore del soggetto che resti privo di mezzi adeguati, nonchè a favore dei figli minori o maggiorenni conviventi non autosufficienti. Il disegno di legge n. 2675, di iniziativa governativa, si differenzia dai due suddetti disegni di legge innanzitutto in quanto incide anche sul versante processual-penalistico, configurando l'allontanamento dalla casa familiare come una vera e propria misura cautelare alternativa alle altre previste dal codice di procedura penale. Peraltro, il disegno di legge governativo, all'articolo 2, prevede che l'ordine di allontanamento possa essere adottato anche dal giudice civile, su apposita istanza di parte. In conclusione, possono portare all'adozione della misura sopra considerata, sia fatti aventi rilevanza sul piano penale sia fatti che tale rilevanza non hanno, ma che comunque, come previsto dal citato articolo 2, possono determinare un grave pregiudizio nell'ambito delle relazioni familiari.

Il disegno di legge n. 2675 stabilisce poi che, con l'ordine di allontanamento, il giudice può prescrivere all'obbligato anche di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona nel cui interesse è emanato l'ordine, così come può essere previsto – in maniera sostanzialmente analoga a quanto proposto con i citati disegni di legge nn. 72 e 159 – il pagamento periodico di un assegno al coniuge o al convivente in favore dei figli riconosciuti da entrambi, purchè conviventi e di minori di età ovvero maggiorenni non autosufficienti. Sempre nel disegno di legge governativo, va infine valutata in termini estremamente positivi la disposizione di cui all'articolo 6 che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro le violenze nelle relazioni familiari, nonchè i procedimenti volti ad ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento.

Nell'auspicare che i provvedimenti in titolo possano beneficiare di un *iter* parlamentare il più rapido possibile, il relatore propone la congiunzione dei tre disegni di legge, ricordando che i disegni di legge n.72 e 159, erano già congiunti in sede referente.

Conviene la Commissione.

Interviene poi il ministro per le pari opportunità FINOCCHIARO, la quale rileva, in primo luogo, come l'introduzione delle misure di tute-la previste nei disegni di legge in titolo appaia idoneo a fornire gli strumenti con cui porre rimedio a situazioni di fronte alle quali non è oggi possibile intervenire in maniera rapida ed immediatamente efficace.

Più in generale, va sottolineato che strumenti di questo genere risultano inoltre coerenti con l'esigenza di rendere più graduale e meno dirompente possibile l'intervento del diritto nell'ambito delle relazioni familiari. Infatti, a differenza della presentazione di un'istanza di separazione o di una denuncia per maltrattamenti, l'ordine di allontanamento sembra più adatto a determinare semmai una pausa nella convivenza fra due o più soggetti, pausa che magari potrà preludere ad una ripresa della stessa convivenza in un momento successivo, superata la fase della crisi.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO chiede di sapere quando si procederà alla discussione generale sui provvedimenti in titolo.

Il presidente ZECCHINO, pur riservandosi di verificarne in concreto la praticabilità, ritiene che sarebbe possibile svolgere la discussione generale nella seduta di domani o in quella che, conformemente a quanto già deciso dall'Ufficio di presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei gruppi parlamentari, sarà convocata per la giornata di venerdì.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore BUCCIERO cui risponde il presidente ZECCHINO, interviene il senatore PREIONI il quale propone la rimessione in Assemblea dei disegni di legge nn. 72, 159 e 2675 e invita la presidenza a verificare se la sua proposta è appoggiata dal prescritto numero di senatori.

Il presidente ZECCHINO chiede al senatore Preioni di soprassedere momentaneamente alla sua richiesta. Accede alla richiesta il senatore Preioni.

Il senatore GRECO manifesta perplessità per l'inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 72, 159 e 2675 in considerazione

del fatto che questi non rientrano fra le priorità a suo tempo definite in sede di Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, mentre continuano a venir trascurati disegni di legge che sono stati sollecitati da parecchio tempo.

Il presidente ZECCHINO sottolinea che l'ordine del giorno è stato formato tenendo conto delle priorità a suo tempo fissate dall'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi parlamentari, priorità fra le quali rientrano senz'altro i disegni di legge nn. 72, 159 e 2675, ed escludendo però i disegni di legge il cui esame non è possibile, ai sensi dell'articolo 126 del Regolamento, durante lo svolgimento della sessione di bilancio.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri.- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore RUSSO sottolinea che l'esame del disegno di legge n. 2207 non può prescindere da una valutazione svolta alla luce della legislazione sui collaboratori di giustizia introdotta con il decreto-legge n. 8 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 82 del 1991. Su tale legislazione emergenziale il senatore Russo dà un giudizio globalmente positivo e rileva come essa abbia consentito di realizzare risultati importanti. Ricorda, quindi, i principi cardine cui la legislazione sul pentitismo si ispira e che ruotano intorno al dosaggio di misure di protezione e benefici premiali. Precisa che il tema, più volte sollevato nel corso del dibattito, dell'uso a fine probatorio delle dichiarazioni dei pentiti si collega a un diverso problema che non deve trovare soluzione in provvedimenti in esame, poichè afferisce all'attività degli organi requirenti e giudicanti che devono valutare l'attendibilità del collaborante. Trattandosi – peraltro – di dichiarazioni che non sono disinteressate non può non imporsi nella loro valutazione la massima cautela. Tuttavia, occorre tenere fermo il punto di forza della legislazione sui collaboratori di giustizia che è rappresentato dall'effetto di rottura del muro di omertà che circonda le associazioni criminali. Sottolinea nuovamente l'importanza dell'articolo 192 del codice di procedura penale e ritiene che tale norma non debba essere toccata, nemmeno al fine di prevedere una formulazione ad hoc per i collaboratori di giustizia. Il rischio che, in caso contrario, si correrebbe è quello di immettere nel sistema una figura di prova legale. Tornando più specificamente al disegno di legge n. 2207, il senatore Russo ne mette in evidenza le innovazioni più significative. L'oratore menziona in particolare la separazione fra momento tutorio e momento premiale, l'aver previsto la concessione delle speciali misure di protezione solo quando risulta l'inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela, il maggior rigore nella concessione della detenzione extra-carceraria – mettendo in particolare evidenza, al riguardo, che in tale ottica occorre garantire il funzionamento di circuiti alternativi che assicurino al massimo grado la sicurezza ai collaboranti – nonchè la temporaneità e la graduazione delle misure di protezione, aspetto che realizza una significativa inversione di tendenza rispetto alla legislazione vigente.

Alcuni aspetti che meritano, invece, approfondimento sono rappresentati dai requisiti che integrano la indispensabilità dell'apporto del collaborante come condizione per l'applicazione delle speciali misure di protezione o dello speciale programma. Tali requisiti, che l'articolo 2 al comma 3, risolve nella caratteristica della novità, attendibilità e completezza della collaborazione e delle dichiarazioni sono ritenute dall'oratore prefigurate in una formula eccessivamente rigorosa anche avuto riguardo alla considerazione che esse sono finalizzate all'ammissione alle misure o al programma di protezione e non già ad una loro attendibilità a fini probatori. Occorre - tra l'altro - considerare le ipotesi di dichiarazioni che non siano nuove ma non per questo non rivestano caratteristiche tali da imporre comunque la protezione del collaborante sia per la serietà delle dichiarazioni stesse sia perchè espongono il soggetto a ritorsioni. Medesime considerazioni il senatore Russo riferisce alle relazioni fra l'apporto collaborativo e i benefici premiali e penitenziari ad esso connessi.

Il relatore FOLLIERI chiede, quindi, chiarimenti sulla interpretazione dei requisiti della indispensabilità dell'apporto di collaborazione come descritto all'articolo 2, comma 3.

Il senatore RUSSO ritiene che una interpretazione rigorosa del disegno di legge debba portare alla conclusione che i requisiti debbano concorrere e non possano essere alternativi.

Dopo che su tale aspetto il relatore FOLLIERI ha ricordato quanto da lui già prospettato in merito alla possibilità che le dichiarazioni siano attendibili e complete ma non nuove, il sottosegretario AYALA dichiara che, comunque, il Governo è aperto ad un confronto su tale tematica.

Riprendendo il proprio intervento, il senatore RUSSO si sofferma in particolare sull'articolo 4 del disegno di legge n. 2207, nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, mettendo in evidenza l'esigenza di un intervento migliorativo in particolare, sul capoverso 2 – che sostituisce il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 1991 – volto a meglio calibrare il ruolo del procuratore nazionale antimafia e a prevederne l'intervento nella forma di un parere e non già di una proposta, ovvero limitandone l'intervento in relazione alle indagini

che siano effettivamente collegate a norma dell'articolo 371 del codice di procedura penale. Sull'articolo 8, in tema di revoca e modifica delle speciali misure di protezione, rileva che sarebbe opportuno prevedere che per la revoca sia acquisito il parere del procuratore distrettuale che ne ha fatto originariamente richiesta. Esprime, quindi, alcune perplessità in merito alla disposizione contenuta nell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 8 del 1991, introdotta dall'articolo 12 del disegno di legge, la quale prevede la concessione sia delle misure di protezione che delle circostanze attenuanti nonchè dei benefici penitenziari solo a coloro che, non oltre 180 giorni dal momento in cui hanno abbiano manifestato la volontà di collaborare rendono le dichiarazioni documentate nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione: il termine gli sembra infatti troppo limitato e occorrerebbe quanto meno prevedere la possibilità di derogarvi. Quanto, poi, all'obbligo di redigere il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, ritiene opportuno chiarire fino a che punto esso sia sottratto anche alla conoscenza delle parti. In merito al nuovo articolo 16-ter, introdotto dall'articolo 12, ritiene che nell'applicazione delle circostanze attenuanti in caso di collaborazione il giudice, dovendo acquisire le necessarie informazioni, i dati e le copie degli atti che diano ragione della ampiezza, novità e attendibilità delle dichiarazioni rese, da altri organi quali i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia, si trovi in una situazione di eccessiva compressione della propria discrezionalità nell'applicazione e sia in qualche modo reso passivo rispetto ad una massa di informazioni che non è in grado materialmente di valutare. Altro aspetto messo in rilievo dal senatore Russo è la natura impropria dell'intervento del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti di appello nella fattispecie di cui al nuovo articolo 16-sexies, in merito alla revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione.

Replica il relatore FOLLIERI, che nota una complessiva convergenza delle posizioni espresse dalle diverse componenti politiche della Commissione in senso favorevole – sia pure con qualche distinguo – sul disegno di legge n. 2207.

In particolare, pur prendendo atto della posizione contraria espressa dal senatore Russo in merito a eventuali modifiche dell'articolo 192 del codice di procedura penale, il relatore ritiene di poter anticipare che rivedrà la sua posizione al riguardo essendo orientato a proporre una modifica che preveda una diversa formulazione di tale articolo relativamente allo svolgimento delle indagini preliminari, tenendo presente l'articolo 1 del disegno di legge n. 1976. Pur esprimendo apprezzamento per le argomentazioni del senatore Russo il relatore considera invece necessaria una modifica all'articolo 192 poichè proprio attraverso il riscontro efficace delle dichiarazioni rese dal collaborante che si consentono le misure premiali effettuate attraverso l'abbattimento delle pene nonchè la concessione delle misure tutorie. Richiama l'attenzione della Commissione sulla opportunità di chiarire su quale testo si effettuerà il prosieguo dell'esame. Ritiene altresì opportuno

che la Commissione stabilisca se procedere ad alcune audizioni, come ventilato dal senatore Milio nella precedente seduta.

Il senatore GRECO rileva che la Commissione dovrebbe stabilire quando inserire all'ordine del giorno il documento XXII, n. 38, sulla istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'uso e la gestione dei collaboratori di giustizia.

Su tale questione segue un breve dibattito cui partecipano il relatore FOLLIERI, il senatore CIRAMI e il presidente ZECCHINO.

Prendendo nuovamente la parola, il senatore GRECO si dichiara favorevole a svolgere una serie di audizioni.

Concordano i senatori CENTARO e VALENTINO i quali, in particolare, ritengono necessario acquisire l'orientamento del Ministro dell'interno.

Prende atto il presidente ZECCHINO.

Replica il rappresentante del GOVERNO.

Il sottosegretario Ayala, dopo aver ripercorso la genesi della normativa sui collaboratori di giustizia, ricorda che il disegno di legge n. 2207 rientrava fra le priorità propostesi dal Governo. Il tempo trascorso fra il primo intervento emergenziale sui collaboratori di giustizia e la presentazione del disegno di legge del Governo, se dimostra l'attenzione con cui si è tenuto conto delle esigenze di modificare la disciplina originaria, non deve però far venir meno i connotati essenziali degli interventi nella materia i cui punti di forza sono rappresentati dalla distinzione fra momento premiale e momento tutorio, insieme alla esigenza di trasparenza che eviti certe strumentalizzazioni – nate sull'onda emotiva di recenti vicende – trasparenza che permetta di selezionare gli interventi tutori continuando a sfruttare il fenomeno della collaborazione che ha indubbiamente fornito un impulso determinante alla lotta contro la criminalità organizzata.

Dopo aver rilevato che il dibattito nella Commissione ha rivelato complessivamente un atteggiamento piuttosto omogeneo sul provvedimento del Governo, il sottosegretario Ayala dichiara di essere sensibile a molte delle sollecitazioni che sono state proposte per il miglioramento del disegno di legge. In particolare, per quanto riguarda il requisito della indispensabilità della collaborazione, nel prendere atto delle argomentazioni già svolte, osserva che nella redazione del disegno di legge i criteri della novità, dell'attendibilità e della completezza sono tra loro collegati e non si elidono reciprocamente: peraltro su tale aspetto il Governo è aperto alla discussione anche se tiene a precisare come deve essere in ogni caso mantenuto il criterio della selettività delle misure di protezione e premiali.

Il senatore BERTONI, sulla questione della indispensabilità della collaborazione, nella fattispecie di cui all'articolo 16-ter introdotto

dall'articolo 12 del provvedimento come un requisito necessario per la concessione dei benefici penitenziari di cui al successivo articolo 16-se-xies; ricorda che la Corte costituzionale ha messo in evidenza situazioni in cui la condotta collaborativa non era di fatto esigibile e che in tali ipotesi al collaborante non potevano essere negati i benefici penitenziari (Corte Costituzionale sentenze n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995).

Dopo aver dichiarato di condividere per larga parte le proposte migliorative del senatore Russo, il sottosegretario AYALA conclude osservando che sulla prospettata revisione dell'articolo 192 del codice di procedura penale anche il Governo ritiene che la questione sia estranea ai provvedimenti in esame.

Su proposta del senatore RUSSO e con l'adesione del RELATORE la Commissione conviene, quindi, di assumere come testo da porre a base per la presentazione degli emendamenti il disegno di legge n. 2207.

Su tale decisione è contrario il senatore CIRAMI, che prospetta la difficoltà di far confluire nel disegno di legge n. 2207 il contenuto del disegno di legge n. 2843 – da lui presentato – che pur afferendo a materia connessa, ha un suo impianto autonomo e si occupa specificamente delle misure riguardanti i dissociati.

Su proposta del presidente SENESE, il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.

DIFESA (4a)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1997

86^a Seduta

Presidenza del Presidente GUALTIERI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Brutti e Rivera.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa» (n. 134)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e della legge 18 febbraio 1997, n. 25: Esame e rinvio)

(R139 b00, C04a, 0022o)

Riferisce il senatore FORCIERI, segnalando in primo luogo l'importanza e la delicatezza del provvedimento, quale è stata confermata dall'ampiezza delle audizioni svolte, sia formalmente (con un incontro con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e il Segretario Generale del Ministero), sia informalmente, e precisamente con l'esperto del Ministro, (professor Zaragoza, incaricato dal Ministro della Difesa di predisporre un nuovo regolamento degli arsenali militari) e con le organizzazioni sindacali, nazionali e territoriali. Al termine di tali incontri (svoltisi dal 15 ottobre ad oggi) è maturata una conoscenza approfondita del problema. Ritiene di poter affermare, quindi, che è molto chiaro l'obiettivo da perseguire e che ci si può pertanto dividere solo sul metodo da seguire per raggiungerlo. Ritiene infatti che non sia discutibile l'esigenza di funzionalità ed economicità di gestione. Da ciò scaturisce la necessità di profondi interventi strutturali, altrimenti si scivolerebbe verso forme anacronistiche di sostegno assistenziale. Pur non omettendo di considerare le esigenze segnalate singolarmente da vari senatori, reputa essere il decreto sostanzialmente valido, giacchè risponde in modo netto al quesito se conservare o meno una struttura pubblica per l'attività di manutenzione dei prodotti militari. La risposta è affermativa, pur tenendo

conto delle variegate esperienze in altri paesi europei. Lo schema di decreto in titolo gode dell'ulteriore pregio di individuare in modo opportuno il *core-business* per la Marina e l'Esercito.

Ritiene in conclusione di proporre un parere favorevole nei confronti del decreto, auspicando comunque la massima attenzione del Governo per il recepimento delle seguenti osservazioni, volte chiaramente a migliorare l'impatto del decreto, pur non scalfendone l'obiettivo di fondo. Dà qui lettura della seguente ipotesi di parere:

«La 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato,

esaminato in sede consultiva su atti del Governo nelle sedute del 29 ottobre e del 5 e 6 novembre lo schema di decreto legislativo recante «Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa»,

esprime parere favorevole formulando le seguenti osservazioni:

posto che il decreto prevede all'articolo 1 una non convincente distinzione all'interno degli enti dell'area tecnico-industriale della Difesa fra enti preposti alla manutenzione e sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare ed enti non aventi tale requisito, potrebbe sorgere il sospetto di non giustificabile graduatoria di merito tra gli enti in ragione della loro attività. Si propone quindi che l'articolo 1 sia formulato nel seguente modo:

«Art. 1.

(Classificazione degli Enti)

1. Gli enti dell'area tecnico-industriale del Ministero della Difesa si distinguono in enti preposti alla manutenzione e sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare ed enti il cui settore d'intervento è definito ai sensi del successivo articolo 5»;

posto che all'articolo 4, comma 2 si prevede che l'attività degli enti ivi prevista può essere esercitata per la fornitura di beni e servizi a committenti privati, si avverte la necessità di specificare che questa attività potrà essere esercitata, nel rispetto delle vigenti leggi, anche a favore di pubbliche amministrazioni;

posto che all'articolo 5 il termine dei novanta giorni entro cui devono essere adottati i decreti del Ministero della Difesa deve intendersi solo per la lettera A, ne discende la necessità di modificare il testo dell'articolo;

posto che all'articolo 5 si rileva la non previsione di un pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nel processo di riorganizzazione, si propone di sostituire la formulazione "sentite le organizzazioni sindacali" con l'altra "d'intesa con le organizzazioni sindacali"».

In conclusione, rilevati inoltre gli evidenti riflessi che i processi di riorganizzazione e riaccorpamento degli stabilimenti e arsenali militari avranno sui territori interessati, deve essere ulteriormente precisato e rafforzato l'impegno del governo ad attuare gli interventi per agevolare lo sviluppo industriale e l'occupazione in tali aree, anche attraverso la previsione di una apposita contrattazione decentrata e l'attivazione di un tavolo di confronto e concertazione con le istituzioni locali e le parti sociali, per individuare, anche ai sensi della lettera d) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 95, n. 549, attività integrative ed alternative, pure diverse da quella militare, attraverso l'utilizzo di risorse nazionali e comunitarie.

Da ultimo, sia in considerazione che l'emanando decreto rinvia ad ulteriori decreti ministeriali scelte rilevanti della ristrutturazione, sia per i ricordati riflessi territoriali di natura economica e sociale della ristrutturazione stessa, si impegna il governo ad attivare un costante e puntuale processo di informazione delle Commissioni parlamentari di Senato e Camera».

Si apre la discussione, nel corso della quale interviene per primo il senatore AGOSTINI, il quale, apprezzato l'impegno profuso dal relatore, si dichiara profondamente colpito dalle dichiarazioni dei sindacati territoriali; tuttavia, preannuncia voto favorevole ad un parere con osservazioni da parte della Commissione.

Il senatore MANCA, intervenendo a nome del Gruppo di Forza Italia, ritiene che le problematiche affrontate dallo schema di decreto legislativo rivestono notevole importanza non solo ai fini dei compiti istituzionali delle Forze armate, ma presentano anche una valenza di rilievo nel campo occupazionale. Mentre non si hanno elementi con risvolti negativi per quanto attiene alle soluzioni indicate per gli aspetti tecnico-operativi, si nutrono forti perplessità sulla forma e sulla sostanza dei metodi impiegati per le soluzioni afferenti all'ambito occupazionale. In definitiva, il parere positivo è subordinato ad una intesa che deve sopravvenire tra gli organi di governo e le rappresentanze sindacali (centrali e periferiche) degli enti su cui andrebbe ad incidere la riforma dell'area tecnico-industriale della Difesa.

Il senatore PALOMBO condivide l'esigenza di ristrutturare, ma teme che non si sia prestata sufficiente attenzione verso le preoccupazioni manifestate dalle organizzazioni sindacali, che hanno più volte segnalato l'assenza di informazioni più precise da parte del Governo in ordine al destino dei posti di lavoro. Si dichiara, quindi, perplesso sulle linee di fondo dell'esposizione del relatore e preannuncia parere contrario allo schema di decreto.

Il senatore DE GUIDI aderisce alla bozza di parere presentata dal relatore, specie per le conclusioni finali, ma auspica l'inserzione della parola «collaudo» alla prospettata nuova formulazione dell'articolo 1, per cui enti funzionali saranno da intendersi quelli preposti alla manutenzione, al collaudo e alla sperimentazione.

Il senatore RONCONI apprezza lo sforzo del relatore per venire incontro alle disparate e talora contrastanti esigenze; tuttavia, reputa essere troppo ampia la delega concessa al Governo e, a nome del Gruppo dei Cristiano Democratici Uniti, manifesta forti perplessità in ordine allo schema di decreto in titolo.

Il senatore DOLAZZA lamenta come il Governo non abbia fornito sufficienti dati; riconosce che molti stabilimenti militari in un recente passato erano fonte di una cattiva organizzazione del lavoro. Teme, comunque, uno spazio troppo ampio concesso al Governo e alla burocrazia ministeriale. Preannuncia la presentazione di un parere alternativo.

Il senatore UCCHIELLI esprime invece fiducia verso lo strumento agile e pragmatico della delega; ricorda che è stato il Parlamento ad avere liberamente deciso di affidare al Governo tale potestà e ricorda altresì che il Parlamento non ha affatto perso la possibilità di incidere sul contenuto dell'atto delegato.

Esprime apprezzamento verso le approfondite audizioni effettuate dalla Commissione e preannuncia un parere favorevole alle osservazioni prospettate dal relatore, giacchè si tengono in debito conto le esigenze occupazionali.

Il senatore RUSSO SPENA, preso spunto dagli incontri talora difficili e comunque sempre interessanti con le organizzazioni sindacali, sottolinea il disagio di dover affrontare in modo anomalo un problema così delicato come quello della ristrutturazione degli arsenali e degli stabilimenti militari: non contesta la legittimità della procedura, ma teme che la Commissione abbia esaurito la possibilità di controllare e di conoscere in maniera sufficiente. Chiede formalmente di sapere quali siano gli enti funzionali (e quali non) ed invita a prestare la massima attenzione verso una materia ad alto livello di sofferenza sociale. Ricorda al contempo che i sindacati territoriali hanno dimostrato di avere piani alternativi di ristrutturazione funzionale e manifesta il forte sospetto che non se ne sia tenuto affatto conto. Afferma che la Commissione è chiamata a votare su una cornice metodologica, ma vertendo la delega sul contenuto della riorganizzazione dell'area tecnico-industriale, il Parlamento deve essere messo in condizione di conoscere i contenuti dei futuri decreti ministeriali d'attuazione del decreto legislativo. Ritiene doveroso rafforzare le clausole di salvaguardia a favore del reimpiego del personale ed auspica, con riferimento all'articolo 4, comma 2, la previsione di approfondite ricerche di mercato e di studi per la riconversione: lo schema di decreto in esame difetta per la capacità di creare nuovi posti di lavoro alternativi.

Il senatore AGOSTINI chiede formalmente di essere messo a conoscenza di quali siano gli enti che il Governo dichiarerà funzionali.

Il senatore LORETO, ringraziati tutti i soggetti che con le audizioni hanno dato modo alla Commissione di innalzare il livello di conoscenza,

ritiene essere riduttiva la predisposizione di un unico studio governativo (quello sull'arsenale di Piacenza) e non sulle tante altre realtà italiane. Lamenta l'assenza di forme di controllo parlamentare sui futuri decreti ministeriali e teme esservi troppe poche garanzie per il personale in esubero. Pertanto, preannuncia un voto favorevole al parere ipotizzato dal relatore, a condizione però che sia menzionata la previsione di una informativa dal Governo al Parlamento prima della emanazione dei diversi decreti ministeriali e a condizione che sia programmato il reimpiego del personale contestualmente all'intervento di ristrutturazione.

Il senatore PELLICINI si dichiara turbato per il preoccupante contenuto dei 5 articoli e preannuncia pertanto parere contrario.

Il senatore MANFREDI si mostra perplesso sulla prima delle osservazioni prospettate dal relatore e chiede di esplicitare il contenuto dell'articolo 5 da modificare; concorda poi tendenzialmente con quanto dichiarato dal senatore Russo Spena e ribadisce il suo giudizio critico verso la indeterminatezza dell'articolato: infatti, i futuri decreti attuativi dell'emanando schema di decreto legislativo potranno portare ad esiti attualmente ignoti al Parlamento.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1997

133^a Seduta

Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

- (447) UCCHIELLI ed altri. Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica
- (884) CARPINELLI e SCIVOLETTO. Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica
- (1423) CARUSO Luigi. Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica
- (1522) MINARDO. Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica
- (1891) BOSI. Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore Cò, illustrando congiuntamente i provvedimenti in esame ricorda in primo luogo che la professione di geometra è attualmente regolata dal Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274, successivamente modificato dalle norme del Decreto legislativo luogotenenziale del 23 novembre 1994 n. 382 e dalla legge 7 marzo 1985 n. 75. Le attività di competenza del geometra sono individuate dall'articolo 16 del predetto Regio Decreto. Le disposizioni dettate dall'articolo 16 valgono al fine della delimitazione della professione dei geometri, ma non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni. Per quanto concerne la competenza in materia di edilizia civile la norma

prevede che il geometra possa effettuare la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili nonchè le attività connesse di misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili così individuate. La professione di perito industriale è regolata dal Regio Decreto 11 febbraio 1929, n.275, e, per quanto attiene all'organizzazione professionale della categoria, dal decreto luogotenenziale citato. Più recentemente la legge 2 febbraio 1990, n. 17, è intervenuta a disciplinare l'iscrizione all'albo, subordinandola, come per i geometri, al superamento di un esame di abilitazione. Il perito con specializzazione edile ha le stesse competenze previste per il geometra ed anche in questo caso le norme relative valgono a delimitare l'area di attività della professione di perito, ma non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni. Va altresì ricordato che l'articolo. 16 menzionato va ricondotto alla figura della norma regolamentare in senso stretto, resa dall'autorità governativa in attuazione della legge 24 giugno 1923 n. 1395 e in ottemperanza alla delega contenuta nell'articolo. 7 di tale legge. Tale delega, trattandosi di atto legislativo anteriore all'entrata in vigore della Carta Costituzionale, è stato ritenuto dalla Corte Suprema manifestamente non in contrasto con i principi di cui agli articoli 33 e 41 della Costituzione. Questa norma regolamentare del tutto conforme ai criteri posti dalla legge delegante (conformità peraltro sindacabile dal giudice ordinario ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E) è dunque tuttora operante tenuto conto che le successive leggi emanate per la disciplina delle opere edili in conglomerato cementizio e per le costruzioni in zone sismiche (vi inclusa la legge 2 febbraio 1974 n.64) non ha introdotto innovazioni circa gli specificati limiti delle attribuzioni professionali del geometra. Sulla base di tale normativa, la giurisprudenza di legittimità ordinaria in materia civile, con un orientamento complessivamente omogeneo, ha innanzitutto escluso che il geometra sia abilitato a progettare costruzioni in cemento armato, salvo che per le piccole costruzioni accessorie di natura rurale, con la conseguenza della nullità del rapporto tra il geometra e il cliente, trattandosi di norme imperative inderogabili. Si è sottolineato che in ogni caso tali opere non devono, per la loro destinazione, implicare pericolo per l'incolumità delle persone e non devono richiedere particolari operazioni di calcolo, e ciò conformemente a quanto dispone il richiamato articolo 16 alla lettera 1). Si è quindi escluso che il geometra possa progettare costruzioni civili comportanti la messa in opera di manufatti in cemento armato e in conglomerato cementizio cosiddetto prefabbricato semplice o armato che abbiano una funzione statica e interessino comunque l'incolumità delle persone. La giurisprudenza di legittimità in sede penale, chiamata a decidere sulla sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione ex articolo 348 del codice penale, ha operato una interpretazione meno rigorosa, trattandosi di applicare una sanzione penale, ed ha ritenuto che non sussistesse la preclusione assoluta a progettare opere civili in cemento armato, solo che si trattasse di costruzioni di modesta entità e che gli elementi costruttivi in cemento armato fossero limitati nel numero e in ogni caso non avessero funzione portante ai fini della statica delle costruzioni stesse. Per quanto invece riguardava le costruzioni a pannelli portanti, il geometra poteva solo dirigere la fase esecutiva di mero assemblaggio dei vari elementi, fermo restando il limite di competenza generale della costruzione civile di modesta entità. La competenza alla relazione dei piani di lottizzazione è stata generalmente esclusa dalla giurisprudenza di merito civile e da quella amministrativa, ritenendosi che gli strumenti urbanistici, sia primari che attuativi, richiedano una preparazione nella specifica materia urbanistica insussistente nell'ambito delle conoscenze del geometra.

Questo rapido «excursus» sull'attuale stato normativo delle competenze delle professioni in esame anche alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali largamente maggioritarie, non consente di interpretare la nuova delimitazione delle competenze dei geometri e dei periti edili contenuta nel disegno di legge n. 884 (che potrebbe essere assunto quale testo base per i lavori della Commissione) come una naturale evoluzione di un orientamento già presente nell'interpretazione giurisprudenziale, quale segno di un adeguamento della norma ad una realtà effettuale sempre più diffusa. L'adesione ad una simile impostazione, che pure ha attraversato il dibattito nelle precedenti legislature ed è stata anche alla base dell'illustrazione dei vari progetti di legge, rischia di apparire fuorviante perchè svilisce un elemento della proposta di riforma contenuta in quello stesso disegno di legge e cioè il nuovo riassetto dell'ordinamento professionale in relazione alle nuove competenze professionali, e dà invece per scontata una evoluzione per così dire «naturale» sia della preparazione che delle competenze.

È opportuno a questo punto ricordare che a norma dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1938 n. 897, il geometra non può esercitare la professione se non è iscritto all'albo. Con ordinanza del 23 marzo 1971 è stata sollevata dal Consiglio Nazionale dei Geometri la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 aprile 1969, n. 119 (il quale definisce abilitante l'esame a conclusione degli studi medi superiori) per contrasto con l'articolo 33, 5 comma della Costituzione. La Corte costituzionale con sentenza 15 marzo 1972, n. 43 ha respinto la questione non ritenendola fondata ed ha ammesso che per la professione di geometra era semmai il regolamento n. 274 del 1929 e in particolare l'articolo 4, che avrebbe dovuto essere messo a confronto con la Costituzione, in quanto prevedeva che per l'iscrizione all'albo fosse sufficiente avere conseguito il diploma. Con la legge 7 marzo 1985, n. 75, all'articolo 2 si prevede espressamente che, tra gli altri requisiti per l'iscrizione all'albo, è necessario il conseguimento dell'abilitazione professionale: essa è subordinata al conseguimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto e un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, o allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, e al superamento di un apposito esame di Stato. Analoga normativa è stata istituita con legge 2 febbraio 1990, n. 17 per i periti edili. Ciò ha indubbiamente rafforzato le garanzie a salvaguardia della professionalità degli operatori che in tal modo vengono posti in condizione di accedere alla libera professione con un'adeguata attività preparatoria teorico-pratica. Non si può tuttavia non evidenziare che l'attuale normativa riguardante le competenze dei geometri e dei periti edili (professioni da considerarsi equivalenti sotto il profilo del *curriculum* di studi e dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'esercizio professionale) contiene alcuni elementi di irrazionalità.

La legge n. 1086 del 1971 concernente «norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica» prevede che tali opere, espressamente definite nell'articolo 1, devono essere effettuate da un architetto, da un ingegnere e da un geometra nell'ambito delle rispettive competenze. Si è sempre interpretato il rinvio all'ambito di competenza del geometra come possibilità per quest'ultimo di effettuare progetti, comportanti l'uso del conglomerato cementizio armato, di sole opere rurali così come stabilito dall'articolo 16 de Regio Decreto n. 274 del 1929 e sempre che ciò non comportasse calcoli statici di particolare complessità e fosse esclusa, data la destinazione dell'opera, ogni pericolo per l'incolumità pubblica. È tuttavia affiorata in una parte della giurisprudenza la tesi secondo la quale anche per le modeste costruzioni civili valesse lo stesso principio, tesi peraltro minoritaria. Il mantenimento di una simile distinzione non appare oggi dotata di coerenza, in quanto non si comprende perchè ciò che è consentito nell'ambito di una costruzione rurale non dovrebbe essere consentito per una costruzione civile soprattutto se rimane ferma la regola sancita dall'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971 che assegna in via esclusiva agli ingegneri e agli architetti, iscritti all'albo da almeno dieci anni, che non siano intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione o esecuzione dell'opera, il compito di effettuare il collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato a garanzia della sicurezza collettiva. Bene quest'ultimo la cui tutela viene assegnata al controllo del Genio civile, destinatario delle verifiche sulla concreta effettuazione del collaudo medesimo. Il disegno di legge sopra ricordato imbocca questa strada e, nel superamento della anacronistica dicotomia tra le opere rurali e opere civili, mantiene ferma la regola della competenza esclusiva di ingegneri e architetti sul collaudo statico, richiamando espressamente la normativa della legge n. 1086 del 1971 e le competenze previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, relativa agli edifici vincolati, la quale assegna al Governo, tramite il Ministero competente e gli organi ad esso collegati, il controllo relativo alla conservazione, all'integrità e alla sicurezza delle cose che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico. Il superamento della dicotomia avviene tramite il riconoscimento di una competenza per così dire unitaria ricomprendente sia la costruzione che la ristrutturazione o l'ampliamento nonchè il collaudo statico, con la precisazione sopra richiamata, di edifici di qualsivoglia natura che, in zona non sismica, non si sviluppino oltre tre piani fuori terra con un piano seminterrato o interrato, e, in zona sismica, oltre due piani fuori terra con un piano seminterrato o interrato. Per quanto concerne gli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, viene riconosciuta una competenza limitata al posizionamento interno ed esterno che esclude ogni attività di calcolo relativo al dimensionamento, in quanto attività richiedenti conoscenze specifiche estranee al curriculum professionale del geometra o del perito. Come è noto, una

ulteriore contraddizione, evidenziata dalla giurisprudenza, per delineare i confini della competenza dei geometri (operazione ermeneutica resa difficile proprio dalla genericità della dizione adottata dal legislatore facente riferimento alla modestia della costruzione civile e che implica, al di là delle enunciazioni di principio generali della Suprema Corte, nella giurisprudenza di merito oscillazioni di non poco rilievo sulle caratteristiche costruttive dell'opera al fine di escluderle o includerle nella competenza professionale) era costituita dal fatto che si doveva escludere la competenza del geometra anche quando l'effettivo calcolo e la direzione delle opere in cemento armato con funzione statica fossero state eseguite, su richiesta del geometra stesso, da un ingegnere non delegato dal committente. Si motivava sostenendo che, trattandosi di incombenze che dovevano essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto personale, sul quale gravavano le relative responsabilità, la progettazione e la direzione dell'opera da parte del geometra doveva comunque ritenersi illegittima. Questa incongruenza, che in qualche modo confliggeva pure con il principio della collaborazione tra professionisti nell'ambito delle competenze di ciascuno, viene superata dall'articolo 2, comma secondo, del disegno di legge n. 884 laddove si stabilisce che la progettazione e la direzione dei lavori sono di competenza dei geometri e dei periti anche oltre i limiti stabiliti dalla legge medesima all'articolo 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato. In ogni caso il collaudo statico per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, sia che si tratti di opere di competenza del geometra, sia che si tratti di opere per la cui progettazione e direzione sia competente oltre i limiti, ma con l'indispensabile supporto dell'ingegnere o dell'architetto che effettua i calcoli statici, deve essere effettuato secondo la normativa di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086. Così come sono salve le competenze tutte stabilite per gli edifici vincolati dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Per quanto concerne la materia urbanistica viene assegnata una competenza limitata alla formazione dei piani di lottizzazione, che intervengono in attuazione degli strumenti urbanistici generali (piani regolatori generali, piani di salvaguardia, norme di attuazione e quant'altro). Non tutti i piani di lottizzazione, ma solo quelli che non superano un ettaro di superficie e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, qualora esso superi la misura di un ettaro. Fatte salve le competenze stabilite dalle altre disposizioni vigenti in materia, viene altresì riconosciuta una competenza per la sola direzione dei cantieri di strutture anche prefabbricate in cemento armato e metalliche, anche se progettate da tecnici laureati, nonchè l'estimo dei millesimi delle parti comuni di edifici condominiali, la loro amministrazione o l'amministrazione di cose mobili o immobili, anche quando si tratti di procedure di esproprio privato o pubblico o di accertamenti catastali. Elemento qualificante del disegno di legge è la previsione di una nuova normativa per l'iscrizione all'albo professionale. L'istituzione del diploma universitario di durata triennale e il riconoscimento dei corsi universitari triennali, già avviati alla data di entrata in vigore della legge consentirà di garantire una preparazione professionale in tutti i settori di competenza disciplinati dalla nuova legge e da quelle previgenti. La complessiva disciplina dell'ordinamento della professione di geometra e perito edile sarà affidata ad uno o più decreti legislativi, nell'ambito della più generale disciplina delle professioni attualmente allo studio del Ministero di grazia e giustizia, che dovranno conformarsi ai criteri guida così individuati: l'iscrizione all'albo sarà consentita ai diplomati presso un istituto tecnico, ai sensi della disciplina vigente, dopo avere altresì conseguito il diploma universitario ed avere effettuato un anno di pratica professionale ovvero di tirocinio alternativo anche durante il corso del diploma universitario medesimo, con conseguimento finale della abilitazione professionale. Tutti coloro che, prima della istituzione del diploma universitaro, hanno conseguito l'abilitazione professionale secondo quanto stabilito dell'articolo 2, secondo comma, della legge 7 marzo 1975, n. 75, e secondo quanto disposto dalla legge 2 febbraio 1990, n. 17 per i periti, potranno esercitare la libera professione, così come dovrà essere garantita a tutti coloro che hanno iniziato il periodo di pratica biennale o l'attività tecnica subordinata previste per sostenere l'esame di abilitazione, la possibilità di iscriversi all'albo secondo la vecchia normativa dopo avere superato l'esame di abilitazione. Si tratta quindi del riassetto complessivo dell'ordinamento che, salvaguardando l'esercizio della libera professionale per coloro che hanno gli attuali requisiti di legge prima della istituzione dei corsi per il conseguimento del diploma di laurea, intende raggiungere l'obiettivo di una piena qualificazione professionale attraverso corsi universitari che dovranno altresì consentire l'effettuazione di un tirocinio durante il corso, da valere come equipollente della pratica di un anno dopo il conseguimento del diploma. Ciò consentirà di rendere il periodo complessivo necessario per acquisire l'abilitazione all'esercizio della libera professione pari a tre anni, rispetto ai due attuali di pratica professionale presso uno studio, ma inquadrando a livello universitario il curriculum preparatorio all'abilitazione.

Il disegno di legge n. 884 in particolare si prefigge pertanto di realizzare il riassetto complessivo della professione puntando alla qualificazione professionale nell'ambito di una maggiore chiarezza normativa in ordine alle competenze. Tuttavia alcune considerazioni si impongono. In primo luogo desta perplessità la nuova competenza in materia urbanistica che appare non sufficientemente trattata nel curriculum di studi del geometra, così come le competenze in materia di costruzioni civili in zone sismiche che, per la peculiarità della conformazione territoriale su cui insistono le opere, appaiono un ampliamento di competenze che rischia di travalicare nell'ambito delle conoscenze proprie degli ingegneri e degli architetti. Infine, il riassetto dell'ordinamento professionale con l'istituzione dei corsi universitari triennali istituiti presso le facoltà di ingegneria e architettura può creare una commistione e una sovrapposizione tra diverse figure professionali, che rischia di creare l'ibrida figura del geometra-ingegnere creata quasi a giustificazione delle nuove competenze che, peraltro, verrebbero già ora esercitate senza avere il bagaglio culturale risultante dal compimento degli studi previsti per il conseguimento del diploma universitario. È pertanto opportuno che una simile riforma venga inquadrata nel contesto del riassetto complessivo degli ordinamenti professionali e dei corrispondenti studi universitari, che è allo studio del Governo e che dovrà investire l'insieme delle figure libere professionali. Si tratta quindi di verificare se una anticipazione relativa alla sola figura del geometra possa vanificare l'intero complesso degli interventi e, in qualche misura, condizionare le scelte complessive soprattutto in una materia in cui la sovrapposizione delle competenze rappresenta un pericolo reale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di *Addendum* al contratto di programma 1994-2000 stipulato con le Ferrovie dello Stato Spa (n. 167)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238: esame e rinvio) (R139 b00, C08^a, 0012^o)

Il relatore, senatore CARPINELLI, rinviando per gli aspetti di dettaglio riguardanti il provvedimento in titolo alla relazione di accompagnamento dello stesso, sottolinea che i finanziamenti cui il documento si riferisce integrano il contratto di programma delle Ferrovie dello stato spa con lo Stato valido fino all'anno 2000. Fa quindi presente che dei 7.286 miliardi che l'Addendum prende in esame il 25 per cento è destinato agli interventi sulle tratte trasversali e al settore dell'intermodalità, il 25 per cento ad interventi nel settore dell'Alta velocità, il 35 per cento ad interventi nelle tratte ferroviarie delle regioni meridionali e il 15 per cento ad interventi da definire. La specificazione del tipo di interventi, correlato al quantum di investimenti, va incontro ad una precisa richiesta di questo ramo del Parlamento avanzata al momento dell'espressione del parere (contrario) della Commissione lavori pubblici sul contratto di programma, durante la scorsa Legislatura. In quell'occasione la Commissione stigmatizzava infatti, tra le altre cose, l'assenza di una precisa definizione degli investimenti.

In merito poi al provvedimento ricorda che il 35 per cento dei finanziamenti destinati al Mezzogiorno sono frutto di uno specifico accordo concluso nel 1996 con gli enti territoriali e che analoga procedura è stata adottata anche per gli interventi programmati nelle regioni del Centro-Nord. Sottolinea infine come le Ferrovie dello Stato S.p.A. abbiano elaborato all'interno della relazione di accompagnamento all'Addendum un'analisi di redditività finanziaria degli investimenti elaborata sulla scorta di tre indici: il valore attuale netto degli interventi, il tasso interno di rendimento e il tasso riguardante il margine di operatività degli interventi stessi. Questa analisi fornisce una valutazione dell'impatto degli investimenti programmati sul bilancio delle Ferrovie dello Stato e sui rapporti di questo bilancio con i trasferimenti dell'azionista pubblico. A tal proposito è da rilevare che in merito ad alcuni interventi di poten-

ziamento infrastrutturale come quelli riguardanti il raddoppio di alcune tratte (ad esempio nella direttrice Caserta-Foggia il raddoppio della tratta Orsara-Cervaro, oppure nella direttrice Palermo-Messina-Catania il raddoppio della tratta Fiumetorto-Cefalù) mentre si ha un aumento del tasso relativo al margine di operatività si ha un impatto negativo sul piano della redditività degli interventi. Il Parlamento dovrà pertanto valutare – nel vigilare sull'applicazione del contratto di programma e nell'attuazione degli investimenti previsti dal documento in esame – quali sono i costi di natura sociale che debbono essere sostenuti nel contemperamento degli interessi di natura finanziaria della società FS da un lato e il beneficio che gli utenti e la collettività potranno ricavare da tali interventi. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole che potrà essere corredato dalle osservazioni che scaturiranno dal dibattito.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore CASTELLI, il quale esprime preliminarmente perplessità sull'utilizzazione di indici di rendimento sociale, poichè questi concetti non hanno un fondamento in alcuna teoria economica. Ricorda poi che la Commissione Trasporti dell'altro ramo del Parlamento aveva a suo tempo espresso un parere favorevole sul contratto di programma a condizione che fossero recepite talune indicazioni precise. Quella Commissione, quindi, per senso di responsabilità ed al fine di non bloccare gli investimenti in infrastrutture, decise di esprimere un parere favorevole (mentre il parere di questa Commissione fu contrario), ma condizionandolo al rispetto dei suoi suggerimenti. Tra questi, in particolare, vi era l'impegno del Governo ad utilizzare le risorse della legge finanziaria per il 1996 sulla direttrice Torino-Lione, sui valichi di frontiera, in particolare il Gottardo, sul quadruplicamento della linea Milano-Venezia, sull'avvio dello studio di fattibilità per la Venezia-Trieste, nonchè sul potenziamento della Pontremolese e della Orte-Falconara. Successivamente, con un emendamento approvato in sede di esame della legge finanziaria per il 1996, tali intendimenti furono recepiti a livello normativo. Si operò cioè una suddivisione delle risorse diretta a quei precisi interventi. Ora, il documento in esame ignora palesemente il parere reso dalla Commissione Trasporti della Camera dei deputati, destinando il 69% delle risorse al Sud, il 18% al Nord e il 12% al Centro.

Oltretutto, i raddoppi non migliorano l'efficienza della rete, ma servono solo a far transitare un maggior numero di treni, senza garantire la velocizzazione. La situazione peggiora se si vanno a raddoppiare linee per le quali non è necessario questo tipo di intervento. Complessivamente, rispetto a quanto stabilito dalla legge finanziaria, il Nord viene privato di ben mille miliardi.

Ricorda poi che nel citato parere veniva raccomandato alle ferrovie dello Stato di introdurre nel contratto di programma una tabella E sulla redditività degli investimenti. Tale tabella non è stata poi riprodotta in quella sede, ma risulta oggi riproposta nell'*Addendum* in una nuova forma. Da tale analisi risulta chiaro che se le Ferrovie dello Stato S.p.A.

sono costrette ad investire – per vincoli normativi – in opere non redditizie, esse non saranno poi in grado di far quadrare i conti di bilancio. Purtroppo, il documento in esame contribuisce a peggiorare il conto economico della società.

Per le suesposte ragioni, avverte che la posizione del suo Gruppo sarà decisamente contraria.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1997

124^a seduta

Presidenza del Presidente SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee: favorevole con osservazioni)

 $(R142\ 003,\ C23^a,\ 0005^\circ)$

Il relatore CORTIANA riferisce alla Commissione sui profili di competenza del Documento in esame, ricordando brevemente come il rafforzamento del processo di integrazione europea, al quale l'Italia sta partecipando attivamente, è stato affrontato in modo ancora interlocutorio alla Conferenza intergovernativa di Amsterdam. Soffermandosi in particolare sui problemi dell'agricoltura italiana, fa rilevare come le modalità con cui viene affrontata la problematica agricola denota elementi di vulnerabilità della posizione italiana, sul piano internazionale, terreno sul quale l'attuale compagine di Governo sta recuperando posizioni a difesa del settore. Peraltro, il processo di liberalizzazione dei mercati agricoli si snoda secondo linee di sviluppo, anche contraddittorie, giacchè la liberalizzazione riguarda prevalentemente le produzioni mediterranee, mentre vengono mantenuti in vita quei meccanismi di contingentamento produttivo, che tutelano prevalentemente le produzioni continentali (come denota lo squilibrio del settore lattiero). La Presidenza di turno nel primo semestre 1997 ha poi preferito privilegiare, piuttosto che la discussione delle varie O.C.M., i temi della adesione dei PECO e il settore delle relazioni commerciali con i Paesi terzi. Il relatore richiama quindi l'attenzione della Commissione sull'esigenza di affrontare, in particolare in sede comunitaria, i problemi dei vari settori agricoli, anche alla luce dei forti divari nei costi di produzione, al fine di garantire adeguati *standard* qualitativi. In tale ottica osserva che vanno presi in esame gli scenari che si delineano con la nuova «Agenda 2000», recentemente presentata, anche alla luce delle molte questioni aperte per vari comparti produttivi; in particolare per l'O.C.M. olio, ricorda che il Governo italiano ha fortemente contrastato il nuovo modello di sostegno «a pianta», pur se la discussione non è ancora approdata ad una soluzione definitiva.

Ritiene pertanto che, nel parere alla Giunta per gli affari europei, sia opportuno sottolineare preliminarmente l'esigenza di garantire uniformità nelle linee guida della PAC in ordine alle prospettive di liberalizzazione dei mercati agricoli, che deve coinvolgere tutti i settori produttivi e non soltanto le produzioni mediterranee; ribadisce l'esigenza di attuare opportuni controlli sugli *standard* qualitativi, anche tenuto conto della crescente intensificazione dei rapporti commerciali internazionali; e ritiene che vada valorizzato l'importante ruolo, svolto dal settore agricolo, per la manutenzione del paesaggio e delle caratteristiche antropologiche e culturali dei territori agricoli, anche ai fini della tutela dell'ambiente e dello sviluppo delle prospettive turistiche e di agriturismo, e richiama infine l'attenzione sui problemi del settore della pesca.

Si apre il dibattito.

Il senatore CUSIMANO osserva preliminarmente che il tasso di trasposizione delle direttive europee relative al mercato unico dell'Italia si colloca agli ultimi posti della graduatoria, pur rilevando che deve essere vista con favore ogni iniziativa volta ad integrare i lavoratori nella nuova Europa sociale, al fine di combattere la disoccupazione e incrementare i posti di lavoro. Quanto ai problemi del settore agricolo, le prospettive di ampliamento verso i Paesi PECO e le nuove fasi di negoziazione dell'Organizzazione Mondiale di Commercio (O.M.C.), richiedono la massima attenzione verso i problemi dell'agricoltura e di quella meridionale in particolare; ritiene indispensabile il mantenimento del regime dei premi per la sopravvivenza del settore della tabacchicoltura e, quanto alle ipotesi di riforma dell'O.C.M. olio, ricorda la posizione nettamente contraria assunta da tutte le organizzazioni agricole, mentre ribadisce l'opinione, già sostenuta, sull'esigenza di abolire le quote per il settore lattiero-caseario e di alzare il tetto produttivo. Nel convenire sull'osservazione circa gli effetti distorsivi della PAC, nel caso in cui la liberalizzazione si applichi per i soli prodotti mediterranei, si sofferma sui problemi di utilizzo dei fondi strutturali, per i quali, da un lato il Governo non stanzia tutte le somme necessarie e dall'altro le regioni procedono con notevoli ritardi. Si sofferma quindi sui problemi nei rapporti commerciali con i Paesi dell'area del Mediterraneo (come denota il riferimento ai rapporti con l'Egitto contenuto nel Documento in esame) sottolineando l'esigenza di ripartire fra tutti i Paesi membri i costi che implica una politica di apertura verso l'area mediterranea. Dopo aver invitato il Governo a procedere tempestivamente agli adempimenti richiesti dal quarto P.O.P. per il settore della pesca e a tutelare adeguatamente il settore, ritiene di potere esprimere un orientamento di cauta attesa.

Il senatore BETTAMIO conviene con la posizione espressa dal senatore Cusimano, osservando che il Documento in esame riflette una duplice ottica, di compiacimento per alcuni risultati conseguiti (ad esempio per il riso ed il tabacco), mentre non possono che destare preoccupazioni i riferimenti in materia di ampliamento verso Est e di apertura di un nuovo *round* negoziale. Nel convenire sulla esigenza di adeguati *standard* qualitativi, sostenuta dal relatore, ribadisce la convinzione che va elaborata una strategia a tutela dell'agricoltura mediterranea, al fine di identificare politiche nazionali di lungo periodo per dare un assetto veramente competitivo a tale settore e, in tale ottica, invita a riprendere l'ipotesi già avanzata di un dibattito parlamentare su tali questioni.

Il senatore PIATTI rileva che il dibattito ha visto l'impegno delle varie parti politiche favorevoli a procedere nel processo di integrazione europea, pur osservando che effettivamente i problemi posti dall'apertura verso i Paesi PECO e dai negoziati della O.M.C. rendono più visibile un contenzioso già in atto, per il quale vanno ricostruiti scenari di lungo periodo e strategie di alleanze, per evitare liberalizzazioni a senso unico, i cui costi debbono essere affrontati da tutti i Paesi dell'Unione.

Condivide l'orientamento favorevole espresso dal relatore e il tenore delle osservazioni esposte, dichiarando altresì di convenire sull'esigenza di affrontare i problemi posti dall'«Agenda 2000»; richiama infine l'attenzione della Commissione sui problemi della competitività e dei divari fra i costi dei fattori di produzione in Italia rispetto ai costi medi europei, ricordando che tale questione è stata affrontata con un emendamento, di iniziativa del presidente Scivoletto, accolto all'A.S. 2793, volto a impegnare il Governo su tale importante terreno; condivide infine le considerazioni e la sollecitazione del senatore Bettamio.

Il senatore BUCCI ricorda che le problematiche emerse dal dibattito erano state già affrontate nella riunione di Varsavia dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione, in cui solo all'ultimo non ha prevalso la tesi per un'integrale apertura dei mercati dei prodotti agricoli. Il Documento in esame ha però un'impostazione debole, in quanto riflette la posizione «difensiva» assunta dal Governo: peraltro, è necessario un forte impegno a favore del settore primario, se si vuole evitare che, negli interscambi commerciali, venga penalizzato a favore delle produzioni tecnologicamente più avanzate e industriali. Si sofferma quindi sui diversi costi di produzione, alla base dei vantaggi competitivi di cui godono alcuni Paesi anche extracomunitari, sottolineando come anche tale divario penalizzi prevalentemente l'agricoltura meridionale. Conclusivamente, ribadisce che la mancanza di un'elaborazione strategica non può che generare una visione pessimistica circa i contraccolpi che subirà l'agricoltura italiana.

Il senatore PREDA condivide la relazione del relatore che ha messo in luce l'esistenza di due diverse agricolture: un'agricoltura in grado di produrre reddito e pienamente competitiva e un'agricoltura, importante sotto l'aspetto della conservazione dell'ambiente e del territorio, ma che rischia, in assenza di adeguati interventi, anche sul piano comunitario, di essere messa fuori mercato, con perdita di notevoli posti di lavoro. Nel richiamarsi ad un recente studio del CNEL, sui fattori di competitività del settore primario, ribadisce l'esigenza di identificare strategie anche per le piccole imprese, ricordando che, a differenza di quanto avvenuto in Francia, si registra un forte ritardo sulla concentrazione dell'offerta e anche sull'elaborazione in tema di organizzazioni produttive. Conviene, infine, sull'opportunità di una riflessione, a livello nazionale sull'agricoltura, per la quale andrebbero convocati quasi degli «Stati generali», per riportare pienamente al centro del dibattito economico i problemi del settore.

Il senatore BEDIN condivide pienamente l'illustrazione del relatore e sottolinea che il Documento in esame riguarda da un lato la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, ma dall'altra è focalizzato sul programma della Presidenza di turno: alla luce di tale considerazione ritiene estremamente opportuno un approfondimento di questi profili della politica comunitaria, anche attraverso l'elaborazione di rilievi critici in merito alle linee di politica seguite dalla Presidenza olandese (che ha preferito rinviare la discussione delle O.C.M. e privilegiare altri temi). Tenuto quindi conto dell'importanza di cominciare a considerare le questioni dell'Unione come vere questioni di «politica interna» e alla luce dello scenario delineato nell'«Agenda 2000» (cui ha fatto anche riferimento il senatore Piatti), richiama l'attenzione sull'opportunità che il Parlamento nazionale elabori indirizzi in materia di recepimento delle direttive europee, ricordando che il Senato ha da tempo approvato il disegno di legge comunitaria, all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Quanto poi ai problemi dell'«Agenda 2000», vanno valutate le prospettive implicate dal coinvolgimento del fianco Sud del Mediterraneo in un pieno processo di pacificazione, stabilendo contestualmente adeguate misure compensative per le produzioni eventualmente danneggiate.

Il senatore SARACCO osserva che il dibattito ha offerto spunti molto interessanti per una riflessione complessiva sui temi di politica comunitaria ed agricola in particolare e dichiara di condividere l'orientamento del relatore e le considerazioni sulle due agricolture svolte dal senatore Preda. Dopo aver quindi ricordato l'esigenza di una equa distribuzione delle innovazioni normative in materia fiscale, ribadisce la necessità di puntare sullo sviluppo di qualità, tutelando anche le risorse idriche, come risorse strategiche.

Il Presidente SCIVOLETTO, espresso pieno consenso alla relazione del relatore, osserva che l'ampio dibattito svoltosi ha evidenziato elementi importanti di «sintesi» nelle varie posizioni, che potrebbero consentire di identificare punti comuni per la elaborazione di strategie di governo del settore, al di là delle maggioranze di volta in volta alla guida del Paese.

Osserva quindi che solo ponendo la questione agricola come questione strategica per lo sviluppo dell'economia nazionale, sarà possibile assicurare adeguato sostegno alle posizioni del Governo, anche in sede comunitaria. Quanto poi alle prospettive di globalizzazione dei mercati (evocate dal riferimento ai rapporti commerciali con l'Egitto) ricorda come la questione sia stata già discussa in occasione del parere sull'accordo con il Marocco e ribadisce la convinzione che, quando tale questione verrà discussa dall'Assemblea del Senato, sarà indispensabile identificare le strade per proporre misure compensative adeguate; richiamata anche la questione sollevata in materia di utilizzo del bromuro di metile (per il quale ai Paesi industrializzati è stata prevista una scadenza molto anticipata rispetto ad altre aree del pianeta), ribadisce che l'allargamento anche sul fronte mediterraneo non può che richiedere l'elaborazione di una strategia complessiva che tenga conto delle esigenze di tutte le agricolture nazionali, anche attraverso il rafforzamento della partecipazione del responsabile delle politiche agricole nazionali, nelle varie fasi di negoziazione. Quanto poi al problema dei costi di produzione, si richiama all'iniziativa assunta in sede di collegato e accolta dalla Commissione bilancio, osservando altresì che va affrontato il problema del superamento delle quote produttive, anche alla luce delle osservazioni svolte nella recente Conferenza mondiale della FAO sull'alimentazione, in cui è stata sottolineata la contraddittorietà fra la difesa dei contingentamenti produttivi e la domanda crescente di prodotti alimentari su scala mondiale. Ritiene infine opportuno un approfondimento in Commissione, anche con la presenza del Ministro, sui temi relativi all'«Agenda 2000».

Nessun altro chiedendo di parlare il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il sottosegretario BORRONI, nel rilevare come il dibattito, assai interessante, svoltosi abbia focalizzato più che i problemi del semestre appena trascorso, le prospettive di sviluppo del settore, sottolinea che, a suo avviso, l'Italia non ha assunto un atteggiamento difensivo, avendo conseguito concreti risultati, per esempio per il settore del riso e che il Governo ha elaborato proposte sia per l'O.C.M. latte, che per l'olio e la carne. Assicura, comunque, disponibilità ad un confronto in Commissione sui temi dell'«Agenda 2000» nella convinzione dell'utilità di pervenire ad una posizione il più possibile unitaria.

Il relatore CORTIANA ringrazia tutti i Senatori intervenuti nel dibattito e rileva che le stesse osservazioni svolte dal senatore Cusimano in ordine ad alcune premesse politiche del Documento in esame, danno il segno di un comune denominatore condiviso dalle varie parti politiche. Nel far rilevare come l'Italia si collochi in una posizione di «cerniera» rispetto alle produzioni mediterranee, ritiene vadano valorizzate le potenzialità positive della globalizzazione anche attraverso adeguati bilanciamenti e si sofferma quindi sulla questione della brevettabilità delle sementi, richiamando l'attenzione sul documento conclusivo, approvato dalla Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento, in materia di biotecnologie, settore per il quale il Paese deve adeguare la propria legislazione. Conclusivamente ribadisce l'esigenza di elaborare un'identità comune e quindi una nuova politica europea per il settore agricolo, al fine di gestire l'attuale fase di transizione e, nel convenire sull'esigenza di approfondire i temi dell'«Agenda 2000», ribadisce la proposta di parere favorevole con le osservazioni la lui formulate e nei termini emersi dal dibattito.

Dopo una dichiarazione di astensione dei senatori CUSIMANO, MINARDO, BUCCI e ANTOLINI, la Commissione conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C09^a, 0054^o)

Il senatore CUSIMANO, in relazione ad una recente affermazione del ministro Pinto sull'entità delle risorse accantonate quali regolazioni debitorie nella Tabella A dei nuovi documenti di bilancio per la gestione degli ammassi e a recenti notizie apparse sulla stampa (in ordine all'eventualità che tali risorse possano anche ricomprendere crediti vantati dalla Federconsorzi e dalle banche), ritiene opportuno che, prima di procedere all'illustrazione degli emendamenti relativi ai consorzi agrari, il Ministro per le politiche agricole fornisca un chiarimento su tale importante questione; si dichiara assolutamente contrario ad assicurare risorse ad altri soggetti al di fuori dei consorzi agrari, i cui crediti nei confronti dello Stato per la gestione degli ammassi costituiscono somme dovute, documentate e registrate dalla stessa Corte dei conti, laddove sui crediti vantati dal *pool* di banche sarebbero invece in corso accertamenti ed indagini.

Il senatore PIATTI dichiara di condividere la richiesta del senatore Cusimano, ricordando di essere firmatario di alcune proposte emendative che miravano proprio a ridurre, conseguentemente, le somme accantonate per tale finalità e condivide altresì l'esigenza di un chiarimento su una questione che può essere frutto di un mero fraintendimento.

Richiama inoltre l'attenzione della Commissione e del Rappresentante del Governo sulla prossima scadenza relativa ai fitti agrari e, tenuto conto dell'esigenza di evitare l'ennesima proroga, anche alla luce delle proposte in discussione presso l'altro ramo del Parlamento, invita la Commissione a valutare le modalità per trasmettere questa sollecitazione al Governo (al quale, a suo avviso, si potrebbe prospettare l'ipotesi di una mera sospensione tecnica della scadenza dei contratti).

Il senatore PREDA si associa alla richiesta relativa ad un chiarimento da parte del ministro Pinto, in ordine alle questioni evocate in tema di gestione degli ammassi.

Il senatore BARRILE, facendo riferimento ai risultati di accertamenti, a suo avviso contestabili, svolti presso aziende di allevamento ovicaprino, sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno di un'interrogazione a suo tempo presentata sulla questione.

Il presidente SCIVOLETTO assicura che si farà carico di trasmettere al ministro Pinto l'invito a partecipare alla seduta di domani per i chiarimenti richiesti, intendendosi che, ove ciò non sia possibile, la seduta, già convocata alle ore 15, verrà conseguentemente sconvocata. Assicura altresì che la questione evocata dal senatore Piatti, in tema di contratti agrari, come pure quella prospettata dal senatore Barrile, potranno essere esaminate nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,40.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1997

108^a Seduta

Presidenza del Presidente CAPONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Enrico TESTA, presidente, il dottor Francesco TATÒ, amministratore delegato e il dottor Claudio PIOGGI, direttore generale dell'Enel accompagnati dall'ingegner Giuseppe CARTA e dai dottori Piero CELLI, Gianfranco LA PORTA, Stefano LUCCHINI, Romolo PARADISO, Massimo ROMANO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, C10^a, 0016^o)

Il presidente CAPONI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla trasparenza delle tariffe elettriche: audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato dell'Enel (R048 000, C10ª, 0002°)

Il presidente CAPONI, dopo un breve indirizzo di saluto, dà lettura di una lettera del senatore Micele, che espone le motivazioni che lo inducono a non partecipare alla seduta odierna, in segno di protesta per il comportamento tenuto dal dottor Tatò in occasione della sua visita in Basilicata del 31 ottobre. I vertici aziendali dell'Enel devono convincersi della necessità di recuperare, nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuno, un rapporto corretto e positivo con i soggetti istituzionali e sociali legittimati a rappresentare le istanze delle popolazioni della regione e dei lavoratori. Il presidente passa quindi ad illustrare le motivazioni della audizione e dà la parola ai rappresentanti dell'Enel.

Il dottor TESTA, in relazione alla lettera del senatore Micele, ricorda le ragioni della recente visita in Basilicata dei vertici dell'Enel e, circa lo spiacevole incidente verificatosi in quell'occasione, segnala come l'amministratore delegato dell'Enel abbia fatto tempestivamente pervenire una lettera di scuse. Ribadisce quindi come, intenzione dell'Enel, sia sempre stata quella di rafforzare il rapporto con gli enti e le realtà sociali locali.

Interviene quindi il dottor TATÒ il quale si sofferma preliminarmente sulla situazione energetica nazionale, che registra una tendenza dei consumi a crescere meno del prodotto interno lordo, in linea peraltro con quanto avviene negli altri paesi industrialmente avanzati, mentre la quota dei produttori indipendenti è destinata a crescere da qui al 2000. Se all'attuale dirigenza dell'Enel viene imputato di aver ridotto gli investimenti, vi è da rilevare, invece, che essi erano in calo già precedentemente per ragioni obiettive. Il piano di investimenti dell'azienda prevede, per gli anni a venire, un *mix* che favorirà i settori della distribuzione e della trasmissione (pur dipendente, quest'ultimo, da processi autorizzatori), con l'obiettivo di perseguire un miglioramento del servizio.

L'amministratore delegato dell'Enel si sofferma, quindi, sui vincoli e sulle «strettoie» che vanno rimossi, sottolineando come alcune tensioni siano inevitabili nel periodo di transizione in atto. Passa poi ad analizzazione il processo di riorganizzazione aziendale in corso, con cui si è teso ad anticipare la liberalizzazione del mercato attraverso una complessiva revisione dell'assetto territoriale. Quanto alle decisioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas – di per sè condivisibili – rileva come esse richiedano da parte dell'azienda un recupero di efficienza. In tale quadro si sofferma sulle motivazioni che hanno orientato la decisione di non procedere oltre nel ritiro delle eccedenze degli autoproduttori, nonchè su quella relativa ai contratti di fornitura che prevedevano l'interrompibilità dei contratti di erogazione, richiamando l'attenzione sul fatto che, a decorrere dal 1992, non si siano praticamente riscontrate richieste di interruzione. Il mantenimento della situazione in atto, quindi, avrebbe comportato forti distorsioni del mercato e danni per l'economicità aziendale.

Passa quindi a considerare le prospettive future: la prevedibile riduzione della quota dell'Enel sia sul mercato libero che su quello vincolato dell'energia elettrica determinerebbe di per sè una riduzione degli investimenti e dell'occupazione. Onde evitare questi effetti si è definito un piano di diversificazione produttiva, intraprendendo la strada delle al-

leanze sia sul piano nazionale che su quello internazionale. Si è cioè ritenuto di contrastare gli effetti negativi prevedibili attraverso nuovi sviluppi del *core business* e la valorizzazione degli *assests*. Quanto ai criteri di scelta dei *partners*, tiene a precisare che essi sono stati unicamente guidati da obiettivi di valorizzazione dell'azienda e di creazione di soggetti credibili e competitivi. Un'altra possibilità per contrastare la caduta degli investimenti e dell'occupazione è stata individuata nell'utilizzazione degli impianti per la termocombustione dei rifiuti con l'obiettivo di offrire al paese un ulteriore servizio nel rispetto dell'ambiente e di contribuire a bonificare il mercato dalla presenza della malavita organizzata.

Il dottor Tatò si sofferma poi dettagliatamente sui progetti nel campo della trasmissione e della distribuzione, per la quale è stata costituita una società per l'illuminazione pubblica. L'Enel pensa anche di estendere la propria attività al campo delle telecomunicazioni, con l'intento di sviluppare una grande dorsale di comunicazione a fibre ottiche che si ponga come alternativa alla Telecom nel campo della telefonia fissa. Ha individuato, inoltre, possibilità di sviluppo nel campo dell'informatica, dell'ingegneria, dell'approvvigionamento idrico e della distribuzione dell'acqua. Dopo aver ricordato che l'azienda sta investendo, nel 1997, 350 miliardi nella ricerca, mantendo così inalterato il livello di investimenti rispetto agli anni precedenti, si avvia alla conclusione, sottolineando come l'opera di riposizionamento delle attività dell'azienda si concentrerà nei settori dell'elettricità, delle fonti rinnovabili e dell'ambiente. Egli ritiene che le nuove opportunità le consentano di continuare ad offrire il proprio contributo allo sviluppo del paese anche nelle aree che il processo di riorganizzazione ha apparentemente penalizzato: si era infatti deciso di annunciare in Basilicata le linee di organizzazione del decentramento e della policentralità dell'Enel, avendo, peraltro, scelto tale regione come sede di una delle direzioni delle nuove attività previste nel piano industriale.

Il presidente CAPONI ritiene che dalla recente azione dell'Enel emerga una strategia complessiva verso la quale manifesta un generale apprezzamento. Più in particolare ritiene che gli interventi volti ad un contenimento dei costi di impresa siano condivisibili e, tuttavia, reputa necessario che questi si traducano in una evidente riduzione dei livelli tariffari che non vede, invece, ancora realizzata. Quanto al ruolo più complessivo dell'Enel nel sistema economico nazionale, ritiene necessaria la riconduzione dell'attività dell'ente in un disegno più generale di politica industriale; al riguardo, se va garantita e rispettata l'autonomia organizzativa e gestionale dell'ente elettrico nella sua veste di società per azioni, occorre che gli atti più incisivi e le scelte strategiche di politica industriale vengano previamente sottoposte all'esame degli organi politici, del Governo, cioè, e del Parlamento, anche al fine di evitare incidenti come quello verificatosi in Basilicata.

In conclusione, richiama gli impegni assunti dall'Enel in Umbria; al riguardo, chiede se permanga la volontà dell'ente di realizzare l'impianto di produzione di Pietrafitta e se siano previsti interventi sostituti-

vi a seguito della programmata soppressione della direzione di distretto.

Replica a quest'intervento il presidente TESTA che precisa, in primo luogo, come le tariffe elettriche siano diminuite negli ultimi anni di alcuni punti percentuali, essenzialmente a seguito della abolizione delle cosiddette quote di prezzo, e come sia stata proprio questa riduzione ad aver contribuito significativamente alla diminuzione del tasso d'inflazione.

Quanto al ruolo dell'Enel nello sviluppo industriale del paese, richiama le molte iniziative intraprese, come evidenziato dai piani industriali in più occasioni presentati ed illustrati nelle diverse sedi governative e parlamentari, e la intensa azione, perseguita – forse con metodi che sono apparsi talora bruschi – per la realizzazione di condizioni di maggiore efficienza del settore.

Seguono altre domande e richieste di chiarimenti dei senatori.

Il senatore Athos DE LUCA pone alcune questioni sull'azione dell'Enel per la riduzione delle emissioni inquinanti, sulla realizzazione degli impianti di termocombustione, sul risanamento della rete di distribuzione, sui progetti di miglioramento delle condizioni di trasparenza della bolletta elettrica, sui rapporti con le regioni e gli altri enti locali e l'impatto sull'occupazione della prevista ristrutturazione dell'ente. Chiede quindi chiarimenti circa la posizione dell'Enel relativamente alla realizzazione di una torre petrolifera nella rada di Civitavecchia e sulla congruenza di tale iniziativa con la progettata intenzione di utilizzare prevalentemente il metano quale combustibile per le centrali di Civitavecchia e di Montalto di Castro.

Il senatore TRAVAGLIA, nell'apprezzare l'attenzione rivolta nella esposizione illustrativa dei dirigenti dell'Enel alle esigenze di una economia concorrenziale e di mercato, ricorda la vicenda della fuoriuscita dell'Italia dal nucleare e chiede se possa rientrare, come auspica, nei piani dell'Enel un impegno attivo nella ricerca sulla energia nucleare da fusione, segnatamente nel progetto denominato Ignitor.

Il senatore ASCIUTTI dichiara di condividere le linee del piano industriale dell'ente, come illustrate dal dottor Tatò, ed in particolare apprezza l'impegno preannunciato di un ingresso dell'Enel nel servizio di erogazione di acqua potabile. Avanza invece alcuni rilievi sui progetti relativi alla termocombustione dei rifiuti, per la realizzazione dei quali ritiene necessario uno stretto raccordo con gli enti locali.

Quanto all'azione dell'Enel nei territori dell'Umbria, chiede alcuni chiarimenti in ordine alla realizzazione della centrale di Pietrafitta e circa le condizioni del servizio di erogazione di energia elettrica nei centri colpiti dalle recenti calamità.

Il senatore PALUMBO manifesta una piena soddisfazione per la esposizione del dottor Tatò e apprezza i chiarimenti forniti in relazione

alle polemiche sorte per la recente visita dei vertici dell'Enel in Basilicata. Auspica, quindi, che il rapporto fiduciario di piena collaborazione tra gli organi direttivi dell'Enel ed il Governo possa proseguire efficacemente e che l'Enel realizzi una piena valorizzazione del proprio patrimonio materiale e di conoscenze.

Il senatore PAPPALARDO si sofferma sulla necessità di governare in modo adeguato la difficile fase di transizione del settore elettrico, dal monopolio verso condizioni di mercato. Al riguardo richiama, oltre le fondamentali responsabilità del Parlamento e del Governo in materia di politica energetica, anche quelle dell'Enel che, se – giustamente – deve oggi comportarsi secondo logiche aziendali e di mercato, si trova tuttavia ancora in una posizione oggettiva di monopolio nello svolgimento di un servizio di pubblica utilità. Occorre dunque operare tenendo conto di tre esigenze: il rispetto delle compatibilità economiche ed aziendali dell'ente, la condizione oggettiva di monopolio in cui si trova l'Enel e i diritti degli utenti del servizio pubblico. Coerentemente con questa impostazione l'Enel dovrebbe evitare, come da taluni paventato, di utilizzare la propria posizione di monopolista per occupare quote di mercato e realizzare stabili posizioni dominanti in altri settori.

Quanto alla privatizzazione dell'ente elettrico, che a suo avviso dovrà essere preceduta da un adeguato processo di liberalizzazione del settore, chiede quali siano le modalità previste.

Il senatore SELLA di MONTELUCE chiede quali siano le previsioni riguardo alle tariffe elettriche, anche in funzione della concorrenzialità sul piano internazionale. Domanda inoltre come si intenda utilizzare il sistema di trasmissione elettrica per le telecomunicazioni e se in tal modo non si corra il rischio di creare un'ipoteca sulla futura privatizzazione. Con riferimento alle problematiche ambientali chiede a che punto sia la trasformazione in cavi sotterranei di quelli aerei, mentre con riguardo alla termodistruzione si pone il problema del tipo di processi che si pensa di utilizzare in Italia (sottolinea al riguardo come le resistenze dei comuni siano spesso funzione delle dimensioni degli impianti). Pone, quindi, un quesito relativo ai rapporti esistenti tra la cosiddetta «legge Galli» e la produzione di energia elettrica e sottolinea l'importanza del tema della privatizzazione, che dovrebbe interessare prioritariamente il dibattito in Commissione, chiedendo con quali velocità si stia muovendo in tale direzione.

Il senatore PONTONE si sofferma preliminarmente sui dati forniti dal dottor Tatò circa il piano di investimenti dell'Enel, chiedendo, poi, i motivi della mancata autorizzazione di una quota degli investimenti preventivati nel settore della trasmissione. Domanda, quindi, ai rappresentanti dell'Enel quale vantaggio – a loro parere – trarrà l'Italia dalla liberalizzazione del mercato elettrico e dalla privatizzazione dell'azienda. Chiede, inoltre, a chi facciano capo le decisioni circa la riorganizzazione aziendale e quali vantaggi si ritenga di trarne; domanda inoltre se e con quali tempi è prevedibile che saranno effettuati rimborsi agli utenti di

energia elettrica. Sottolinea infine l'importanza dell'illuminazione, in una città come Napoli, rilevandone le carenze.

Il senatore MACONI, nel rilevare il notevole impatto che il blocco degli investimenti dell'Enel produce sul settore elettromeccanico, chiede dettagli sulla situazione, sottolineando il rischio di un blocco generalizzato, mentre occorrerebbe un'opera di maggiore selezione per favorire le aziende economicamente sane.

Il senatore CAZZARO ricorda come i rapporti tra l'Enel e le imprese minori non sia stato sempre orientato in passato alla trasparenza. È condivisibile quindi – in linea di principio – la decisione di affrontare con decisione alcune situazioni, puntando al recupero dell'efficienza aziendale, anche se il superamento di una situazione negativa andrebbe perseguito con grande equilibrio, onde evitare il degrado di un vasto comparto di piccole e medie imprese. Si riferisce in particolare alle gare di appalto, nel cui ambito occorrerebbe valutare non solo la variante prezzo ma anche altri elementi (come ad esempio la certificazione di qualità), svolgendosi così, da parte dell'Enel, un importante ruolo nazionale. Egli giudica positivamente la scelta dell'Enel di puntare a una diversificazione della propria attività, salvaguardando e valorizzando le risorse di cui dispone l'azienda. Anche l'orientamento verso l'utilizzo degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti gli pare condivisibile e non in contrasto con la difesa dell'ambiente, mentre altrettanto valido gli appare il meccanismo di coinvolgimento degli enti locali e della imprenditoria privata di cui ha parlato il dottor Tatò.

Risponde agli intervenuti il dottor TESTA soffermandosi innanzitutto sulle questioni sollevate relativamente al polo elettrico di Civitavecchia-Montalto. Al riguardo fornisce assicurazioni circa l'azione in corso per ridurre le emissioni inquinanti. Nel quadro dei futuri investimenti dell'Enel, il gas è destinato a diventare il combustibile prevalente, anche se occorrerà tenere presenti i costi. Dopo aver dato conto dell'impegnativa trattativa in corso con la Snam, passa a considerare le questioni relative alla bolletta elettrica, per la quale si sta studiando un rifacimento orientato alla trasparenza. Nel dirsi d'accordo con l'auspicio del senatore Travaglia, rileva come nel settore del nucleare da fusione, competa al Governo decidere quale progetto sostenere. Quanto ai problemi ambientali connessi alla termodistruzione, sottolinea come le nuove tecnologie producano livelli di emissione pressocchè nulli, mentre il nuovo combustibile può essere conservato e trasportato con grande facilità e senza implicazioni per l'ambiente. La politica dei rifiuti va comunque decisa dalle autorità locali, alle quali l'Enel può solo offrire possibili soluzioni. Con riferimento al terremoto dell'Umbria e delle Marche, ricorda come i containers siano già predisposti con dotazione di energia elettrica, mentre misure di agevolazione tariffaria sono in corso di predisposizione da parte dell'Enel per alleviare i disagi delle popolazioni colpite.

Passando a considerare le domande relative alle joint venture costituite dall'Enel, afferma che, essendo esse orientate unicamente ad una valorizzazione dell'azienda, non vi è un interesse strategico a restare nelle società; saranno quindi il Governo e il Parlamento a decidere in materia. Sulle questioni tariffarie, sottolinea come negli ultimi due anni le tariffe siano in media diminuite del 2,7 per cento in termini reali (fornisce al riguardo dati dettagliati per singole tipologie di utenza), mentre i raffronti internazionali evidenziano una situazione diversificata per utenza e fortemente influenzata dall'imposizione fiscale. Quanto agli eventuali rimborsi, sarà l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ad assumere le relative decisioni, cui l'Enel si atterrà. Passa quindi a fornire informazioni sulla trasformazione della rete di trasmissione, rilevando come più del 50 per cento dei cavi siano già sotto terra o in cavo isolato, mentre risulta impraticabile l'interramento dei cavi dell'alta tensione. L'Enel intende puntare ad una razionalizzazione della rete, la cui diffusione ha spesso risentito della crescita disordinata dell'edilizia abitativa. Si sofferma, quindi, sul problema dell'illuminazione pubblica nella città di Napoli, ricordando come l'Enel abbia compiti di gestione solo per la manutenzione e non per lo sviluppo, anche se non sono da escludersi coinvolgimenti futuri. Quanto al problema degli appalti, occorre distinguere fra i settori cosiddetti esclusi, per i quali l'Enel applica un sistema di qualificazione che viene citato come esempio da altre imprese, e i settori invece per quali non può che rispettare la normativa vigente attingendo agli albi dell'ANCE.

Il dottor TATÒ, replicando agli intervenuti, si sofferma preliminarmente sulla privatizzazione dell'Enel, la cui realizzazione e definizione delle modalità rientra nella esclusiva competenza dell'azionista; compito degli organi dirigenti dell'ente è quello di strutturare l'azienda in una forma tale da permettere ogni tipo di dismissione che l'azionista intenda realizzare. A quest'ultimo riguardo ritiene che l'ente sia pronto per l'avvio del processo di privatizzazione.

Quanto alle eventuali intese con *Deutsche Telekom* per la costituzione di una società nel settore delle telecomunicazioni, ritiene che queste iniziative possano aumentare il valore dell'Enel ed agevolarne quindi la privatizzazione. Con investimenti contenuti, l'Enel è in grado di realizzare una rete a fibre ottiche di oltre 12 mila chilometri; tale rete dovrà, nelle previsioni, rimanere di proprietà dell'Enel ed essere affittata alla costituenda società di telecomunicazioni.

Relativamente alle procedure di appalto, l'Enel è impegnato a valersi, quanto più possibile, delle procedure europee, utilizzando comunque criteri che garantiscano una adeguata qualificazione delle imprese ed un limitato ricorso al subappalto.

Interviene, infine, il dottor POGGI che si sofferma brevemente sulla realizzazione della centrale di Pietrafitta – rispetto alla quale ricorda il contenzioso giudiziario in atto e ribadisce gli impegni dell'Enel – e sul progetto di costruzione di una torre petrolifera

nella rada di Civitavecchia, in relazione al quale conferma come l'Enel non abbia preso alcun impegno.

Il presidente CAPONI ringrazia gli intervenuti e li congeda dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1997

55^a Seduta

Presidenza del Presidente BEDIN

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2389) SMURAGLIA. – Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e dalla sicurezza sul lavoro, nonchè per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (Parere alla 11ª Commissione: esame e rinvio)

Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il relatore MAN-ZI il quale sottolinea come in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si sia sviluppata una stratificazione di vari interventi normativi e di misure di recepimento di direttive comunitarie sullo stesso argomento. Per quanto concerne i provvedimenti di attuazione di direttive comunitarie, in particolare, la situazione di sovrapposizione con la disciplina legislativa preesistente ha posto alcuni problemi in ordine all'individuazione delle disposizioni effettivamente applicabili nonchè ha determinato situazioni caratterizzate da un minor grado di protezione sociale. Anche per quanto riguarda il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, successivamente modificato con decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, che ha recepito numerose direttive comunitarie, si è posto il problema del coordinamento con la normativa interna preesistente.

Di conseguenza il relatore rileva come il provvedimento in titolo risponda all'esigenza di riordinare la materia definendo un quadro normativo complessivo e consentendo una individuazione più agevole della disciplina vigente, come sollecitato dai sindacati, dagli imprenditori e dagli organismi di categoria quali la Confartigianato. Il testo in esame è volto pertanto a conferire la delega al Governo ad emanare un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavo-

ro, prevedendo nel contempo talune disposizioni innovative e disciplinando in modo estremamente accurato il procedimento per l'adozione del testo unico e di disposizioni specifiche per settori particolari.

L'oratore illustra successivamente l'articolo 1, con il quale viene conferita la delega legislativa al Governo per l'emanazione del testo unico entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge, l'articolo 2, che disciplina il procedimento per l'adozione del testo unico con riferimento alla legge n. 400 del 1988 e prevedendo altresì l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti delle Camere, e gli articoli 3 e 4, che definiscono con estrema precisione i principi generali e i criteri direttivi cui dovrà essere uniformato il suddetto decreto legislativo. Con l'articolo 5 viene conferita altresì la delega legislativa al Governo ad emanare disposizioni specifiche per settori particolari, l'articolo 6 prevede l'emanazione di un regolamento contenente disposizioni attuative e tecniche e l'articolo 7 reca inoltre disposizioni sui provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie disponendo che il Governo sottoponga i relativi schemi di regolamento al parere delle Commissioni lavoro delle due Camere. Gli articoli 8, 9 e 10, infine, disciplinano, rispettivamente, i termini per l'entrata in vigore della legge, l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e le disposizioni transitorie.

Il relatore esprime infine apprezzamento per l'iniziativa assunta con il provvedimento in titolo dal senatore Smuraglia e propone di esprimere su di esso un parere favorevole pur ritenendo che i dodici mesi previsti per l'esercizio della delega potrebbero non essere sufficienti.

Il senatore MAGNALBÒ, esprime forti preoccupazioni sul crescente ricorso allo strumento della delega il quale non consente appieno al Parlamento di partecipare al procedimento normativo nè, come ha dimostrato l'esperienza svolta in seno alla Commissione bicamerale per l'attuazione della riforma amministrativa, offre sufficienti garanzie sul rispetto delle osservazioni espresse dal Parlamento sugli schemi di decreto legislativo.

L'oratore chiede inoltre chiarimenti sulla conformità del disegno di legge in titolo con la normativa comunitaria.

Il relatore MANZI ribadisce come l'accurata definizione del procedimento per l'adozione del testo unico, che prevede anche il parere delle Commissioni parlamentari, consenta di escludere le preoccupazioni espresse dal senatore Magnalbò e sottolinea come la complessità della materia non consenta che di ricorrere allo strumento della delega legislativa.

Il senatore BETTAMIO si associa alle osservazioni del senatore Magnalbò e sottolinea, pur esprimendo apprezzamento per le intenzioni del proponente del disegno di legge, come il ricorso allo strumento della delega costituisca un atto di eccessiva fiducia nei confronti del Governo che non consente al Parlamento di incidere sui contenuti dei decreti legislativi da emanare.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene che il crescente ricorso del Governo allo strumento della delega costituisca un tentativo dell'Esecutivo di riappropriarsi di quei poteri decisionali che gli sono stati sottratti dal potere legislativo per essere sostanzialmente conferiti ad una burocrazia che non risponde dei propri atti. Tale processo, tuttavia, avrebbe dovuto essere più opportunamente affrontato in sede di riforme istituzionali e si pone, pertanto, l'interrogativo sui motivi per i quali ciò non sia avvenuto. L'oratore ritiene dunque illegittimo procedere ad un riordino della legislazione attraverso lo strumento della delega poichè questo processo dovrebbe essere oggetto del dibattito sulle riforme istituzionali.

Il relatore MANZI replica alle osservazioni che sono state esposte illustrando, a titolo di esempio, l'articolo 4 del disegno di legge in titolo, il quale disciplina in modo talmente dettagliato i principi ed i criteri direttivi per l'emanazione del testo unico da rendere inconsistente il rischio di una espropriazione delle prerogative legislative del Parlamento. L'oratore esprime comunque comprensione per le preoccupazioni esposte dai precedenti oratori in ordine al ricorso allo strumento della delega legislativa.

Il presidente BEDIN condivide le considerazioni del relatore in ordine all'accuratezza dei principi e criteri direttivi definiti nel provvedimento in titolo e rileva come la natura stessa della procedura di elaborazione di un testo unico non possa che privilegiare il ricorso allo strumento della delega legislativa.

Esprimendo comprensione per le preoccupazioni espresse sulla capacità degli organismi parlamentari di incidere sui procedimenti di emanazione dei decreti legislativi, l'oratore – accogliendo l'invito che è stato già espresso in tal senso e tenendo conto delle difficoltà che sono state riscontrate in sede di applicazione dei decreti legislativi di recepimento di direttive comunitarie sulla materia – propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo al fine di approfondire ulteriormente i profili di compatibilità con la normativa comunitaria.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

(1310) BARRILE ed altri. – Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati

(1977) RIPAMONTI ed altri. - Norme in materia di prodotti fitosanitari

(2036) NAPOLI Roberto ed altri – Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Riprende l'esame rinviato il 17 settembre 1997.

Riferendosi anche alla relazione esposta nella precedente seduta, il relatore MAGNALBÒ rileva come i tre disegni di legge in titolo siano

volti al comune obiettivo di riordinare una materia che risulta attualmente disciplinata da una serie di provvedimenti normativi e, soprattutto, amministrativi che risultano superati dal progresso economico e tecnologico. Il disegno di legge AS 1310, in particolare, costituisce, con qualche correzione, il testo licenziato da un comitato ristretto della Commissione agricoltura della Camera nella precedente legislatura e si caratterizza rispetto agli altri due provvedimenti in titolo per una maggiore flessibilità, dato il rinvio a norme regolamentari per la definizione di taluni aspetti, che sembrerebbe ridurre il rischio di possibili profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. I disegni di legge AS 1977 e 2036, invece, essendo caratterizzati dallo sforzo, peraltro apprezzabile, di introdurre disposizioni più rigorose e dettagliate potrebbero comportare maggiori problemi rispetto all'applicazione e all'interpretazione delle norme comunitarie. Sotto questo profilo il relatore osserva, in particolare, come le specifiche disposizioni che vietano, in quanto ritenute nocive per la salute, la sommatoria di più residui che singolarmente considerati non superino il limite massimo di residuo ammissibile, non essendo contemplate dalle direttive comunitarie, potrebbero essere eccepite come incompatibili dall'Unione europea. I suddetti disegni di legge si caratterizzano altresì per la costituzione di una agenzia per i fitofarmaci – disposizione pienamente in linea con gli orientamenti della Comunità europea nel cui ambito è prevista l'istituzione di una agenzia europea di ispezione veterinaria e fitosanitaria – e per la configurazione di specifiche farmacie agrarie, in relazione alle quali viene altresì disciplinata l'istituzione di un registro di carico e scarico dei prodotti fitosanitari.

Salve le suddette peculiarità, l'oratore ribadisce il carattere omogeneo dei tre disegni di legge di cui illustra l'articolazione con riferimento, in particolare, all'AS 1310, il cui impianto non è dissimile dagli altri due provvedimenti. Esso consta di otto capi concernenti, rispettivamente, la definizione del campo di applicazione, la produzione, la vendita ed il deposito, l'impiego e l'attività di informazione e di rilevazione dei dati in materia di acquisto ed impiego dei prodotti fitosanitari, nonchè lo smaltimento dei contenitori, la sperimentazione e le disposizioni finali.

L'oratore propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sui suddetti provvedimenti con le osservazioni esposte per quanto concerne i disegni di legge 1977 e 2036.

La senatrice SQUARCIALUPI ringrazia il senatore Magnalbò' per la chiarezza dell'esposizione ma non ritiene, sulla base della sua esperienza in materia di normativa comunitaria sull'ambiente, che si possa eccepire che delle disposizioni nazionali più rigorose rispetto alle direttive comunitarie possano costituire dei motivi di contrasto. Esprimendo apprezzamento per le disposizioni che giustamente disciplinano le misure di prevenzione contro i possibili effetti nocivi di combinazioni di residui che singolarmente rispettino i limiti, l'oratrice sottolinea come la normativa comunitaria non osti all'applicazione di norme nazionali più rigorose in materia di tutela della salute e rileva come l'istituenda agenzia italiana per i fitofarmaci,

nel contesto delle indicazioni comunitarie, possa svolgere una funzione importante per prevenire possibili abusi.

Il presidente BEDIN, alla luce delle considerazioni espresse dalla senatrice Squarcialupi, propone di trasformare le osservazioni esposte dal relatore in semplici indicazioni, esprimendo un parere favorevole sui tre disegni di legge.

Il relatore MAGNALBÒ, prendendo atto delle indicazioni della senatrice Squarcialupi in merito alla normativa comunitaria, dichiara di non avere difficoltà a modificare l'impostazione del parere esposto nel senso che è stato proposto.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore ad esprimere un parere nei termini emersi nel dibattito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: comunicazioni del Presidente sulla tavola rotonda della Commissione affari istituzionali del Parlamento europeo tenutasi a Bruxelles il 27 e 28 ottobre 1997

(Seguito dell'indagine e rinvio) (R048 000, C23^a, 0001°)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 30 luglio.

Il presidente BEDIN informa la Giunta di aver preso parte, insieme al senatore Vertone Grimaldi, che partecipava anche in qualità di componente della Commissione affari esteri, alla tavola rotonda promossa dalla Commissione affari istituzionali del Parlamento europeo lo scorso 27 e 28 ottobre. Tale riunione – di cui sarà opportuno acquisire negli atti dell'indagine della Giunta il resoconto ufficiale redatto dal Parlamento europeo – ha fatto seguito alla precedente tavola rotonda dello scorso aprile ed è stata dedicata ad una valutazione congiunta, del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, sui profili istituzionali del Trattato di Amsterdam.

L'oratore rileva, inoltre, come nel corso dell'incontro sia emerso un consenso unanime nel considerare i risultati della Conferenza intergovernativa accettabili per i cittadini dell'Unione europea – nonostante le evidenti carenze istituzionali che sono riscontrabili nella prospettiva dell'allargamento – e nell'invitare tutti i parlamenti nazionali a ratificare il Trattato di Amsterdam. I deputati italiani del Parlamento europeo hanno sottolineato in particolare l'esigenza di considerare tale Trattato una tappa da cui è necessario proseguire verso nuovi risultati. Per quanto concerne le procedure di ratifica i rappresentanti del Parlamento francese e di altri paesi in cui è previsto anche lo svolgimento di appositi referendum hanno rilevato come l'iter non potrà avere durata inferiore a tutto il corso del 1998. Tale arco di tempo potrà essere opportunamente utilizzato non solamente per dibattere le procedure di ratifica ma anche

per svolgere una riflessione sugli ulteriori sviluppi istituzionali che si rendono indispensabili nella prospettiva dell'allargamento. Al riguardo è opportuno considerare che le specifiche prese di posizione di Belgio, Francia e Italia non vogliono costituire un fattore di rallentamento del processo di ampliamento quanto piuttosto una sollecitazione a procedere rapidamente al completamento delle riforme istituzionali dell'Unione europea.

Rilevando come nel corso del dibattito svoltosi a Bruxelles sia stata sottolineata l'attuale assenza di traguardi politici comuni, come dimostra la mancanza di un preambolo politico nel nuovo accordo l'oratore evidenzia come tali limiti siano essenzialmente ascrivibili ad un procedimento negoziale che si è caratterizzato per il fatto di essere rimasto circoscritto nell'ambito diplomatico. Nella riunione della scorsa settimana si è dunque colta anche l'esigenza di sfruttare l'occasione offerta dal dibattito sulla ratifica del Trattato di Amsterdam per imprimere un nuovo impulso al processo di costruzione istituzionale dell'Unione europea attraverso la collaborazione tra i parlamenti nazionali, chiamati ora ad approvare i risultati della Conferenza intergovernativa, ed il Parlamento europeo, che in futuro non dovrà più essere escluso, sotto il profilo decisionale, dal processo di revisione istituzionale.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, dichiarando di condividere talune delle considerazioni espresse dal presidente Bedin, osserva tuttavia come a livello parlamentare – anche in seno allo stesso Parlamento europeo – si siano riproposte le stesse divisioni che caratterizzano di consueto il Consiglio dei ministri. A tale riguardo l'oratore ritiene che sarebbe estremamente più proficuo prendere atto dei differenti interessi cui sono improntati gli atteggiamenti, da un lato, della Germania, dei Paesi Bassi e dei paesi scandinavi, favorevoli ad un sollecito allargamento, e, dall'altro, di Stati come la Francia e la Spagna, più attenti all'esigenza di un rafforzamento istituzionale. Rilevando come in occasione della riunione di Bruxelles i parlamentari italiani non si siano schierati sull'argomento, come invece è avvenuto in sede governativa, l'oratore sottolinea l'esigenza di procedere ad una mediazione che contemperi gli interessi contrastanti piuttosto che perdurare nel futile tentativo di nascondere le divisioni esistenti.

La senatrice SQUARCIALUPI esprime apprezzamento per il fatto che nella riunione di Bruxelles sia stato espresso un giudizio complessivamente positivo sul Trattato di Amsterdam, che costituisce in ogni caso un progresso ragguardevole. È vero che, come rilevato dal senatore Vertone Grimaldi, che a livello di parlamenti nazionali si ripropongono spesso le stesse divisioni che caratterizzano i Governi, ma si deve anche riconoscere che sulle questioni fondamentali il Parlamento europeo è riuscito quasi sempre a prendere posizione scegliendo l'Europa. Ritenendo comprensibile che taluni paesi siano favorevoli ad un sollecito allargamento, la senatrice Squarcialupi rileva la più generale esigenza che i paesi dell'Unione europea si aprano all'adesione dei popoli dell'Europa centrale. Per quanto concerne l'attività del Parlamento europeo sarebbe

auspicabile, così come avviene per altri Stati, un maggiore sostegno del nostro Governo per gli eurodeputati italiani.

La Giunta conviene, infine, sulla proposta del Presidente di acquisire i documenti della tavola rotonda negli atti dell'indagine.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1997

Presidenza del Presidente Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Mario PEPE propone, consentendo la Commissione, di passare subito allo svolgimento della seduta dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per lo svolgimento delle previste audizioni informali. (R029 000, B40^a, 0002^o)

La seduta, sospesa alle ore 13,35, è ripresa alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, B40^a, 0011°)

Il Presidente Mario PEPE propone che la Commissione proceda alla votazione sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro e sullo schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella seduta convocata per il 19 novembre prossimo alle ore 13,30.

La Commissione consente.

Il Presidente avverte, infine, che il termine per la presentazione delle proposte di parere concernenti i suddetti provvedimenti è fissato per martedì 18 novembre alle ore 18,00. Il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato per mercoledì 19 novembre alle ore 10,30.

La seduta termine alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1997

Presidenza del Presidente Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, B60^a, 0045^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta è assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (A008 000, B60^a, 0025^o)

Il Presidente Francesco STORACE comunica che il Presidente della Camera lo ha informato di aver chiamato a far parte della Commissione il deputato Davide Caparini, in sostituzione del collega Rinaldo Bosco, dimissionario. All'onorevole Caparini dà il benvenuto a nome della Commissione, ed il miglior augurio di buon lavoro. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, B60°, 0025°)

Il Presidente Francesco STORACE dà conto alla Commissione della seguente lettera indirizzatagli da parte del deputato Fabio Evangelisti, Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen:

«Caro Storace,

prima di tutto desidero ringraziarTi per l'attenzione mostrata nei confronti del "Comitato Schengen".

Tuttavia, nonostante il tuo interessamento, la settimana scorsa, il Comitato non ha avuto accesso agli spazi informativi del servizio pubblico ipotizzati. La giustificazione addotta è stato il necessario rispetto della "par-condicio" in vista delle elezioni.

Si è così persa l'opportunità di offrire agli utenti un'informazione istituzionale e ufficiale sull'ingresso dell'Italia nello spazio Schengen arrivando al paradosso verificatosi nella giornata di domenica 26 ottobre, quando, non solo i giornalisti delle principali agenzie di stampa e di importanti quotidiani nazionali, ma anche diverse televisioni estere, hanno seguito con interesse il sopralluogo di una delegazione del Comitato, composta ovviamente sia da membri della maggioranza che dell'opposizione, all'aeroporto "Leonardo da Vinci» di Fiumicino.

La Rai, nonostante una esplicita richiesta agli autori della trasmissione "Domenica In" ha preferito ridurre la notizia dell'ingresso nello spazio di libera circolazione a nota di colore effettuando un collegamento con la Banda musicale (!) della Guardia di finanza.

Non meno "bizzarro", per usare un eufemismo, il comportamento degli autori della trasmissione "Uno Mattina" che, dopo avermi contattato perchè illustrassi gli Accordi di Schengen nella trasmissione del 27 ottobre, mi hanno comunicato che dovevano rinunciare al mio intervento in quanto non era possibile ospitare esponenti politici e, loro malgrado, erano costretti a ricorrere ad un tecnico. Non posso, però, che confessare la mia sorpresa quando, proprio nella puntata di lunedì 27 ottobre, ho visto intervistato un deputato della Lega, l'onorevole Borghezio, sullo svolgimento delle "elezioni padane", argomento prettamente politico».

Con i miei più cordiali saluti.

Fabio Evangelisti

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUI CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA NELLE ULTIME SETTIMANE, ED ESAME DI EVENTUALI RISOLUZIONI (R050 001, B60°, 0014°)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che la discussione generale in titolo ha avuto luogo nelle sedute di giovedì 30 e venerdì 31 ot-

tobre scorsi, dopo che, il 28 ottobre precedente, si era svolta sul medesimo argomento l'audizione del Presidente e del Direttore Generale della RAI. Nell'ultima seduta si era convenuto di indicare come testo-base la proposta di risoluzione della quale il relatore, Semenzato, aveva preannunziato la presentazione; era stato altresì fissato il termine per la presentazione sia di risoluzioni alternative, sia di proposte di modifica al testo-base, ed era stata chiusa la discussione generale.

Nei termini, sono state presentate la preannunciata risoluzione del relatore, ed altri quattro testi alternativi, che rispettivamente risultano del seguente tenore:

- «1) La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ribadisce i contenuti del proprio documento di indirizzo in tema di pluralismo del 13 febbraio 1997, e sottolinea come vi fossero in quel documento pressanti richiami alla necessità per il servizio pubblico di comportamenti rispettosi del pluralismo.
- 2) La Commissione, sulla base delle audizioni svoltesi e dopo aver visionato i telegiornali di maggior ascolto del periodo, valuta che nel caso della recente crisi di governo si sono verificati da parte dei TG una serie di comportamenti lesivi del pluralismo così come definito dagli indirizzi della Commissione;
- a) in particolare la Commissione ritiene che una serie di episodi di distorsione delle posizioni di soggetti sociali e politici, di enfatizzazione degli effetti di talune scelte politiche e di partecipazione "militante" all'evolversi della crisi, abbiano fornito ai telespettatori del servizio pubblico una informazione viziata dello sviluppo dei rapporti politici;
- b) la Commissione sottolinea come l'informazione Rai abbia teso, anche in questa occasione, a sovrarappresentare o sottorappresentare, a seconda dei TG, le posizioni dell'uno o dell'altro polo, e, soprattutto all'interno di ciascun polo, i *leader* e le posizioni di alcune forze politiche. Tali comportamenti, soprattutto se attuati nei TG di maggiore ascolto, come spesso succede, costituiscono vere e proprie menomazioni del pluralismo politico;
- c) la Commissione manifesta preoccupazione per la tendenza riscontratasi ad utilizzare momenti importanti della vita associativa, sindacale e culturale del paese in funzione del confronto partitico, determinando anche in questo senso una riduzione di pluralismo.
- Il Consiglio di amministrazione e il Direttore generale sono tenuti ad intervenire, con misure ed iniziative adeguate, sulle anomalie rilevate anche al fine di evitare il ripetersi di tali violazioni degli indirizzi espressi dalla Commissione.
- 3) La Commissione ribadisce che, nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, la necessaria autonomia dei singoli giornalisti, dei direttori di rete e di testata, dei dirigenti Rai non può che articolarsi nell'ambito dei criteri fissati dagli indirizzi della Commissione.

La Commissione si impegna a definire proprie modalità e strutture di lavoro per ottemperare al meglio ai compiti previsti dalla legge, al fine anche di distinguere le funzioni istituzionali dai comportamenti politici dei singoli membri della Commissione.

4) La tradizionale differenziazione delle testate giornalistiche per aree politico-culturali deve essere definitivamente superata. È auspicabile che in questa direzione vengano proposte al più presto anche nuove forme di organizzazione editoriale-giornalistica. Il pluralismo, la completezza ed obiettività dell'informazione devono essere garantiti in riferimento a ciascuna delle varie platee di telespettatori.

Essendoci pubblici differenti tra le tre reti Rai e pubblici differenti nelle varie fasce orarie di ascolto servono nuove forme di misurazione qualitativa e quantitativa del pluralismo in Rai.

5) Il sistema dell'informazione in Italia attraversa una fase di forte mutazione resa complessa anche dal permanere di problemi irrisolti quali il conflitto di interessi. Anche per questo la Commissione sottolinea come, a fronte della scelta di parzialità di molti organi di informazione privata, televisivi e a stampa, sia compito precipuo del servizio pubblico rafforzare un presidio di informazione obiettiva, plurale, rispettosa delle posizioni dei vari protagonisti politici e sociali. Stigmatizza interventi ed interviste di direttori e giornalisti Rai tendenti a rivendicare una funzione di parte del servizio pubblico. Impegna a tal fine il Presidente e il Direttore generale a rendere evidente ciò che differenzia il servizio pubblico dal resto delle emittenti e delle testate giornalistiche. È questo un dovere di rapporto e di comunicazione verso i cittadini che pagano il canone.

Un impegno che può riuscire solo se accompagnato da un salto di qualità professionale e quindi da una nuova e più forte motivazione dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico.

La Commissione chiede alla Rai di riferire quanto prima delle misure adottate sulla base delle indicazioni qui contenute. Chiede altresì in riferimento agli obiettivi di qualificazione e rilancio della Rai presentati nelle relazioni del Presidente e del Direttore generale vengano presentati i progetti attuativi».

IL RELATORE

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Premesso che:

la legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 1, indica il pluralismo come uno dei "principi fondamentali del sistema radiotelevisivo" e la legge 25 giugno 1993, n. 206, attribuisce al consiglio di amministrazione della RAI "funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo";

il Documento di indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione nel corso della seduta del 13 febbraio 1997, richiama il consiglio di amministrazione e il direttore generale della RAI al dovere di curare l'attuazione delle disposizioni adottate: la Commissione parlamentare è vincolata a vigilare sull'adempimento del dovere di attuazione del pluralismo "non in funzione di una parte o dell'altra, ma in ragione di un diritto di tutti i cittadini" (articolo 1 del Documento sul pluralismo);

le condizioni generali che attengono ai principi del pluralismo politico, indicano come il servizio pubblico debba rappresentare, con equilibrio, le posizioni della maggioranza e delle opposizioni, tenendo conto delle coalizioni e delle diverse forze politiche: "L'informazione istituzionale e quella relativa all'attività di Governo devono anch'esse tenere conto della necessità di assicurare il rispetto dei principi della completezza e dell'obiettività dell'informazione" (articolo 2).

Valutato che:

durante l'intero periodo della crisi politica apertasi con le dismissioni del Governo Prodi, l'informazione delle reti della RAI – nei servizi realizzati dalle tesate giornalistiche del TG1, del TG2 e del TG3, ma anche nei programmi delle strutture non giornalistiche – non ha mantenuto gli indispensabili requisiti di equilibrio, di completezza e di imparzialità, posti a garanzia della natura democratica e pluralista del servizio pubblico radiotelevisivo. I rilievi statistici che rimandano ai dati di presenza delle forze e degli schieramenti politici, nell'ambito dei notiziari dei primi quindici giorni di ottobre (forniti alla Commissione di vigilanza, nel corso dell'audizione del presidente del consiglio di amministrazione della RAI, dottor Enzo Siciliano, e del direttore generale, dottor Franco Iseppi, nella seduta del 28 ottobre 1997) non consentono di valutare la qualità dell'informazione, in ordine a questi essenziali requisiti. In realtà, i codici di comportamento adottati dalle reti del servizio pubblico hanno fatto da matrice ad una serie generalizzata di atteggiamenti faziosi, improntati al conformismo, votati all'accettazione acritica e passiva delle interpretazioni dominanti, schierati pregiudizialmente a difesa delle ragioni del Governo e comunque pesantemente condizionati e indirizzati in base ai rapporti di forza tra i partiti;

nel trattare i temi di attualità dettati dalla crisi di Governo, il telegiornale della Terza Rete RAI, anzichè perseguire una linea editoriale che esponesse le diverse posizioni, secondo criteri egualitari, e paritetici, di piena oggettività e di rigorosa accuratezza (propri del servizio pubblico), ha adottato una linea di polemica politica, funzionale ad una logica di schieramento, allo scopo di privilegiare opinioni di parte. In tal modo, si è voluto sollecitare nei cittadini un sentimento di condanna e di riprovazione veso quelle opinioni e quelle scelte che si sono discostate o hanno contraddetto le posizioni del Governo e della maggioranza politica che, in quella occasione, lo ha sostenuto. In questo contesto, il concetto di stabilità è diventato l'unica chiave di lettura degli accadimenti politici, connotato di un valore positivo assoluto, che ha cancellato ogni elemento di critica a qualsiasi voce di dissenso, anche relativamente ai problemi che hanno provocato la crisi del Governo Prodi - come la legge finanziaria – o che erano ad essa collegati – come l'integrazione europea o l'andamento dei mercati finanziari;

la visione e il riesame delle registrazioni dei servizi televisivi, cui la Commissione ha proceduto, hanno mostrato come, in particolare nei giorni 9, 10 e 11 ottobre, il telegiornale della Terza Rete delle ore 19, segnatamente nei commenti dedicati alla crisi politica da parte del giornalista Maurizio Mannoni, ha sistematicamente violato i principi finora richiamati. Alla direzione del TG della Terza Rete attiene dunque, in via esclusiva e per norma, la responsabilità di avere fornito delle rappresentazioni approssimative, confuse o volutamente false, talvolta irrisorie, rispetto alle ragioni reali che hanno motivato le scelte dei gruppi parlamentari, degli organismi dirigenti e degli esponenti del Partito della Rifondazione Comunista. Tale forza politica ha subìto un'informazione tesa a sollecitarne l'isolamento e l'unanime condanna, anche attraverso accostamenti e valutazioni che, lungi dal valorizzare un approccio critico e consapevole da parte del pubblico televisivo, ne hanno ostacolato la comprensione, proponendo una lettura per stereotipi e personalizzando al massimo i termini della contesa politica.

Impegna:

gli organi dirigenti della RAI, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle indicazioni e dei vincoli definiti nel Documento di indirizzi approvato dalla Commissione, ad intervenire, adottando le opportune forme di censura e di sanzione, anche in ordine ai fatti specificamente richiamati, allo scopo di evitare il ripetersi di tali palesi violazioni alla normativa che tutela il pluralismo politico, culturale e sociale del servizio pubblico radiotelevisivo, nella consapevolezza che i requisiti di completezza, imparzialità e obbiettività possono essere realizzati attraverso un'informazione che dia voce a tutte le opinioni, alle molteplici tendenze e alle diverse correnti di pensiero che sono presenti nella società.

DE MURTAS, BERGONZI

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e di vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso

che la legge 6 agosto 1990 n. 223 articolo 1 individua nel pluralismo uno dei "principi fondamentali del sistema radiotelevisivo" e che la legge n. 206 del 25 giugno 1993 attribuisce al Consiglio di amministrazione della Rai "funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo":

richiamato

il proprio documento di indirizzo sul pluralismo approvato all'unanimità il 13 febbraio 1997:

constatato

che i principi ivi contenuti sono stati ripetutamente e clamorosamente violati nel corso della recente crisi di governo dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

ricordato

che il documento di indirizzo sul pluralismo, all'articolo 5, impone al Consiglio di amministrazione ed al direttore generale il "dovere di curarne l'attuazione";

valutato

che la sostanziale inadempienza da parte del Consiglio di amministrazione ha indotto la Commissione stessa a tenere una ulteriore audizione del vertice Rai nelle persone del presidente Siciliano e del direttore generale Iseppi;

verificato

che nel corso di detta audizione, al termine di un ampio ed articolato dibattito, i rappresentanti dell'azienda non sono andati oltre una generica ed insufficiente autocritica;

censura

il comportamento tenuto dagli organi di informazione Rai nel corso della recente crisi di Governo e nel contempo;

invita

il Ministro delle comunicazioni a valutare se attivarsi presso la concessionaria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1 comma 25 della legge n. 249 del 1997».

Romani, Landolfi, Follini, Costa

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso che:

la legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 1, indica il pluralismo come uno dei "principi fondamentali del sistema radiotelevisivo" e la legge 25 giugno 1993, n. 206, attribuisce al Consiglio di amministrazione della RAI "funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo":

gli indirizzi della Commissione di vigilanza sul pluralismo richiamano la RAI "i suoi organi dirigenti ed i suoi dipendenti, al rispetto del principio del pluralismo nella programmazione e in ogni tipo di trasmissione ed indicano gli ambiti in cui tale principio deve provare attuazione";

considerato che:

i codici di comportamento adottati dalle reti del servizio pubblico, devono, nel rispetto delle condizioni sopra citate (articolo 1, legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 3, Documento di indirizzo sul pluralismo) garantire i requisiti di equilibrio, completezza ed imparzialità, in modo da informare compiutamente tutti i cittadini.

L'informazione, indipendentemente da particolari momenti politici, che pur nella loro specificità ed importanza richiedono la realizzazione del massimo equilibrio informativo, deve garantire in egual modo tutti gli schieramenti culturali, economici, politici e sociali,

impegna:

- 1) gli organi dirigenti della RAI, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle indicazioni e dei vincoli definiti nel Documento di indirizzo approvato dalla Commissione, ad intervenire, adottando le opportune forme di censura e di sanzione qualora vengano disattesi i requisiti di cui ai documenti predetti, al fine di assicurare al cittadino il diritto di essere compiutamente informato e di poter avere accesso ai mezzi di informazione, garantendo così, ai diversi soggetti ed alle diverse idee di essere rappresentati;
- 2) la Commissione di vigilanza a promuovere una grande iniziativa sull'informazione, che coinvolga anche la RAI, proprio in considerazione dell'attuale momento di grande transizione che il Paese sta vivendo».

RICCIOTTI

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso:

che il sistema dell'informazione radiotelevisiva in Italia attraversa una fase di forte mutazione resa difficile e complessa anche dal permanente di un tuttora irrisolto conflitto di interessi;

che tale conflitto si riverbera pesantemente sui caratteri manifestamente faziosi dell'informazione radiotelevisiva privata;

che anche in ragione di ciò è compito precipuo del servizio pubblico rafforzare un presidio di informazione obiettiva, plurale, rispettosa delle posizioni dei vari protagonisti politici e sociali;

ribadisce i contenuti del proprio documento di indirizzo in tema di pluralismo del 13 febbraio 1997 e sottolinea come vi fossero in quel documento pressanti richiami alla necessità per il servizio pubblico di comportamenti rispettosi del pluralismo.

La Commissione, sulla base delle audizioni svoltesi e dopo aver visionato i telegiornali di maggior ascolto del periodo 1-15 ottobre, valuta che nel caso della recente crisi di governo, pur nel quadro di una informazione ampia e completa dei diversi punti di vista a cui non è certo applicabile la categoria del "regime", si sono verificati da parte dei TG pur nel quadro di una informazione ampia e completa dei diversi punti di vista, episodi delimitati di comportamenti lesivi del pluralismo così come definito dagli indirizzi della Commissione.

In particolare la Commissione ritiene che tali episodi, concretizzatisi in distorsioni di notizie tese a sostenere o a mettere in cattiva luce le posizioni e le proposte di diversi protagonisti della crisi, abbiano potuto fornire una informazione viziata dello sviluppo dei rapporti politici. La Commissione manifesta altresì la preoccupazione per servizi giornalistici di diversi telegiornali tesi a utilizzare momenti importanti della vita associativa, sindacale e culturale del Paese in funzione del confronto partitico, determinando anche in questo senso una riduzione del pluralismo.

Il Consiglio di amministrazione e il Direttore generale sono tenuti, nel rispetto delle loro autonome funzioni e delle loro specifiche competenze, a intervenire con iniziative adeguate sulle anomalie rilevate anche al fine di evitare il ripetersi di episodi di violazione degli indirizzi espressi dalla Commssione.

La Commissione ribadisce che, nel servizio pubblico radiotelevisivo, la necessaria autonomia dei singoli giornalisti, dei direttori di testata e di rete, dei dirigenti Rai non può che articolarsi nell'ambito dei criteri fissati dagli indirizzi da essa fissati, nel rispetto dei contratti di lavoro e dei piani editoriali.

La Commissione rileva, inoltre, come all'interno dell'indormazione del servizio pubblico sopravvivano ancora, al di alà di ragionevoli e obiettive esigenze di informazione, come residui del passato, tendenze tese, a sovrarappresentare o sottorappresentare a seconda delle testate giornalistiche, le posizioni dell'uno o dell'altro polo, e, all'interno di ciascun polo, i leader e le posizioni di alcune forze politiche. La tradizionale differenziazione delle testate giornalistiche per aree politico-culturali deve essere definitivamente superata. Per questo va completata la ridefinizione già avviata del prodotto giornalistico secondo specificità editoriali, di linguaggio, di pubblico. È auspicabile che vengano proposti al più presto modelli editoriali che vadano in questa direzione. Il pluralismo, la completezza e obiettività dell'informazione devono essere garantiti in riferimento a ciascuna delle varie platee di telespettatori. L'imminente discussione parlamentare sul nuovo assetto del servizio pubblico televisivo e la connessa riforma dei meccanismi di nomina del Consiglio di amministrazione per liberare definitivamente la conduzione e la gestione della Rai da ogni interferenza partitica o lobbistica, costituiscono una straordinaria occasione per un cambiamento profondo.

A tale cambiamento Presidente e Direttore generale devono comunque contribuire rendendo evidente ciò che differenzia il servizio pubblico dal resto delle emittenti e delle testate giornalistiche. È questo un dovere di rapporto e di comunicazione vero i cittadini che pagano il canone. Un impegno che può riuscire solo se accompagnato da un salto di qualità professionale e quindi da una nuova e più forte motivazione dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico. A questo proposito, in riferimento agli obiettivi di qualificazione e rilancio della Rai, presentati nelle relazioni del Presidente e del Direttore generale, la Commissione chiede che vengano presentati i progetti attuativi.

La Commissione si impegna, infine, a definire proprie modalità e strutture di lavoro per ottemperare al meglio ai compiti previsti dalla legge, al fine di distinguere le funzioni istituzionali dai comportamenti politici dei suoi membri».

Falomi, Melandri, Giulietti, Raffaelli, Rognoni, Passigli, Piloni

Sono state altresì presentate le seguenti proposte di modifica al testo del relatore, che, assieme alle altre risoluzioni, era stato tempestivamente portato alla conoscenza di tutti i componenti la Commissione:

«Prima del punto 1) inserire la seguente:

premessa:

"premesso che il sistema dell'informazione radiotelevisiva in Italia attraversa una fase di forte mutazione resa difficile e complessa anche dal permanere di un tuttora irrisolto conflitto di interessi;

che tale conflitto si riverbera pesantemente sui caratteri manifestamente faziosi dell'informazione radiotelevisiva privata;

che anche in ragione di ciò è compito precipuo del servizio pubblico rafforzare un presidio di informazione obiettiva, plurale, rispettosa delle posizioni dei vari protagonisti politici e sociali".

1.1 FALOMI, MELANDRI, GIULIETTI, RAFFAELLI, ROGNONI, PAS-SIGLI, PILONI

Al punto 2, dopo le parole "del periodo" inserire le parole "1-15 ottobre".

2.1 FALOMI, MELANDRI, GIULIETTI, RAFFAELLI, ROGNONI, PAS-SIGLI, PILONI

Al punto 29, dopo le parole "crisi di Governo" inserire le parole "pur nel quadro di una informazione ampia e completa dei diversi punti di vista a cui non è certo applicabile la categoria "del regime"".

2.2 Falomi, Melandri, Giulietti, Raffaelli, Rognoni, Passigli, Piloni

Al punto 2, dopo le parole "da parte dei TG" aggiungere le parole "e, segnatamente, del telegiornale della Terza Rete Rai delle ore 19, nei giorni 9, 10 e 11 ottobre".

2.3 DE MURTAS, BERGONZI

Al punto 2, sostituire le parole "una serie" con le parole "episodi delimitati".

2.4 Falomi, Melandri, Giulietti, Raffaelli, Rognoni, Passigli, Piloni

Al punto 2, alla fine del comma, aggiungere "comportamenti riscontrati anche nelle trasmissioni di rete analizzati per trimestre (5 giugno ! 5 settembre 1997) dove alcune forze politiche risultano totalmente assenti, a beneficio di altre, nei generi "altro" di Rai Uno e Rai Tre e nei generi "informazione" di Rai Uno e Rai Tre".

2.5 Landolfi, Romani, Follini, Costa

Al punto 2 sostituire l'intera lettera a) con il seguente periodo: "In particolare la Commissione ritiene che tali episodi, concretizzatisi in distorsioni di notizie tese a sostenere o a mettere in cattiva luce le posizioni e le proposte di diversi protagonisti della crisi, abbiano potuto fornire una informazione viziata dello sviluppo dei rapporti politici".

2.6 FALOMI, MELANDRI, GIULIETTI, RAFFAELLI, ROGNONI, PAS-SIGLI, PILONI

Al punto 2, lettera a), dopo le parole "di distorsione" aggiungere le parole "e di manipolazione".

2.7 DE MURTAS, BERGONZI

Al punto 2 togliere da "il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale..... Commissione" e sostituire con il seguente periodo "il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale sono tenuti ad intervenire con misure ed iniziative adeguate, adottando anche opportune forme di censura e sanzioni su problematiche generali rispetto al pluralismo, anche al fine di evitare il ripetersi di violazioni sugli indirizzi espressi dalla Commissione".

2.8 RICCIOTTI

Al punto 2, alla fine della lettera a), cancellare le parole "viziata dello sviluppo dei rapporti politici" e sostituire con "deformata dei rapporti politici e fortemente condizionata dalla enfatizzazione del valore della stabilità di Governo".

2.9 Romani, Landolfi, Follini, Costa

Al punto 2, lettera a), dopo le parole "informazione viziata" aggiungere le parole "e parziale".

2.10 DE MURTAS, BERGONZI

Al punto 2, lettera a), alla fine, dopo le parole "rapporti politici" aggiungere il seguente periodo: "Tale informazione ha sollecitato nell'opinione pubblica l'adesione alle posizioni del Governo e della maggioranza che lo sosteneva e, contestualmente, la condanna e la riprovazione verso le ragioni di quelle forze politiche che agivano in una diversa prospettiva e con intendi contrastanti rispetto all'impostazione dominante".

2.11

DE MURTAS, BERGONZI

Al punto 2 sostituire la lettera b) con il seguente periodo: "Senza nulla togliere alla professionalità complessiva dimostrata dalla stragrande maggioranza degli operatori, la Commissione rileva, inoltre, come all'interno dell'informazione del servizio pubblico, sopravvivano residui del passato che, al di là di ragionevoli e obbiettive esigenze di informazione, spingono a sovrarappresentare o sottorappresentare a seconda delle testate giornalistiche, le posizioni dell'uno o dell'altro polo, e, all'interno di ciascun polo, i leader e le posizioni di alcune forze politiche".

2.12 FALOMI, MELANDRI, GIULIETTI, RAFFAELLI, ROGNONI, PAS-SIGLI, PILONI

Al punto 2, lettera b), sopprimere le parole: "soprattutto se".

2.13

DE MURTAS, BERGONZI

Al punto 2, lettera b), sostituire le parole: "costituiscono" con le parole: "hanno costituito".

2.14

DE MURTAS, BERGONZI

Al punto 2, lettera b), alla fine, dopo le parole: "del pluralismo politico" aggiungere le parole: "e hanno compromesso la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Ciò ha ingenerato effetti tanti più gravi, in un contesto di acuta conflittualità politica che, in presenza della crisi di Governo, avrebbe richiesto la massima tutela dei requisiti di rigore e di obiettività da parte del servizio pubblico".

2.15

DE MURTAS, BERGONZI

Al punto 2, lettera c), sostituire le parole: "la tendenza riscontratasi" con le parole: "servizi giornalistici di diversi telegiornali tesi".

2.16 Falomi, Melandri, Giulietti, Raffaelli, Rognoni, Passigli, Piloni

Al punto 2, nel periodo successivo al punto c), sopprimere le parole: "misure ed".

2.17 FALOMI, MELANDRI, GIULIETTI, RAFFAELLI, ROGNONI, PAS-SIGLI, PILONI

Al punto 2, dopo le parole: "con misure" aggiungere le parole: "provvedimenti".

2.18 DE MURTAS, BERGONZI

Al punto 2, capoverso a), seconda riga, togliere: "di enfatizzazione degli effetti di talune scelte politiche e di partecipazione "militante" all'evolversi della crisi".

2.19 RICCIOTTI

Al punto 2, nel periodo successivo al punto c), sostituire le parole: "tali violazioni" con le parole: "episodi di violazione".

2.20 Falomi, Melandri, Giulietti, Raffaelli, Rognoni, Passigli, Piloni

Al punto 2, alla fine dopo le parole: "espressi dalla Commissione" aggiungere le parole: "e in violazione a quanto stabilito dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, che indica nel pluralismo uno dei "principi fondamentali del sistema radiotelevisivo".

2.21 DE MURTAS, BERGONZI

Al punto 2 aggiungere alla fine il seguente periodo: "La Commissione considera negativamente il ricorso a professionisti impegnati nelle istituzioni rappresentative e impegna l'azienda ad affidare le trasmissioni a giornalisti che non abbiano un mandato elettorale da assolvere".

2.22 Landolfi, Romani, Follini, Costa

Al punto 3), dopo le parole: "indirizzi della Commissione" aggiungere "nel rispetto dei contratti di lavoro e dei piani editoriali".

3.1 Falomi, Melandri, Giulietti, Raffaelli, Rognoni, Passigli, Piloni

Al punto 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "indirizzi della Commissione" aggiungere le parole: "e, parimenti, degli obblighi legislativi di cui alla legge 223/90 e alla legge 206/93, nell'esercizio delle funzioni di controllo e di garanzia che spettano agli organi dirigenti della Rai e nell'ottica del corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo".

3.2 De Murtas, Bergonzi

Al punto 3 aggiungere alla fine il seguente periodo: "La Commissione impegna la Rai a rendere note le nomine approvate dal consiglio di amministrazione e/o dal direttore generale e le assunzioni, al fine di garantire il rispetto degli indirizzi che pretendono "criteri trasparenti" in materia".

3.3 Landolfi, Romani, Follini, Costa

Al punto 4, sostituire il secondo, il terzo ed il quarto periodo con le seguenti parole: "Per questo va completata la ridefinizione già avviata del prodotto giornalistico secondo specificità editoriali, di linguaggio, di pubblico. È auspicabile che vengano proposti al più presto modelli editoriali che vadano in questa direzione. Il pluralismo, la completezza ed obiettività dell'informazione devono essere garantiti in riferimento a ciascuna delle varie platee di telespettatori. L'imminente discussione parlamentare sul nuovo assetto del servizio pubblico radiotelevisivo e la connessa riforma dei meccanismi di nomina del consiglio di amministrazione per liberare definitivamente la conduzione e la gestione della Rai da ogni interferenza partitica o lobbistica, costituiscono una straordinaria occasione per un cambiamento profondo".

4.1 Falomi, Melandri, Giulietti, Raffaelli, Rognoni, Passigli, Piloni

Al punto 4, alla fine, aggiungere le parole: ", integrative dei dati forniti dall'Osservatorio dell'Università di Pavia, di cui si ribadisce la validità scientifica. In proposito, rappresenta una ulteriore violazione degli indirizzi della Commissione il mancato inoltro dei dati relativi alle diverse fasce orarie, dei notiziari regionali della Rai e delle trasmissioni radiofoniche di rete e di testata e dei pareri deliberati dalla Consulta qualità sui singoli programmi".

4.2 Landolfi, Romani, Follini, Costa

Sostituire il punto 5 con il seguente: "Presidente e Direttore Generale devono comunque impegnarsi a rendere evidente ciò che differenzia il servizio pubblico dal resto delle emittenti e delle testate giornalistiche. È questo un dovere di rapporto e di comunicazione verso i cittadini che pagano il canone. Un impegno che può riuscire solo se accompagnato da un salto di qualità professionale e quindi da una nuova e più forte motivazione dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblco".

5.1 FALOMI, MELANDRI, GIULIETTI, RAFFAELLI, ROGNONI, PAS-SIGLI, PILONI

Sostituire il punto 5 con il seguente: "La Commissione sottolinea come sia compito precipuo del servizio pubblico rafforzare un presidio di informazione obiettiva, plurale, rispettosa delle posizioni dei vari protagonisti politici e sociali. Stigmatizza interventi ed interviste di direttori e giornalisti Rai tendenti a rivendicare una funzione di parte del servizio pubblico. Impegna a tal fine il Presidente e il Direttore generale a rendere evidente ciò che differenzia il servizio pubblico dal resto delle emittenti e delle testate giornalistiche. È questo un dovere di rapporto e di comunicazione verso i cittadini che pagano il canone.

Un impegno che può riuscire solo se accompagnato da un salto di qualità professionale e quindi da una nuova e più forte motivazione dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico".

5.2 Landolfi, Romani, Follini, Costa

Dopo il punto 5 inserire il seguente punto 6: "La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dovrà promuovere una grande iniziativa sull'informazione, che coinvolga anche la Rai, proprio in considerazione dell'attuale momento di grande transizione che il paese sta vivendo".

5.3 Ricciotti

Al punto 5, alla fine, dopo le parole: "del servizio pubblico" aggiungere le parole: "che è possibile viste le alte qualità professionali presenti nelle strutture della Rai".

5.4 De Murtas, Bergonzi

L'ultimo paragrafo del punto 5 è soppresso e sostituito da: "La Commissione impegna gli organi dirigenti della Rai, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle indicazioni e dei vincoli definiti

nel documento di indirizzo approvato dalla Commissione, ad intervenire adottando le opportune forme di censura e di sanzione qualora risultino disattesi i requisiti di cui ai documenti predetti.

La Commissione chiede alla Rai di riferire quanto prima in merito alle misure adottate sulla base delle indicazioni qui contenute. Chiede altresì che in riferimento agli obiettivi di qualificazione e rilancio della Rai, indicati nelle relazioni del presidente e del direttore generale, vengano presentati i progetti attuativi.

5.5 Jacchia

Al punto 5 sostituire le parole: "quanto prima" con le parole: "entro trenta giorni" e conseguentemente aggiungere, dopo le parole: "qui contenute" le parole: "su cui esprimerà le proprie valutazioni".

5.6 Landolfi, Romani, Follini, Costa

Al punto 5, penultimo capoverso, sostituire la frase: "un impegno che può riuscire solo se accompagnato da un salto di qualità professionale e quindi da una nuova e più forte motivazione dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico" con la seguente frase: "Un impegno che può riuscire solo se accompagnato da una forte motivazione dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico".

5.7 RICCIOTTI

Al termine del punto 5 aggiungere la seguente frase: "La Commissione indica ai Presidenti di Camera e Senato l'opportunità di valutare se un siffatto Consiglio di Amministrazione del servizio pubblico meriti ancora la fiducia degli organi cui la legge demanda le designazioni".

5.8 Poli Bortone»

Il Presidente Francesco STORACE fa presente che, non essendovi obiezioni, la Commissione, come convenuto anche in occasione di precedenti provvedimenti, potrà esaminare e votare dapprima le proposte di modifica riferite al testo del relatore, e quindi il testo stesso, come eventualmente modificato. Nel caso in cui tale testo fosse approvato, le altre risoluzioni presentate non sarebbero poste in votazione in quanto da considerare precluse.

Avverte inoltre che i contenuti di tali testi non appaiono tali da richiedere che la loro votazione abbia luogo con la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 12, comma 2, del regolamento interno della Commissione.

(La Commissione conviene).

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, ricorda che il gruppo della sinistra democratica non aveva preso parte alle due precedenti sedute, che ritiene essere state irregolarmente convocate: nella giornata di venerdì, difatti, era intervenuta una disposizione del Presidente della Camera per l'immediata cessazione dei lavori. Queste circostanze avevano però impedito ai rappresentanti del gruppo di intervenire nella discussione generale: chiede pertanto che sia riaperta tale discussione.

Il Presidente Francesco STORACE nega che le convocazioni delle ultime due sedute fossero irregolari: esse erano state disposte tenendo conto dei concomitanti impegni della Camera e del Senato, e comunque prima che si fossero conosciute alcune modifiche nei rispettivi calendari, e del resto l'invito informale del Presidente della Camera a non proseguire i lavori della Commissione nella giornata di venerdì era stato formulato quando la seduta si era già da tempo conclusa.

Sulla questione sollevata dal senatore Falomi darà comunque la parola ad un oratore per gruppo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento della Camera.

Nessuno chiedendo di intervenire, dispone , in via eccezionale, la riapertura della discussione generale, pregando i rappresentanti del gruppo della sinistra democratica di limitarsi ad un solo intervento.

Il deputato Giovanna GRIGNAFFINI nota che nel periodo della crisi di Governo, oggetto dell'attenzione della Commissione ai fini dell'argomento in titolo, un pregiudizio sfavorevole alla crisi, che si potrebbe definire etico-politico, era in effetti alquanto diffuso in vasti strati del Paese: la sua descrizione da parte dei notiziari e delle rubriche di informazione della concessionaria pubblica non sembra quindi essere stato un atto di servilismo, ma una scelta giustificata da un clima specifico e da un ben definito contesto. Questa sensazione era del resto ben presente non solo in larghe fasce dell'opinione pubblica, ma anche in svariati gruppi sociali di possibile riferimento, quali molti sindacati; e la televisione non può limitarsi a registrare, nella doverosa tutela del pluralismo delle posizioni politiche presenti nel Paese, esclusivamente le posizioni delle segreterie dei partiti. In questo quadro, anche le dichiarazioni del giornalista Mannoni, che ha definito la crisi di Governo «assurda», non sono risultate che la registrazione di un sentire assai diffuso nell'opinione pubblica.

Tutto ciò, peraltro, non porta a negare alcune incongruenze che effettivamente si sono verificate nell'ambito dell'informazione radiotelevisiva concernente la crisi di Governo. Ricorda, tuttavia, che anche uno dei *leader* del Polo delle libertà aveva indicato, intervenendo in Parlamento, le varie strade per uscire da questa crisi da parte della maggioranza. Non può essere rimproverato alla Rai di avere rappresentato le opinioni della maggioranza; e ci si deve semmai chiedere se l'attacco al governo della Rai che in questo modo viene condotto non risponda a sinergie determinate. Inoltre, la tutela del pluralismo non può essere valutata riferendosi esclusivamente al

«minutaggio» della presenza delle varie forze politiche all'interno dei singoli programmi.

Infine, circa la critica rivolta alla Rai di non avere offerto una possibilità sufficientemente articolata di conoscere le ragioni del partito della Rifondazione comunista in occasione della crisi, si domanda se questo possa essere veramente addebitato alla Rai, che non sembra in grado di poter «precostituire» le notizie. La Commissione deve semmai utilizzare questa occasione, conflittuale sotto tanti profili, per chiedere e chiedersi quali strumenti possano essere attivati al fine di pervenire ad una effettiva crescita culturale e politica.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara chiusa la discussione generale. Avverte inoltre che gli è pervenuto un *dossier* compilato dalla «Lista Pannella», in materia di informazione radiotelevisiva, e dispone che esso sia distribuito a tutti i componenti della Commissione.

Il deputato Mauro PAISSAN, intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica che sia demandato all'Ufficio di Presidenza della Commissione un esame non solo formale del *dossier*.

Il senatore Giorgio COSTA, intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta del deputato Paissan, ricordando inoltre il recente episodio di occupazione dei locali del telegiornale regionale del Lazio.

Il senatore Stefano SEMENZATO, relatore, ricorda che la proposta di risoluzione da lui presentata si richiama all'audizione del presidente e del direttore generale che ha avuto luogo il 28 ottobre scorso, e che ha rappresentato un passo in avanti nel dibattito tra la Commissione e la Rai, sancito dall'abbandono delle contrapposizioni che in passato sussistevano tra alcuni commissari ed i vertici dell'Azienda. Il presidente ed il direttore della Rai hanno svolto analisi e formulato proposte, e la Commissione deve confermare il proprio ruolo di promotrice di un dibattito.

Per queste ragioni era necessario redigere una risoluzione dai contenuti articolati, che contenesse anche un riferimento ai problemi del mondo dell'informazione. Tra questi, sottolinea in particolare quello del cosiddetto «conflitto di interessi» che, in assenza di norme legislative certe, è destinato a persistere ed a riprodursi in più circostanze: è quindi necessario che venga presto approvata una legge di riordino dell'intero sistema delle telecomunicazioni, e che sia tempestivamente istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevista dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

Nel presente dibattito, i Gruppi parlamentari che fanno capo al Polo per le libertà, nonchè quelli della Lega, di Rifondazione comunista e di Rinnovamento italiano hanno fatto riferimento alla possibilità di emanare provvedimenti, anche di carattere disciplinare, nei confronti di singole persone. Il testo che lui propone alla Commissione non contiene tali riferimenti: la materia dei provvedimenti disciplinari non può in alcun modo rientrare tra le potestà della Commissione, e, poichè una più spe-

cifica precisazione di tale profilo appare consigliabile, preannuncia in proposito una sua modifica al testo della risoluzione. Egli ha infatti ispirato la sua opera alla ricerca del più ampio consenso possibile. Si aspetta peraltro che a tale sua posizione corrisponda altrettanta disponibilità da parte dei commissari che hanno presentato proposte di modifica. Invita pertanto i colleghi a ritirare le loro proposte, preannunciando, diversamente, il suo parere contrario su di esse.

Il Presidente Francesco STORACE informa che la proposta di modifica del relatore, è la seguente:

«Alla fine del punto 2 della risoluzione, aggiungere il seguente capoverso: «Rimane estraneo ad ogni competenza della Commissione il potere di proporre o chiedere provvedimenti amministrativi o disciplinari».

2.23 Relatore

Il senatore Antonio FALOMI nota che la proposta del relatore introduce un elemento di rilevante novità, e per consentire ai Gruppi di valutarlo chiede una sospensione della seduta.

Il Presidente Francesco STORACE sospende quindi la seduta; per parte sua, si riserva di valutare l'ammissibilità della nuova proposta del relatore.

(La seduta, sospesa alle 10,30, riprende alle 10,45).

Il Presidente Francesco STORACE fa presente che la proposta numero 2.23 del relatore presenta rilevanti profili di inammissibilità.

Il senatore Stefano SEMENZATO riformula allora la sua proposta di modifica, nel senso di inserire al punto prima indicato il seguente capoverso:

«Rimane estraneo ad ogni intenzione della Commissione il potere di proporre provvedimenti amministrativi o disciplinari».

Il Presidente Francesco STORACE ritiene che, ugualmente, tale formulazione dia luogo a dubbi di ammissibilità. Infatti, il disposto dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10) della legge 31 luglio 1997, n. 249, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ed in via transitoria, ai sensi del successivo comma 25, al ministero delle comunicazioni) la potestà di accertare la mancata osservanza degli indirizzi formulati dalla Commissione nei confronti della Rai, e di richiedere all'azienda l'attivazione nei confronti dei responsabili dei provvedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro. Pur se non espressamente attribuita alla Commissione, questa competenza tuttavia non esclude per l'organismo parlamentare la possibilità, eser-

citata attraverso la vigilanza sul rispetto degli indirizzi, di suggerire all'Autorità competente l'attivazione di tale norma.

Il senatore Antonio FALOMI ritiene eccessivi i dubbi di ammissibilità formulati dal Presidente, il quale sembra accedere ad una interpretazione del tutto personale della proposta di modifica, presentata dal relatore nell'apprezzabile intento di pervenire ad una posizione unitaria della Commissione.

Il relatore Stefano SEMENZATO fa allora presente che, nella sua proposta di modifica, la parola «potere» potrebbe essere sostituita con «idea».

Il Presidente Francesco STORACE nota che tale ulteriore modifica contribuisce a dissipare alcune riserve sull'ammissibilità della proposta, in ordine alla quale permangono però dubbi circa la coerenza logica con il resto della risoluzione. Su tale punto, peraltro, darà la parola ad un rappresentante per Gruppo, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera.

Il deputato Mario LANDOLFI ritiene la formulazione proposta in contrasto logico con il testo della risoluzione che essa intenderebbe modificare.

Il deputato Giancarlo LOMBARDI ritiene che la Commissione debba anzitutto curare che il testo non contenga elementi ambigui ai fini della sua interpretazione. Sicuramente il relatore non intendeva suggerire alla Rai l'adozione di misure disciplinari nei confronti di singoli dirigenti o giornalisti, ma è pur vero che nel testo della risoluzione si faceva riferimento a «misure», evidentemente di altro genere. Circa la evidenziata incoerenza logica della proposta di modifica rispetto al testo, nota tuttavia come nell'ordinamento parlamentare non sia possibile rinvenire la categoria giuridica della inammissibilità logica, da affiancare a quella della inammissibilità formale.

Il deputato Paolo ROMANI ricorda che il suo Gruppo ha, nella sostanza, rinunciato a far valere quello che rappresenta uno dei più significativi contenuti della risoluzione alternativa da loro proposta, e cioè la richiesta di attivazione, rivolta al Governo, della medesima norma della legge n. 249 cui ha fatto poc'anzi riferimento il Presidente. Gli sembra però eccessivo che la Commissione debba rinunciare *a priori* alla possibilità di chiedere l'applicazione di questa norma. La Commissione potrebbe semmai riservarsi di valutare le misure che i vertici della Rai assumeranno in conseguenza della segnalazione rivolta loro dalla Commissione stessa: se tali misure saranno giudicate adeguate, la Commissione rinuncerà a suggerire al Governo di chiedere alla Rai l'applicazione delle sanzioni previste dai contratti collettivi. Non pare tuttavia corretto esplicitare da subito una rinuncia a tale possibilità.

Il senatore Enrico JACCHIA fa presente che il suo Gruppo non intende premere sulla Rai affinchè l'azienda assuma provvedimenti censori nei confronti di alcuni dipendenti. È tuttavia necessario che la risoluzione sia chiara, ed a tale proposito reputa che la formulazione di partenza, la quale fa riferimento testuale a misure ed iniziative adeguate, sia sufficientemente forte.

Il deputato Giovanni DE MURTAS sottolinea come il caso in esame sia alquanto delicato, perchè l'esplicitazione della possibilità per la Commissione di suggerire l'applicazione di sanzioni individuali deve richiedere una precisa coincidenza tra elementi formali e sostanziali, risultando inoltre di chiara comprensione all'esterno. Per suo conto, peraltro, ricorda che da alcune parti si è lamentata l'ipotetica intenzione di «tagliare delle teste», ma questo non emerge neppure dal testo delle risoluzioni che sono state presentate in alternative a quella del relatore. È quindi possibile, ed anche opportuno, esplicitare che nessun componente della Commissione nutre tali intenzioni.

Il Presidente Francesco STORACE nota che la proposta di modifica formulata dal relatore aveva lo scopo di consentire, conseguendo un ampio accordo tra le forze politiche della Commissione, il ritiro delle altre proposte di modifica che erano state presentate. Poichè tale accordo non sembra per il momento manifestarsi, invita il relatore a formulare ulteriori proposte.

Il relatore Stefano SEMENZATO ricorda come sia sua intenzione evitare il determinarsi di uno stato di fatto nel quale sia l'opinione pubblica, sia l'ordine professionale ed i rappresentanti dei giornalisti possano vedere nella Commissione una sorta di tribunale del popolo, che, chiedendo la punizione di taluni, istituisce un filo diretto tra sè stessa ed i singoli giornalisti. Pertanto, dopo aver ritirato la propria proposta di modifica n. 2.23 e le successive riformulazioni, presenta la seguente ulteriore proposta:

«All'ultimo capoverso del punto 2 della risoluzione, dopo le parole «misure ed iniziative adeguate» inserire le seguenti: «che spetta all'autonomia aziendale definire».

2.24 Relatore

Dopo che il senatore Carlo ROGNONI ha ritenuto che anche la nuova proposta non giovi a superare gli elementi di ambiguità evidenziati per la precedente, il deputato Giovanni DE MURTAS fa presente che la Commissione deve chiarire di non avere l'intenzione di svolgere processi alle singole persone. Il testo alternativo a quello del relatore presentato dal suo Gruppo faceva un riferimento, che egli non rinnega, all'attività di un determinato giornalista, ma questo non deve comportare la richiesta implicita di provvedimenti disciplinari.

Il deputato Giancarlo LOMBARDI ritiene che l'ultima proposta di modifica del relatore sia tautologica. La Commissione deve approvare un provvedimento che sia soprattutto chiaro.

Il senatore Antonio FALOMI, pur mantenendo le riserve a suo tempo espresse sul documento presentato dal relatore, il quale presenta peraltro molti aspetti positivi, ritira, anche a nome degli altri firmatari, tutti gli emendamenti da lui sottoscritti.

Il Presidente Francesco STORACE, su richiesta del deputato Mario LANDOLFI, sospende la seduta per consentire ai Gruppi di valutare la situazione determinatasi.

(La seduta, sospesa alle ore 11,25, riprende alle ore 11,40).

Il deputato Paolo ROMANI fa presente che i Gruppi del Polo delle libertà, e quello della Lega nord, non concordano con la proposta di modifica suggerita dal relatore.

Il senatore Stefano SEMENZATO ritiene che ciò infici l'obiettivo dell'unanimità dei componenti della Commissione, e chiede che la seduta sia ulteriormente sospesa, per consentire la formulazione di un testo con la collaborazione di tutti i Gruppi.

Il Presidente Francesco STORACE sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,45, riprende alle ore 12,20).

Il relatore Stefano SEMENZATO deve prendere atto che il suo tentativo di pervenire ad un testo unitario non ha avuto successo. Ritiene peraltro che la risoluzione da lui proposta, la quale non fa alcun riferimento alla richiesta di sanzioni individuali, abbia nel testo originario caratteristiche ben specificate, e per tale ragione la mantiene, ritirando le successive proposte di modifica formulate nel corso della presente seduta.

Il senatore Antonio FALOMI chiede che la seduta sia ulteriormente sospesa per consentire ai Gruppi di valutare la situazione determinatasi.

Il Presidente Francesco STORACE darà la parola, su tale richiesta, ad un oratore favorevole ed a uno contrario.

Il deputato Mario LANDOLFI, parlando a favore, fa presente come sia prassi non negare le richieste di sospensione, anche se nel caso specifico non vede in cosa possa consistere la novità in base alla quale tale richiesta è stata avanzata.

Il Presidente Francesco STORACE, nessun altro chiedendo di parlare, sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, riprende alle ore 12,25).

Il senatore Antonio FALOMI informa che il Gruppo della sinistra democratica ha valutato la proposta del relatore di votare, senza modifiche, la risoluzione da lui presentata, e dà atto a tutti i protagonisti del dibattito odierno di avere condotto un grande sforzo di mediazione. Il suo Gruppo teneva molto al punto essenziale dell'esplicitazione della rinunzia a chiedere sanzioni disciplinari, che tuttavia non è stato accolto. Il testo originario della risoluzione del relatore Semenzato non fa, effettivamente, alcun riferimento alla richiesta di sanzioni, poichè non prende affatto posizione sul tema, ma tale circostanza, alla luce del dibattito svoltosi oggi, e delle prese di posizione che varie parti politiche hanno esplicitato anche in dichiarazioni rilasciate agli organi di informazione, inducono a giudicare rischioso il non pronunciarsi nè in un senso nè nell'altro. Poichè quindi non intende ingenerare nell'opinione pubblica il sospetto che il Gruppo della Sinistra democratica si possa prestare ad un'operazione di censura individuale, non parteciperà al seguito dei lavori.

(Il senatore Falomi, ed i componenti dei Gruppi della Sinistra democratica e del Partito popolare italiano, si allontanano dall'Aula).

Il deputato Paolo RICCIOTTI, dopo aver espresso condivisione per i contenuti della relazione del senatore Semenzato, sottolinea che anche il Gruppo di Rinnovamento italiano non vuole suggerire censure dirette alle persone, quanto semmai auspicare che esse siano riferite all'intero sistema dell'informazione radiotelevisiva. Ritira comunque le proposte di modifica da lui presentate, ma non parteciperà al seguito dei lavori.

(Il deputato Paolo Ricciotti si allontana).

Il deputato Giovanni DE MURTAS, notando che la risoluzione proposta dal relatore non presuppone alcuna possibilità di pervenire a censure individuali, ritira le proposte di modifica delle quali è primo firmatario.

Dopo che il deputato Marco FOLLINI ha ritirato, anche a nome degli altri firmatari, le proprie proposte di modifica, il senatore Enrico JACCHIA ricorda di avere a sua volta presentato una proposta di modificazione, nella quale l'uso del termine «censura» è del tutto alieno dall'intenzione di colpire i singoli. Alla luce del dibattito odierno, ritira tuttavia tale proposta, e fa presente che il testo presentato dal relatore risulta, tra tutti, quello che più si avvicina alle posizioni del Gruppo della Lega nord.

Il deputato Adriana POLI BORTONE ritira a sua volta la propria proposta di modifica.

Intende soffermarsi sull'intenzione del Presidente di non partecipare alla votazione che sta per avere luogo, come è stato suo costume da quando si è costituita la Commissione. Manifesta apprezzamento per tale posizione, ma ritiene che il Presidente, analogamente a quanto avviene in quasi tutte le altre Commissioni, non debba rinunciare ad esprimere al sua posizione anche in sede deliberativa: questa Commissione ha un Presidente eletto tra le forze di minoranza, e questa circostanza deve indurlo a non determinare un ulteriore indebolimento, nei numeri, della minoranza stessa.

Il deputato Marco FOLLINI, intervenendo per dichiarazione di voto finale, sottolinea che nessuno dei componenti la Commissione nutre intenzioni punitive, nè vuole accreditare una concezione «disciplinare» dell'organismo. Questo è un punto fermo che sta molto a cuore al Gruppo del CCD, e ritiene strumentale l'abbandono della seduta da parte di alcuni commissari, poichè il testo proposto dal relatore, cui il suo Gruppo è favorevole, non reca alcun riferimento a provvedimenti di natura disciplinare.

Il deputato Paolo ROMANI, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, si associa alle considerazioni del collega Follini, ed esprime compiacimento per l'opera del senatore Semenzato, che ha tentato a lungo, e per la prima volta senza successo nella storia di questa Commissione, di pervenire ad un documento unanime.

Il senatore Giorgio COSTA dichiara il voto favorevole del Gruppo del CDU, nei confronti di un documento che costituisce un buon contributo per il riequilibrio dei rapporti di forza interni alla Rai, e che, ripristinando la dignità totale della Commissione di vigilanza, non esclude un concorso dell'attività di altri organi, in particolare del Ministro delle comunicazioni, in tale riequilibrio.

Il deputato Mario LANDOLFI dichiara il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale sul testo del relatore, che salvaguarda i contenuti dell'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato nello scorso febbraio dalla Commissione, sottolineando nei fatti il carattere vincolante, anche se avrebbe visto con favore una maggiore incisività di alcuni contenuti. Il documento risulta peraltro equilibrato, anche perchè riconosce l'autonomia dell'azienda, e quella dei singoli giornalisti.

Il senatore Enrico JACCHIA dichiara il voto favorevole del Gruppo della Lega nord sul documento, ribadendo che il suo Gruppo non ha mai inteso limitare l'autonomia dei giornalisti, nè auspicare sanzioni a carico dei singoli, ma solo formulare critiche e censure sull'insieme della programmazione della Rai.

Il deputato Giovanni DE MURTAS, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista, manifesta compiacimento per l'operazione di verifica della programmazione alla quale, su richiesta del Gruppo, la Commissione ha dato luogo, pervenendo ad una risoluzione dai contenuti importanti. È necessario comunque ribadire che tutto ciò corrisponde ad un'operazione di verità, e che la Commissione non si è mai atteggiata a tribunale che commina sanzioni individuali: il testo del senatore Semenzato sembra essere agli antipodi di tale rischio.

Il deputato Mauro PAISSAN sottolinea il grande sforzo compiuto dal relatore, sempre teso alla ricerca dell'unanimità delle forze politiche, anche se tale condizione non si è questa volta realizzata. Le critiche formulate nel documento non intendono infatti riferirsi a singole persone o a fatti specifici, quanto piuttosto ad un modo di fare informazione che ha radici assai remote, e che non si è evidenziato solo in occasione della recente crisi di governo.

Il testo del relatore rappresenta un passo avanti anche rispetto alle risoluzioni alternative presentate. Non sanzioni ai singoli, quindi; semmai, vedrebbe personalmente con favore un criterio di rotazione degli incarichi.

Stigmatizza l'abbandono della seduta da parte dei Gruppi della Sinistra democratica e del Partito Popolare, nel momento in cui altre forze politiche della maggioranza hanno proseguito il dibattito. Questo testimonia di un conflitto all'interno della maggioranza stessa, dove evidentemente c'è chi influisce sulla Rai e chi subisce tale influenza. Questo conflitto di interessi, che egli sottolinea con rammarico, è la vera causa della divisione di oggi in seno alle forze di maggioranza.

Il Polo delle libertà non dovrebbe quindi parlare, come spesso fa, di una «Rai dell'Ulivo»: la Rai non è di tutto l'Ulivo, e per quanto riguarda i Verdi, essa non è certo «cosa loro».

Il relatore Stefano SEMENZATO ringrazia i presentatori di tutte le proposte di modifica, che hanno accolto il suo invito a ritirarle, e ricorda di aver cercato di conseguire il consenso più ampio possibile. Una logica sbagliata di schieramento ha precluso questa volta l'unanimità, ma il documento da lui proposto, ritiene, mantiene la propria validità e l'impegno a mettere in pratica ciò che vi è indicato.

Auspica pertanto che l'Ufficio di Presidenza della Commissione possa, in tempi congrui, programmare una audizione del presidente e del direttore generale della Rai, affinchè illustrino alla Commissione le modalità con le quali hanno dato attuazione alle indicazioni riportate nel documento che la Commissione si appresta ad approvare.

Il Presidente Francesco STORACE esprime a sua volta rammarico per l'abbandono della seduta da parte di alcune forze politiche, che tuttavia non sembra avere conseguenze sul numero legale richiesto per la validità della deliberazione che sta per avere luogo. Manifesta compiacimento per l'opera svolta dal relatore, che ringrazia, e ricorda che i Gruppi del Polo delle libertà hanno comunque, ritirando le proprie proposte di modifica, consentito di fatto l'approvazione del testo stesso.

Rispondendo all'osservazione formulata dalla collega Adriana Poli Bortone, ritenere di dover mantenere la propria consuetudine di non partecipare al voto, per attuare le funzioni di garanzia proprie del Presidente, e per garantire la funzionalità della Commissione. Nella deliberazione odierna, peraltro, il voto del Presidente non risulterebbe in alcun modo determinante.

Il testo che la Commissione si accinge ad approvare fa seguito ad una censura politica sui contenuti dell'informazione radiotelevisiva formulata dalla Commissione circa un anno fa, alla quale fu obiettato che la Commissione non aveva indicato indirizzi per la programmazione stessa. Questi indirizzi sono stati poi formulati; oggi la Commissione non chiede sanzioni, ma chiede che i vertici della Rai assumano misure adeguate per evitare il ripetersi di quanto è lamentato nel testo del relatore riferendone poi alla Commissione, che in tal modo garantisce l'attuazione dei propri provvedimenti, attivando una potestà riconosciuta anche dai Presidenti della Camera e del Senato.

La Commissione approva quindi, con l'unanimità dei presenti, la proposta di risoluzione del senatore Semenzato. Risultano precluse le ulteriori proposte di risoluzione presentate.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa la discussione in titolo.

La seduta termina alle ore 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1997

Presidenza del Presidente Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, B37^a, 0017°)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del presidente del CNR, professor Lucio Bianco, del responsabile del «progetto LARA» del CNR, professor Carlo Maria Marino, del direttore dei rapporti istituzionali dell'ENEA, dottor Gian Felice Clemente, del responsabile del «progetto Mediterraneo» dell'ENEA, dottor Vincenzo Ferrara, del responsabile dell'elaborazione delle immagini telerilevate dell'ENEA, dottor Antonio Bruno Della Rocca, nonchè del direttore generale dell'Agenzia spaziale italiana, ingegner Giovanni Scerch (A010 000, B37³, 0001°)

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia gli intervenuti e ricorda che nei giorni scorsi il dottor Giove, del Corpo forestale dello Stato, ha fatto conoscere all'Ufficio di Presidenza i risultati delle rilevazioni satellitari effettuate, in particolare, in Basilicata per la mappatura dei siti per lo smaltimento dei rifiuti.

Invita i rappresentanti del CNR, dell'ENEA e dell'ASI a rendere note le caratteristiche degli strumenti a disposizione per i telerilevamenti, nonchè la possibile operatività in previsione di un servizio generalizzato, con i relativi costi.

Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Lucio BIAN-CO, ricorda che fin dal 1990 il CNR ha posto particolare attenzione ai risultati ottenibili attraverso il telerilevamento, predisponendo un labora-

torio aereo per le ricerche ambientali: tale struttura può essere utilmente utilizzata integrandola con i rilevamenti effettuati per via satellitare.

Dopo aver precisato che l'investimento nel settore ha raggiunto complessivamente circa venti miliardi, fornisce notizie sui paesi che dispongono di strumenti simili, in particolare sull'Agenzia spaziale tedesca e sulla NASA statunitense, nonchè sull'analogo istituto giapponese.

Ritiene che l'utilizzo di una tale complessa strumentazione sia molto vasto: il monitoraggio per il controllo dei siti di smaltimento dei rifiuti costituisce una delle possibilità operative, poichè attraverso un continuo controllo del territorio è reso più facile l'ausilio a quelle istituzioni che si occupano in via principale della materia.

Il responsabile del «progetto LARA» del CNR, Carlo Maria MA-RINO, fornisce ampi ragguagli sull'apparato elettronico per il telerilevamento iperspettrale, denominato MIVIS, detto anche «cento occhi»: esso dispone infatti di oltre cento canali di ripresa simultanea nelle lunghezze d'onda che vanno dal visibile all'infrarosso termico.

L'aereo sul quale l'apparato è installato è un bimotore Casa C-212, vero e proprio laboratorio volante, con una capacità di osservazione enormemente superiore a quella degli analoghi apparecchi finora impiegati. Con questa piattaforma aerea, il CNR ha definito il «progetto LA-RA», i cui risultati sono stati richiesti anche da agenzie governative ed università statunitensi e giapponesi.

Dà conto successivamente di alcuni filoni di ricerca già avviati, come l'individuazione delle coperture in cemento amianto sugli edifici di Roma e le rilevazioni effettuate sul comprensorio della laguna di Venezia; mostra inoltre alcuni dati sulla lavagna luminosa riferiti, in particolare, all'uso delle tecnologie aeree e spaziali nel settore del controllo ambientale.

Ribaditi alcuni dati tecnici sulla struttura elettronica installata a bordo dell'aereo prima citato, precisa che nel telerilevamento satellitare l'esperienza del CNR può farsi risalire alla collaborazione con la NASA statunitense iniziata nel 1972: i due telerilevamenti sono certamente complementari, essendo importanti gli obiettivi da conseguire e non gli strumenti utilizzati. La scansione dà la possibilità di esaminare oggetti anche piccoli, potendo unire le caratteristiche della radiometria e della geometria.

Si diffonde poi sulle riprese effettuate in alcune aree-campione per l'individuazione dei siti di smaltimento dei rifiuti, in particolare in Abruzzo ed a Cerro Maggiore, in provincia di Milano.

Concludendo, con riferimento anche alle esperienze svolte insieme ad altri Paesi, ritiene che il CNR possegga le capacità tecniche per poter offrire un servizio di buon livello, per il quale però è necessaria la collaborazione di tutte le istituzioni interessate.

Il direttore dei rapporti istituzionali dell'ENEA, Gian Felice CLEMENTE, ricorda che fin dai primi anni ottanta l'ente si è occupato dei telerilevamenti, in collaborazione con la società Alenia; successivamente sono intervenute alcune difficoltà, anche tenendo conto

dell'avvio della struttura prima citata predisposta dal Consiglio nazionale delle ricerche.

L'ENEA quindi si è concentrato su obiettivi specifici, ed in particolare sull'osservazione del bacino del Mediterraneo inteso in senso lato, dal punto di vista marino, da quello dell'interazione tra il mare e la costa e da quello tra il mare e l'atmosfera; si sono studiate nuove metodiche per il monitoraggio e per l'assimilazione dei dati, nonchè per interpretare il comportamento di alcune variabili in un sistema assai complesso.

Quanto alle azioni dimostrative, ritiene che esse abbiano la duplice funzione di convalidare scientificamente e tecnologicamente i risultati nonchè di confrontare la loro resa in relazione ai dati già disponibili, con l'obiettivo finale di rendere fruibili alcuni servizi agli utenti.

Deve purtroppo rilevare che i sistemi di telerilevamento in atto non sono coordinati fra le varie istituzioni operanti, essendo fondamentale in materia aver riguardo soprattutto al trattamento del dato disponibile.

Il responsabile del «progetto Mediterraneo» dell'ENEA, Vincenzo FERRARA, dà conto specificamente dell'oggetto del programma, delle caratteristiche tecniche ed operative del telerilevamento satellitare, nonchè dei modelli di analisi operanti nelle diverse aeree di ricerca.

Il responsabile dell'elaborazione delle immagini telerilevate dell'ENEA, Antonio Bruno DELLA ROCCA, illustra alcuni dati sulla lavagna luminosa relativi ad applicazioni operative da parte dell'ENEA per quanto riguarda l'individuazione di alcuni siti di smaltimento di rifiuti, posti sia in ambiente terrestre che marino: tali ricerche sono state effettuate su specifica richiesta degli organi giudiziari, servendosi dell'ausilio degli strumenti operativi della Guardia di finanza.

Ritiene che i risultati, pur significativi, ottenuti possano essere migliorati con un impiego della scansione elettronica avente maggiori capacità di rilevamento.

Il Presidente Massimo SCALIA ritiene che sia interesse della Commissione conoscere approfonditamente le caratteristiche offerte dagli strumenti attualmente disponibili, circa la mappatura ed il monitoraggio dei siti di smaltimento nonchè riguardo alle indagini da svolgere nel sottosuolo.

Il direttore generale dell'Agenzia spaziale italiana, Giovanni SCER-CH, fornisce ulteriori ragguagli su alcune problematiche finora emerse, precisando in particolare gli aspetti relativi alle piattaforme di rilevamento e quelli connessi al posizionamento delle discariche, ritenendo che la tipologia delle piattaforme possa essere differenziata a seconda dell'obiettivo che si intende conseguire.

Il deputato Franco GERARDINI reputa assai interessanti i dati testè forniti per l'attività futura della Commissione. Chiede se, attraverso le espressioni cromatiche risultanti dal telerilevamento, possano essere dedotte anche le caratteristiche qualitative del rifiuto e se sia possibile individuare il contenuto dei mezzi di trasporto utilizzati per gi smaltimenti illeciti.

Il senatore Giuseppe SPECCHIA, ritenendo che l'Italia sia in possesso di un patrimonio scientifico all'avanguardia nel settore del telerilevamento, chiede se tra il CNR, l'ENEA e l'ASI sia in corso una collaborazione continuativa.

Il Presidente Massimo SCALIA chiede di conoscere le differenze esistenti fra le strumentazioni definite iperspettrali e quelle che dispongono di un minor numero di canali.

Rispondono diffusamente, facendo conoscere ulteriori dati tecnici, il professor Carlo Maria MARINO, il dottor Gian Felice CLEMENTE, il quale sottolinea una collaborazione organica fra i tre enti su temi programmatici ma non sulle strategie di più ampio respiro, ed il dottor Antonio Bruno DELLA ROCCA.

Il Presidente MASSIMO SCALIA rileva l'interesse della Commissione in ordine al monitoraggio sulle attività illegali in materia di smaltimento di rifiuti: chiede, quindi, al CNR di far pervenire, in tempi il più possibile brevi, una stima dei costi e degli aspetti operativi necessari a perfezionare tale monitoraggio.

Il presidente del CNR, Lucio BIANCO, assicura la Commissione che si attiverà al più presto per rispondere alla richiesta testè formulata dal Presidente.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia i presenti e li invita a far conoscere tutti i dati che rientrino nei settori di interesse della Commissione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, B37ª, 0003°)

Il Presidente Massimo SCALIA, dopo avere avvertito che nella prossima settimana non sono previste sedute, rende noto che la missione in Piemonte sarà svolta presumibilmente nei giorni 20 e 21 novembre prossimi: invita i commissari ad avanzare eventualmente ulteriori suggerimenti sulle località da visitare, al fine di predisporre il programma definitivo.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1997

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 14.

Schemi di decreti legislativi recanti:

Revisione della disciplina delle sanzioni tributarie non penali (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); (R139 b00, B14^a, 0011^o)

Revisione delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 133, lett. q) della legge 23 dicembre 1996, n. 662); (R139 b00, B14^a, 0012^o)

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 133, lett. q) della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

(R139 b00, B14^a, 0013°)

Relatore: Rabbito

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni sul primo schema di decreto; rinvio dell'esame per gli altri due schemi di decreto).

La Commissione prosegue nell'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 22 ottobre scorso; viene deciso di iniziare l'esame dalla proposta di parere del relatore relativa allo schema di decreto recante la revisione della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, in attuazione dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (si veda l'allegato 1).

Il deputato Giorgio BENVENUTO, intervenendo, con il consenso del presidente, dopo la chiusura della discussione generale, rileva come la proposta di parere elaborata dal relatore abbia accolto molte delle istanze presentate dalle categorie produttive nel corso delle audizioni tenute dalla Commissione.

Residua tuttavia una perplessità di ordine generale sullo stesso impianto organico della riforma delle sanzioni tributarie non penali, e in particolare sulla previsione della responsabilità diretta della persona fisica autore della violazione. Pertanto sarebbe stato opportuno che il Governo si fosse astenuto dall'esercitare la delega nell'immediato per provvedere in sede di collegato alla legge finanziaria per il 1998 ad inserire un rinvio del termine per l'attuazione della delega al 31 dicembre 1998, con contestuale modifica dei principi e criteri direttivi della riforma. Ma il Governo non è stato disponibile ad accogliere l'invito ad un rinvio dei termini per l'attuazione della delega con modifica dei principi e criteri direttivi della stessa.

Benchè molti degli emendamenti necessari a migliorare il testo del decreto siano stati già accolti nel parere, ritiene opportuno sottolineare i seguenti due aspetti.

In primo luogo, al posto del suggerimento contenuto nella proposta di parere di consentire l'accollo del debito da parte dell'obbligato solidale (società o ente) attraverso un accordo negoziale preventivo con il potenziale responsabile diretto della violazione (e cioè con il dipendente incaricato di svolgere la funzione dalla quale potrebbe derivare una violazione di norme tributarie), andrebbe stabilito il principio generale secondo il quale in tutte le ipotesi di colpa (sia colpa lieve che colpa grave, al fine di evitare i complessi giudizi di fatto che coinvolgono una puntuale distinzione tra i due tipi di responsabilità) l'amministrazione finanziaria può richiedere il pagamento alla persona fisica autore della violazione solo dopo aver inutilmente escusso l'obbligato solidale (società, ente o altro). In questo modo, salvo il caso di violazione determinata da dolo, si affermerebbe la necessità per l'amministrazione finanziaria di escutere il contribuente titolare dell'obbligo tributario prima del suo dipendente (autore della violazione), senza il bisogno di un accordo negoziale tra i due soggetti. Va infatti evidenziato che il progetto di parere prevede la semplice facoltà dell'accollo in capo al contribuente (società, ente o altro), il che potrebbe determinare delle situazioni di disparità di trattamento a parità della violazione commessa, difficilmente giustificabili, a seconda che il contratto di lavoro del dipendente preveda o meno l'accollo del debito per sanzioni tributarie in capo al datore di lavoro-contribuente.

In secondo luogo andrebbe prevista la riscossione della sanzione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che decide il giudizio, ovvero dopo che sia stata pronunciata una sentenza ricorribile solo per Cassazione (e cioè una sentenza della Commissione tributaria regionale). Occorre prevedere che il giudizio sul grado di responsabilità dell'autore della violazione assume efficacia solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla violazione: fino a tale momento la eventuale riscossione della sanzione potrà avvenire solo nei confronti del contribuente. In questo modo si eviterebbe di esporre il dipendente, autore della violazione, al rischio che l'amministrazione finanziaria pretenda il pagamento della sanzione nei suoi confronti sulla base di una qua-

lificazione del tutto provvisoria e per nulla certa del titolo (dolo, colpa lieve ovvero colpa grave) della sua responsabilità. Una volta stabilito, infatti, che la sanzione si atteggia diversamente a seconda del tipo di responsabilità della persona fisica autore della violazione tributaria, non dovrebbe ammettersi la riscossione della sanzione anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ed invero, la riscossione anticipata della sanzione potrebbe comportare notevoli disguidi nel caso in cui la sentenza che definisce il giudizio accerti l'inesistenza della violazione stessa, ovvero l'esistenza della violazione, ma con un diverso grado di responsabilità in capo all'autore della stessa.

Il deputato Gaetano RABBITO, relatore, ritiene opportuno, prima di procedere all'espressione del proprio parere sugli emendamenti, evidenziare in via generale come ritenga di aver accolto, nella propria proposta di parere relativa allo schema di decreto «base», due dei punti principali emersi nel corso della discussione, il primo relativo alla riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice della violazione, con la connessa esigenza di attenuare l'importo della sanzione medesima in relazione all'elemento soggettivo sotteso alla condotta (e di non applicarla in presenza di colpa lieve) ed il secondo concernente il non esercizio della delega sul punto del principio di specialità. Ritiene inoltre opportuno recepire nel parere, in qualità di osservazione, il secondo dei suggerimenti avanzati ora dal collega Benvenuto, cui del resto aveva a suo tempo fatto riferimento nella relazione introduttiva. Con riguardo alle proposte di parere relative agli altri due schemi, invita fin d'ora i presentatori al ritiro delle proposte emendative contenenti importi monetari.

Il deputato Gianfranco CONTE, rilevando come ancora una volta la maggioranza sia scarsamente presente nei lavori della Commissione, segnala che, differentemente da quanto in precedenza operato, i componenti dell'opposizione chiederanno la verifica del numero legale qualora il numero dei presenti diminuisca ulteriormente.

Con riferimento agli emendamenti (si veda l'allegato 1-bis) relativi alla proposta di parere sul primo schema di decreto, il relatore si dichiara contrario agli emendamenti Berruti 1 e Pastore 2 che, posti in votazione, sono respinti. Avendo il senatore Andrea PASTORE, sottolineato l'importanza del proprio emendamento 3, formulato in relazione alla riconosciuta inidoneità degli uffici finanziari per la valutazione di un parametro così aleatorio quale quello costituito dalle condizioni «sociali», nonchè, analogamente dalle «condizioni economiche disagiate» previste dall'articolo 25, cui è riferito l'emendamento 16, il deputato Gaetano RABBITO, relatore, si dichiara disponibile ad inserire nel proprio parere un richiamo a ciò finalizzato, del seguente tenore: «Appare inoltre opportuno che il Governo emani un atto amministrativo allo scopo di indirizzare gli uffici nell'individuazione dei criteri per valutare le condizioni economiche e sociali, nonchè le condizioni economiche disagiate, previste in alcune disposizioni dello schema di decreto». Invita di conse-

guenza i presentatori, che vi consentono, al ritiro di entrambi gli emendamenti.

Con riferimento all'emendamento 4, ritenendo il relatore che nell'articolo 8 dello schema risulta certa l'intrasmissibilità agli eredi di tutte le sanzioni, i presentatori, stante tale precisazione, ne dichiarano il ritiro. Ritenendo il relatore che la prima parte dell'emendamento Pastore 5 sia già contenuta nella propria proposta di parere, lo stesso viene posto in votazione limitatamente alla seconda parte, risultando respinto. L'emendamento Pastore 6 viene ritirato dai proponenti, in quanto assorbito nella proposta di parere, mentre l'emendamento Pastore 7, cui il relatore si dichiara contrario, posto in votazione, viene respinto.

Dopo il ritiro, da parte del presentatore, degli emendamenti Frosio Roncalli 8, 10, 13 e 14, gli emendamenti Frosio Roncalli 9, 11 e 12, posti in votazione con il parere contrario del relatore, vengono respinti. L'emendamento Pastore 15, cui il relatore si dichiara contrario stante la necessità di consentire alcuni margini di discrezionalità dell'amministrazione circa l'adozione del provvedimento cautelare previsto dall'articolo 23, posto in votazione, è respinto.

In ordine all'emendamento Pastore 17, il relatore, dichiarandosi contrario, precisa che la disposizione prevista dall'articolo 26, comma 2, è volta a consentire l'applicabilità ai procedimenti in corso delle sole norme di maggior favore nei confronti del contribuente, escludendo pertanto quelle disposizioni che, ad eccezione del ravvedimento operoso che pone questioni specifiche, non rivestono il carattere di *favor rei*; non ritenendo il presentatore dell'emendamento di accedere a tale valutazione della norma, ed osservando invece che l'insieme delle disposizioni previste dal comma 1, debbano applicarsi ai procedimenti in corso, l'emendamento medesimo, posto in votazione, è respinto. Gli emendamenti Frosio Roncalli 18 e Pastore 19 vengono ritirati dai presentatori.

Concluso l'esame degli emendamenti, interviene per dichiarazione di voto sullo schema di decreto il senatore Renato ALBERTINI, che, precisando che la propria dichiarazione ricomprende anche una valutazione complessiva riferita anche agli altri due schemi di decreto, esprime il voto favorevole del proprio gruppo rispetto al provvedimento in oggetto, poichè esso orienta l'ordinamento tributario verso una opportuna personalizzazione della sanzione; valuta altresì favorevolmente anche i principi dell'imputabilità e del *favor rei* (con la connessa eliminazione dell'ultrattività delle sanzioni), che portano ad un apparato sanzionatorio più moderno e realistico, eliminandosi la sostanziale inesigibilità di alcune fattispecie sanzionatorie ora vigenti. Nonostante qualche riserva circa alcune fattispecie di non imputabilità, lo schema di decreto appare apprezzabile, purchè il testo esaminato non subisca sostanziali variazioni in sede di redazione definitiva.

Il senatore Andrea PASTORE, dichiarando il voto contrario del proprio gruppo, rileva come il provvedimento all'esame, oltre ad essere stato redatto, come molti dei provvedimenti precedenti, in mancanza di un significativo dibattito, effettui un scelta penalistica che peggiora la risposta del sistema sanzionatorio rispetto alle irregolarità tributarie. Il sistema vigente, infatti, finora articolato sui due istituti della sovrattassa e della pena pecuniaria, poggia sostanzialmente sul primo dei due predetti istituti stante la sostanziale inapplicabilità della pena pecuniaria: in presenza di tale problema, lo schema di decreto, invece di porsi l'obiettivo di consentire l'effettività della pena pecuniaria, accentua i caratteri penalistici del sistema sanzionatorio, in tale modo non risolvendo nessuna delle attuali sperequazioni. Un ulteriore elemento di disaccordo è costituito dall'aver disgiunta la riforma delle sanzioni tributarie non penali rispetto alla riforma del sistema sanzionatorio penale, potendosi in tal modo dar luogo ad un *monstrum* giuridico.

Risultando così esaurite le dichiarazioni di voto, il presidente Salvatore BIASCO, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che, a seguito delle modifiche apportatevi nel corso della discussione, risulta così formulata:

«La Commissione, dopo un attento esame e un'ampia discussione, ritiene che il provvedimento, fissando i principi generali del sistema delle sanzioni tributarie non penali, operi una riforma organica della materia nel rispetto dei criteri enunciati dalla delega.

Tale delega traspone i principi del diritto penale al campo amministrativo. Non si può non rilevare che il principio di responsabilità personale, che viene in tal modo introdotto, comporta, sia per l'Amministrazione finanziaria in fase di accertamento, sia per gli organi giudiziari in materia tributaria, compiti nuovi, che richiedono una qualche estensione delle professionalità. Al tempo stesso, tale principio può risultare di difficile applicazione se riferito a realtà organizzative complesse. Appaiono quindi necessarie alcune correzioni che, nel rispetto della delega, consentono di mantenere l'efficacia del provvedimento.

In ordine al predetto principio di responsabilità personale, appare eccessiva la risposta sanzionatoria che lo schema di decreto appresta in caso di violazione commessa da soggetti che agiscono per conto di altri, nell'ambito di organizzazioni imprenditoriali in forma associata o di enti. Da un lato, la possibilità di consumazione non preordinata di violazione delle leggi tributarie è tutt'altro che infrequente, stante la complessità della normativa. Dall'altro, prevedere la stessa sanzione per tali soggetti e per chi si giova degli effetti economici della violazione (atteso che la sanzione è spesso proporzionata all'entità del tributo non corrisposto) porta a commisurare la sanzione medesima comminata ad un soggetto alle dimensioni economiche di un altro soggetto, implicando conseguentemente la possibilità di sanzioni diverse per violazioni identiche.

Sembra necessario, qualunque sia l'elemento soggettivo sotteso alla condotta (dolo, colpa grave o colpa lieve), limitare l'esecuzione della

sanzione nei confronti dell'autore della violazione entro limiti che rendano più appropriata la risposta punitiva dell'ordinamento. Parallelamente, l'affermazione della responsabilità solidale del contribuente per l'intero ammontare della sanzione irrogata garantisce all'erario la riscossione dell'importo complessivo. Inoltre si potrebbe consentire, quando la violazione è dovuta a colpa lieve, la rinuncia preventiva all'esercizio del regresso e l'accollo della sanzione da parte della società.

Per quanto riguarda il principio di specialità, si fa notare che sono in fase di conclusione i lavori di un'apposita commissione di studio di riforma delle sanzioni tributarie penali, i cui risultati andrebbero coordinati con l'attuale sistema. Ciò consiglierebbe di sospendere l'esercizio della delega su questo aspetto, in attesa di coordinamento su punti specifici.

Nel presente decreto legislativo l'applicazione del principio di specialità in materia tributaria – considerati i particolari interessi che l'Amministrazione finanziaria è preposta a tutelare – sembra comportare difficoltà non presenti in altri settori dell'ordinamento, come previsto dalla legge 689/81. Infatti, specialmente per le ipotesi più gravi (si pensi, ad esempio, alle frodi fiscali di grandi dimensioni consumate con dichiarazioni reddituali supportate da manovre fraudolente di bilancio o da emissione di fatture false), la sola sanzione penale, applicabile in quanto speciale rispetto alla disposizione che prevede la sanzione amministrativa, non appare del tutto adeguata a colpire gli interessi economici che hanno animato la condotta del trasgressore. Viceversa, la sanzione amministrativa, in quanto consistente nel pagamento di una somma di denaro non di rado rapportata alla misura del tributo non corrisposto, finisce per avere, per il trasgressore, un'efficacia maggiormente afflittiva di quella penale e quindi maggiormente preventiva.

Appare inoltre opportuno che il Governo emani un atto amministrativo allo scopo di indirizzare gli uffici nell'individuazione dei criteri per valutare le condizioni economiche e sociali, nonchè le condizioni economiche disagiate, previste in alcune disposizioni dello schema di decreto.

Tutto ciò premesso, la Commissione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- 1) è opportuno prevede che l'esecuzione della sanzione sia riferita alla persona responsabile entro un limite massimo prestabilito, ferma restando l'obbligazione solidale del contribuente (società o altro), per l'intero importo della sanzione irrogata;
- 2) occorrerebbe la previsione, quando la violazione non sia stata commessa con dolo o con colpa grave (concetto, quest'ultimo da definire, per evitare dispute interpretative), della facoltà di accollo del debito da parte dell'obbligato solidale e della facoltà di rinuncia, anche preventiva, all'azione di regresso verso l'autore della violazione;
- 3) andrebbe introdotta una presunzione relativa di individuazione dell'autore della violazione nel soggetto che ha posto in essere o sottoscritto l'atto illegittimo ovvero nel legale rappresentante del contribuente;

- 4) va considerata l'opportunità di non esercitare la delega legislativa su principi di specialità, mantenendo, fino alla nuova definizione normativa delle sanzioni tributarie penali, l'attuale concorso di sanzioni amministrative e penali;
- 5) occorrerebbe prevedere la riscossione della sanzione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che decide il giudizio, ovvero dopo che sia stata pronunciata una sentenza ricorribile solo per Cassazione (e cioè una sentenza della Commissione tributaria regionale). Andrebbe previsto che il giudizio sul grado di responsabilità dell'autore della violazione assume efficacia solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla violazione: fino a tale momento la eventuale riscossione della sanzione potrà avvenire solo nei confronti del contribuente;
- 6) articolo 12 si ravvisa l'opportunità di estendere l'unificazione della sanzione prevista per il concorso formale (unica condotta e pluralità di violazioni) anche al concorso materiale (pluralità di azioni alle quali corrisponde pluralità di violazioni della stessa disposizione);
- 7) articolo 13 va specificato che la riduzione della sanzione per ravvedimento operoso, in caso di errori od omissioni che incidano sulla determinazione del tributo, ha luogo se la regolarizzazione di tali errori od omissioni avviene nel termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si è verificata la violazione (e non a quello successivo, com'è nel testo attuale), ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica (es. dichiarazione di successione), entro un anno dalla violazione;
- 8) articolo 15 estensione, al cessionario dell'azienda, dell'obbligazione che grava sul cedente non solo a titolo di sanzione, ma anche di imposta, al fine di evitare equivoci, e precisazione che detta obbligazione è limitata all'importo risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'Amministrazione finanziaria;
- 9) articolo 18 andrebbe prevista la facoltà di irrogazione della sanzione unitamente con l'accertamento del tributo allo scopo di non pregiudicare il procedimento di irrogazione in quelle ipotesi (es. imposta di bollo) in cui la sanzione viene applicata indipendentemente dall'accertamento; di conseguenza appare necessaria la previsione della definizione agevolata della sanzione anche per i tributi che non danno luogo ad accertamento con adesione e per il caso di irrogazione contestuale all'accertamento dell'imposta;
- 10) articolo 23 comma 7 occorre la previsione del titolo per ottenere la cancellazione di ipoteca in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale;
- 11) articolo 27 occorre l'espressa indicazione che i riferimenti ad istituti o disposizioni contenuti in norme abrogate si intendono effettuati ai corrispondenti istituti o disposizioni disciplinati nel decreto sui principi generali;
- 12) articolo 30 *a*) limitare l'abrogazione dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, alle sole disposizioni riguardanti le sanzioni amministrative; *b*) il riferimento alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, effettuato dall'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 28

gennaio 1988, n. 43, per la procedura di applicazione delle pene pecuniarie a carico dei concessionari del servizio della riscossione dei tributi, deve intendersi effettuato al presente decreto legislativo;

13) articolo 31 - andrebbe abbreviato considerevolmente il termine di *vacatio legis* rispetto ai centottanta giorni stabiliti dal decreto sia perchè dalla sua diffusione da parte degli organi di informazione è passato tempo sufficiente per un'analisi attenta della materia, sia per le aspettative di molti contribuenti; analogamente dovrebbero essere ridotti i tempi per l'emanazione dei provvedimenti connessi (predisposizione dei decreti ministeriali di attuazione, previsti nell'articolo 29; definizione dei procedimenti pendenti regolati dall'articolo 26, comma 3)».

La Commissione approva.

Si procede quindi all'esame della seconda proposta di parere (si veda l'allegato 2) relativa allo schema di decreto legislativo recante revisione organica e completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi, in attuazione dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il deputato Gaetano RABBITO, *relatore*, prima di passare all'espressione del proprio parere sugli emendamenti, premette che, a suo avviso, non è compito della Commissione esprimersi circa la congruità delle cifre sulle sanzioni, atteso che il provvedimento, dando attuazione alla lettera q) di delega si limita ad un adeguamento delle vigenti sanzioni ai valori attuali. Del resto deve sottolineare che, nella nuova disciplina, i minimi edittali risultano ridotti ad un quarto in caso di pagamento entro 60 giorni. Invita di conseguenza al ritiro di tutti gli emendamenti formulati in tal senso.

Il deputato Luciana FROSIO RONCALLI, pur accedendo all'invito del relatore circa il ritiro di quelli, tra i propri emendamenti, concernenti l'importo monetario delle sanzioni, sottolinea che talvolta le sanzioni previste dall'ordinamento appaiono comunque sproporzionate rispetto al comportamento del contribuente: riterrebbe pertanto opportuno che la Commissione chiedesse al Governo un impegno a rivedere questo tipo di sanzioni, ad esempio con riferimento a comportamenti di mera negligenza, quale la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il deputato Giovanni PACE, ritiene opportuno segnalare al relatore, prima di procedere al voto sugli emendamenti, che l'articolo 13 dello schema in esame, che prevede una consistente riduzione della sanzione comminabile, appare difficilmente applicabile nel caso in cui – come sta verificandosi in relazione alla terza rata dell'acconto IVA relativa al 1992 – in cui l'irrogazione della pena pecuniaria derivi da una cartella esattoriale; la cartella non appare infatti agevolmente qualificabile come provvedimento amministrativo e, come tale, non pacificamente ricomprendibile nella fattispecie disciplinata dall'articolo 13. Pur consapevole che tale aspetto potrebbe non rientrare nella discussione in corso, ritiene

necessario che lo stesso venga segnalato ai fini delle opportune deliberazioni da parte degli uffici finanziari.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti (si veda l'allegato 2-bis) presentati alla proposta di parere.

In relazione a quanto prima osservato, gli emendamenti Frosio Roncalli 2, 5 e 6 vengono ritirati dal presentatore. L'emendamento Pastore 1, contrario il relatore, posto in votazione, viene respinto. L'emendamento Pastore 3 viene ritirato dal proponente, valutandosene la sostanziale ricomprensione nella proposta di parere. Il relatore si dichiara indi contrario all'emendamento Pastore 7, ritenendo che le sanzioni previste dall'articolo 3 non sono significativamente divergenti da quelle attualmente vigenti.

Dovendosi passare alla votazione dell'emendamento Pastore 7, il deputato Pietro ARMANI chiede, a norma dell'articolo 46, comma 4, del regolamento Camera, di verificare se la Commissione sia in numero legale per deliberare. Il presidente, Salvatore BIASCO, verificato che la richiesta è appoggiata dal prescritto numero di componenti la Commissione, constata l'assenza del numero legale e, a norma dell'articolo 47, comma 2, del regolamento Camera, nonchè in relazione al calendario di lavoro previsto per la giornata di domani dalle due Assemblee parlamentari, rinvia il seguito dell'esame alle ore 13,30 di giovedì 6 novembre.

La seduta termina alle ore 15,30.

Seduta notturna

Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 20,20.

Esame dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza (esame ai sensi dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Relatori: Solaroli, Targhetti, Caddeo. (Esame e rinvio) (R139 b00, B14ª, 0014°)

Il Presidente, Salvatore BIASCO, propone di procedere, come convenuto, alle previste audizioni informali di rappresentanti della Con-

fcommercio, della Confesercenti, della Lega nazionale delle cooperative e mutue, della Confcooperative e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 22,50.

Allegato 1

Proposta di parere del relatore allo schema di decreto-legislativo recante disposizione per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali previsto dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

La Commissione, dopo un attento esame e un'ampia discussione, ritiene che il provvedimento, fissando i principi generali del sistema delle sanzioni tributarie non penali, operi una riforma organica della materia nel rispetto dei criteri enunciati dalla delega.

Tale delega traspone i principi del diritto penale al campo amministrativo. Non si può non rilevare che il principio di responsabilità personale, che viene in tal modo introdotto, comporta, sia per l'Amministrazione finanziaria in fase di accertamento, sia per gli organi giudiziari in materia tributaria, compiti nuovi, che richiedono una qualche estensione delle professionalità. Al tempo stesso, tale principio può risultare di difficile applicazione se riferito a realtà organizzative complesse. Appaiono quindi necessarie alcune correzioni che, nel rispetto della delega, consentono di mantenere l'efficacia del provvedimento.

In ordine al predetto principio di responsabilità personale, appare eccessiva la risposta sanzionatoria che lo schema di decreto appresta in caso di violazione commessa da soggetti che agiscono per conto di altri, nell'ambito di organizzazioni imprenditoriali in forma associata o di enti. Da un lato, la possibilità di consumazione non preordinata di violazione delle leggi tributarie è tutt'altro che infrequente, stante la complessità della normativa. Dall'altro, prevedere la stessa sanzione per tali soggetti e per chi si giova degli effetti economici della violazione (atteso che la sanzione è spesso proporzionata all'entità del tributo non corrisposto) porta a commisurare la sanzione medesima comminata ad un soggetto alle dimensioni economiche di un altro soggetto, implicando conseguentemente la possibilità di sanzioni diverse per violazioni identiche.

Sembra necessario, qualunque sia l'elemento soggettivo sotteso alla condotta (dolo, colpa grave o colpa lieve), limitare l'esecuzione della sanzione nei confronti dell'autore della violazione entro limiti che rendono più appropriata la risposta punitiva dell'ordinamento. Parallelamente, l'affermazione della responsabilità solidale del contribuente per l'intero ammontare della sanzione irrogata garantisce all'erario la riscossione dell'importo complessivo. Inoltre si potrebbe consentire, quando la violazione è dovuta a colpa lieve, la rinuncia preventiva all'esercizio del regresso e l'accollo della sanzione da parte della società.

Per quanto riguarda il principio di specialità, si fa notare che sono in fase di conclusione i lavori di un'apposita commissione di studio di riforma delle sanzioni tributarie penali, i cui risultati andrebbero coordinati con l'attuale sistema. Ciò consiglierebbe di sospendere l'esercizio della delega su questo aspetto, in attesa di coordinamento su punti specifici.

-107 -

Nel presente decreto legislativo l'applicazione del principio di specialità in materia tributaria – considerati i particolari interessi che l'Amministrazione finanziaria è preposta a tutelare – sembra comportare difficoltà non presenti in altri settori dell'ordinamento, come previsto dalla legge 689/81. Infatti, specialmente per le ipotesi più gravi (si pensi, ad esempio, alle frodi fiscali di grandi dimensioni consumate con dichiarazioni reddituali supportate da manovre fraudolente di bilancio o da emissione di fatture false), la sola sanzione penale, applicabile in quanto speciale rispetto alla disposizione che prevede la sanzione amministrativa, non appare del tutto adeguata a colpire gli interessi economici che hanno animato la condotta del trasgressore. Viceversa, la sanzione amministrativa, in quanto consistente nel pagamento di una somma di denaro non di rado rapportata alla misura del tributo non corrisposto, finisce per avere, per il trasgressore, un'efficacia maggiormente afflittiva di quella penale e quindi maggiormente preventiva.

La Commissione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

previsione dell'esecuzione della sanzione riferita alla persona responsabile entro un limite massimo prestabilito, ferma restando l'obbligazione solidale del contribuente (società o altro), per l'intero importo della sanzione irrogata;

previsione, quando la violazione non sia stata commessa con dolo o con colpa grave (concetto, quest'ultimo da definire, per evitare dispute interpretative), della facoltà di accollo del debito da parte dell'obbligato solidale e della facoltà di rinuncia, anche preventiva, all'azione di regresso verso l'autore della violazione;

introduzione di una presunzione relativa di individuazione dell'autore della violazione nel soggetto che ha posto in essere o sottoscritto l'atto illegittimo ovvero nel legale rappresentante del contribuente:

valutazione dell'opportunità di non esercitare la delega legislativa su principi di specialità, mantenendo, fino alla nuova definizione normativa delle sanzioni tributarie penali, l'attuale concorso di sanzioni amministrative e penali;

articolo 12 – estensione dell'unificazione della sanzione prevista per il concorso formale (unica condotta e pluralità di violazioni) anche al concorso materiale (pluralità di azioni alle quali corrisponde pluralità di violazioni della stessa disposizione);

articolo 13 – specificazione che la riduzione della sanzione per ravvedimento operoso, in caso di errori od omissioni che incidano sulla

determinazione del tributo, ha luogo se la regolarizzazione di tali errori od omissioni avviene nel termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si è verificata la violazione (e non a quello successivo, com'è nel testo attuale), ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica (es. dichiarazione di successione), entro un anno dalla violazione;

articolo 15 – estensione, al cessionario dell'azienda, dell'obbligazione che grava sul cedente non solo a titolo di sanzione, ma anche di imposta, al fine di evitare equivoci, e precisazione che detta obbligazione è limitata all'importo risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'Amministrazione finanziaria;

articolo 18 – previsione della facoltà di irrogazione della sanzione unitamente con l'accertamento del tributo allo scopo di non pregiudicare il procedimento di irrogazione in quelle ipotesi (es. imposta di bollo) in cui la sanzione viene applicata indipendentemente dall'accertamento; di conseguenza è necessaria la previsione della definizione agevolata della sanzione anche per i tributi che non danno luogo ad accertamento con adesione e per il caso di irrogazione contestuale all'accertamento dell'imposta;

articolo 23 comma 7 – previsione del titolo per ottenere la cancellazione di ipoteca in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale:

articolo 27 – espressa indicazione che i riferimenti ad istituti o disposizioni contenuti in norme abrogate si intendono effettuati ai corrispondenti istituti o disposizioni disciplinati nel decreto sui principi generali;

articolo 30 - a) limitare l'abrogazione dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, alle sole disposizioni riguardanti le sanzioni amministrative; -b) il riferimento alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, effettuato dall'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la procedura di applicazione delle pene pecuniarie a carico dei concessionari del servizio della riscossione dei tributi, deve intendersi effettuato al presente decreto legislativo;

articolo 31 – abbreviare considerevolmente il termine di *vacatio legis* rispetto ai centottanta giorni stabiliti dal decreto sia perchè dalla sua diffusione da parte degli organi di informazione è passato tempo sufficiente per un'analisi attenta della materia, sia per le aspettative di molti contribuenti; analogamente dovrebbero essere ridotti i tempi per l'emanazione dei provvedimenti connessi (predisposizione dei decreti ministeriali di attuazione, previsti nell'articolo 29; definizione dei procedimenti pendenti regolati dall'articolo 26, comma 3).

Allegato 1-bis

Emendamenti al parere del relatore sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, in attuazione dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Si propone di aggiungere al comma 3 dell'articolo 3 dello schema di decreto il seguente comma 4: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si intendono applicabili anche alle sanzioni amministrative valutarie».

1. Berruti

L'articolo 6 dello schema di decreto non risulta coordinato con le previsioni dello Statuto del contribuente secondo il testo già licenziato dalla VI Commissione del Senato in sede referente.

2. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

All'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, il riferimento alle condizioni economiche e sociali non sembra confacente all'impianto sanzionatorio; quanto meno dovrebbe essere collegato al tipo di violazione contestata (rispetto alla precedente normativa-Legge n. 4/1929, articolo 4 – si introduce il riferimento alle condizioni «economiche e sociali», di difficile valutazione e determinazione; rispetto alla normativa della legge 24 novembre 1981, n. 689, disciplinante le sanzioni amministrative – articolo 11 – si introduce il riferimento alle condizioni «sociali»).

3. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

L'articolo 8 dello schema di decreto non chiarisce se l'intrasmissibilità agli eredi riguardi solo le sanzioni *in itinere* ovvero anche quelle già definite, come sembrerebbe emergere dalla relazione e come, peraltro, già statuito in altra sede (cfr. testo articolo 7 della legge n. 689/81).

4. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

L'articolo 11 dello schema di decreto prevede la sanzionabilità diretta dell'autore della violazione con sanzione commisurata alla capacità contributiva del rappresentato, laddove tale comportamento dovrebbe essere sanzionato come tale e non in riferimento al soggetto rappresentato, cui invece la sanzione andrebbe applicata secondo i parametri consueti; scelta, quella del decreto legislativo, che comunque diviene quasi obbligata nel momento che si è scelta la strada della «penalizzazione» della sanzione tributaria; si sottolinea poi l'incongruenza laddove viene statuita la permanenza della sanzione a carico del rappresentato (persona fisica o giuridica), in caso di morte del rappresentante autore della violazione, ancorchè non irrogata prima della sua morte (cfr. articolo 10 della legge 7 gennaio 1929, n. 4).

5. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi.

All'articolo 14 dello schema di decreto, la disciplina del principio di specialità è poi assolutamente da rivedere, reintroducendosi in tale articolo una sorta di «pregiudiziale penale» che nulla ha da spartire con il principio di «specialità» previsto dalla lettera e) della comma 133 dell'articolo 3 della legge di delega; una volta accolto il principio della specialità, occorre trarne le conseguenze fino in fondo, conseguenze invero del tutto incoerenti rispetto a quelle prospettate dal decreto, come in particolare confermato dalla norme dettate in materia di sospensione del procedimento tributario: la «specialità « attiene al contenuto della violazione, la sospensione alla procedura; le conseguenze sul piano pratico possono rivelarsi devastanti, soprattutto in considerazione del diverso elemento soggettivo che presiede ad un reato penale (nel «delitto» rileva, normalmente, solo il dolo) e ad una violazione amministrativa, per la quale l'elemento soggettivo non è preso in considerazione o lo è in maniera diversa, ovvero dell'ipotesi di patteggiamento non affrontata dalla norma (v. articolo 9 L. n. 681).

6. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

L'articolo 15 dello schema di decreto non risulta coerente con il sistema legislativo generale. Meglio potrebbe stabilirsi che sull'azienda grava il privilegio del fisco nei termini di cui all'articolo 15, in analogia con quanto stabilito per le obbligazioni tributarie (artt. 2758 e 2759 C.C., in riferimento all'articolo 2747, 2ÆSD comma C.C.);

7. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi.

All'articolo 15 occorre prevedere la responsabilità del cessionario nei limiti del valore dell'azienda o del ramo dell'azienda al momento della cessione stessa.

8. Frosio Roncalli

All'articolo 15 necessita una espressa indicazione del significato di «cessione d'azienda» (si deve intendere il significato espresso dall'articolo 66, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

9. Frosio Roncalli

L'articolo 15 va coordinato con l'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

10. Frosio Roncalli

All'articolo 15 si deve prevedere la possibilità del cessionario di intervenire nella fase relativa alla rettifica del reddito derivante dalla cessione dell'azienda o nel procedimento di irrogazione delle sanzioni, previsto all'articolo 17 del decreto legislativo, anche con riapertura dei termini.

11. Frosio Roncalli

All'articolo 20 andrebbe valutata l'opportunità di non procedere alla riscossione provvisoria delle sanzioni durante il processo amministrativo.

12. Frosio Roncalli

All'articolo 23, comma 1, occorrerebbe sostituire le parole: «a mezzo di ufficiale giudiziario» con: «a mezzo dell'ufficiale della riscossione di cui all'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

13. Frosio Roncalli

All'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «a mezzo di ufficiale giudiziario» andrebbero aggiunte le seguenti: «ovvero dell'ufficiale della riscossione di cui all'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

All'articolo 23, comma 6, dello schema di decreto, non si vede perchè si stabilisce che, una volta prestata cauzione o fideiussione, l'organo che procede possa (e non debba) adottare il provvedimento cautelare, come invece previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 20.

15. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

L'articolo 25, dello schema di decreto introduce una norma del tutto generica e discrezionale circa il pagamento rateale della sanzione per chi è in condizioni economiche disagiate e trascura di introdurre una disciplina più generale come previsto dalla lett. P della disposizione di delega.

16. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

Nell'articolo 26, comma 2, dello schema di decreto, non si comprende la ragione per cui non si preveda l'immediata applicabilità anche delle disposizioni di cui agli articoli 9 (concorso), 13 (ravvedimento), 21 (decadenza e prescrizione), 22 (sanzioni accessorie), 23 (ipoteca e sequestro conservativo), 24 (sospensione dei rimborsi e compensazione).

17. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

All'articolo 26, va inserito dopo il comma 3 il seguente comma:

«3-bis. La disposizione di cui all'articolo 15 del presente decreto si applica dal periodo di imposta successivo al 1º gennaio 1998.».

18. Frosio Roncalli

In ordine alle abrogazioni recate dall'articolo 30 dello schema di decreto, andrebbe fatto un riscontro più accurato in materia, considerata l'ampia portata abrogativa dell'articolo (abrogazione artt. 1 e 20 legge n. 4/1929, perchè comprendono anche le fattispecie penali).

L'abrogazione degli articoli 1 e 20 suddetti eccede la delega; in particolare l'articolo 1 della legge n. 4/1929 disciplina una norma di carattere contenuto «rafforzato» applicabile anche alle fattispecie penali.

19. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

Allegato 2

Proposta di parere del relatore allo schema di decreto legislativo, recante revisione organica e completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi, previsto dall'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Il provvedimento, nel rispetto della delega, unifica la normativa in materia di sanzioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto eliminando la frammentazione che caratterizza il sistema sanzionatorio vigente.

La Commissione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo schema di decreto legislativo con le seguenti osservazioni:

Violazioni formali

La revisione della disciplina delle sanzioni in materia di apparecchi misuratori previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 (cosiddetti registratori di cassa) ha comportato l'abrogazione della sanzione prevista per una serie di obblighi, stabiliti con decreto ministeriale, finalizzati all'effettiva e corretta emissione dello scontrino fiscale (es. in materia di manutenzione dell'apparecchio, di richiesta di tempestivo intervento di un tecnico riparatore e di adempimenti manuali sostitutivi indispensabili in caso di guasto e così via). Andrebbe valutata l'opportunità dell'abrogazione della sanzione per l'inosservanza degli adempimenti manuali sostitutivi.

Sanzioni accessorie

Nell'articolo 12 sarebbe opportuno prevedere per le attività stagionali, con riferimento alla sanzione della chiusura dell'esercizio, una misura proporzionata al periodo dell'anno di effettivo svolgimento dell'attività.

Abrogazioni

Prevedere, in conformità a quanto peraltro esposto nella relazione illustrativa al provvedimento, l'abrogazione anche del comma 2 dell'ar-

ticolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 602/73; escludere, invece, l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in quanto relativo a fattispecie penale.

Allegato 2-bis

Emendamenti al parere del relatore sullo schema di decreto legislativo recante revisione organica e completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi, in attuazione dell'articolo 3, comma 133, lettera Q) della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Nell'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, è eccessiva la sanzione fissata nel minimo a lire 500.000, in riferimento alla possibilità che le imposte dovute siano minime ovvero nel caso in cui non siano dovute imposte.

1. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «lire cinquecentomila» con le seguenti: «lire centomila».

2. Frosio Roncalli

Nell'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, sarebbe opportuno distinguere tra errore che determina un versamento inferiore al dovuto ed errore solo di esposizione del calcolo, cui faccia riscontro il versamento del dovuto.

3. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

Nell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto si fa una certa confusione tra omesso versamento e omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta: dalla disposizione così com'è si potrebbe ricavare la seguente interpretazione: l'omissione della dichiarazione è sanzionata solo se vi è stata una evasione nel versamento delle ritenute; se tale è la volontà del legislatore, occorre formulare meglio la norma, che comunque è contraddetta dal disposto del comma 3, che va abolito; la relazione non è chiara sul punto; occorre pertanto escludere la sanzione per omessa dichiarazione in caso di effettivo versamento del dovuto; è opportuno ridurre i minimi edittali.

4. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi.

All'articolo 2, comma 1, 2 e 3, sostituire le parole: «lire cinquecentomila» con le seguenti: «lire centomila».

5. Frosio Roncalli

All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole: «lire centomila» con le seguenti: «lire cinquantamila».

6. Frosio Roncalli

La sanzione prevista nell'articolo 3 è eccessiva, completamente sganciata dalla gravità dell'omessa denuncia di variazione e quindi dal danno che ne può derivare all'erario, in considerazione che spesso i redditi sono di modesta entità; sembrerebbe inoltre che non vi sia alcuna possibilità di rimettersi nei termini, come invece stabilito in inea generale dall'articolo 13 dello schema di decreto «base» in materia di sanzioni.

7. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «lire cinquecentomila» con le seguenti: «lire centomila».

8. Frosio Roncalli

Nell'articolo 4 dello schema di decreto, va precisato che la dichiarazione incompleta va equiparata a quella infedele solo se ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 1.

9. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

All'articolo 5, comma 1 e 3 sostituire le parole: «lire cinquecentomila» con le seguenti: «lire centomila».

10. Frosio Roncalli

All'articolo 5, comma 6 sostituire le parole: «lire un milione» con le seguenti: «lire duecentomila».

Nell'articolo 6, commi 1 e 2 dello schema di decreto, la sanzione andrebbe commisurata non all'imponibile ma all'imposta relativa.

12. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

All'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: «lire un milione» con le seguenti: «lire duecentomila».

13. Frosio Roncalli

Nell'articolo 6, comma 8, lett. A) e b), va esclusa la punibilità se l'imposta risulti comunque pagata.

14. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

All'articolo 6, comma 8, sostituire le parole: «lire cinquecentomila» con le seguenti: «lire centomila».

15. Frosio Roncalli

Nell'articolo 8, comma 1, del provvedimento, l'equiparazione della fattispecie del mancato utilizzo di modelli ministeriali con quelle successive non è giustificata; dovrebbe essere stabilito che il mancato utilizzo del modello sia sanzionabile solo se dà luogo a difficoltà per il fisco.

16. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «lire cinquecentomila» con le seguenti: «lire centomila».

17. Frosio Roncalli

All'articolo 8, comma 3, sostituire le parole: «lire un milione» con le seguenti: «lire duecentomila».

Nell'articolo 9, comma 1, l'espressione «tenere scritture contabili» può essere interpretata in due modi profondamente diversi: sia cioè come indisponibilità originaria delle scritture sia come irregolarità nella tenuta delle scritture stesse; se si accedesse a questa seconda interpretazione (come confermato dal comma 3), ne discenderebbe una sanzionabilità non collegata alla gravità della violazione, che potrebbe essere anche di minima entità o addirittura non influente sul piano fiscale; il comma 3 conferma questo dubbio allorchè non stabilisce la non punibilità delle ipotesi previste (scarsa rilevanza) ma prevede la riduzione della pena minima edittale (cioè lire 1.000.000), pena certamente non di scarsa entità.

19. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «lire due milioni» con le seguenti: «lire trecentomila».

20. Frosio Roncalli

All'articolo 9, comma 4, sostituire le parole: «lire cinquecentomila» con le seguenti: «lire centomila».

21. Frosio Roncalli

All'articolo 9, comma 5, sostituire le parole: «lire quattro milioni» con le seguenti: «lire cinquecentomila».

22. Frosio Roncalli

All'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto, appare esorbitante la sanzione; nessuna rilevanza viene poi attribuita alla pericolosità del comportamento omissivo o non veritiero.

23. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «lire quattro milioni» con le seguenti: «lire cinquecentomila».

Anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 11, comma 1, del provvedimento, fa difetto ogni riferimento al danno per il fisco.

25. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

All'articolo 11, commi 1 e 7, sostituire le parole: «lire cinquecentomila» con le seguenti: «lire centomila».

26. Frosio Roncalli

All'articolo 11, comma 4, sostituire le parole: «lire un milione» con le seguenti: «lire duecentomila».

27. Frosio Roncalli

All'articolo 11, comma 5, sostituire le parole: «lire due milioni» con le seguenti: «lire trecentomila».

28. Frosio Roncalli

All'articolo 11, sopprimere il comma 6.

29. Frosio Roncalli

All'articolo 11, comma 6, sostituire le parole: «da lire centomila a lire due milioni» con le seguenti : «da lire ventimila a lire duecentomila».

30. Frosio Roncalli

Nell'articolo 13, comma 1 e articolo 14, dello schema di decreto, la sanzione non è graduata, come è stabilito in via generale dal decreto sulle sanzioni non penali; nessuma riduzione viene prevista se il ritardo è di minima entità.

31. Pastore, Armani, Berruti, Conte, D'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi

All'articolo 13, comma 1 sostituire le parole: «pari al trenta per cento dell'importo non versato» con le seguenti: «pari al cinque per cento dell'importo non versato per ogni mese di ritardo con un massimo del trenta per cento».

32. Frosio Roncalli

All'articolo 13, comma 1 sostituire le parole: «pari al trenta per cento dell'importo non versato» con le seguenti : «pari al dieci per cento dell'importo non versato per ogni mese di ritardo con un massimo del trenta per cento».

33. Frosio Roncalli

All'articolo 15, comma 1 sostituire le parole: «versamenti diretti» con le seguenti: «versamenti spontanei».

34. Frosio Roncalli

All'articolo 15, comma 1 sostituire le parole: «da lire duecentomila a lire un milione» con le seguenti: «da lire cinquanta mila a lire cinquecento mila».

35. Frosio Roncalli

All'articolo 15, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I soggetti abilitati alla riscossione spontanea sono tenuti a comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore».

36. Frosio Roncalli

All'articolo 16, comma 2, lettera f), sostituire le parole: «i commi, primo, terzo, quarto e quinto» con le seguenti: «i primi cinque commi».

All'articolo 16, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il secondo comma dell'articolo 97 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«2. Del mancato pagamento, decorso il termine di novanta giorni dalla scadenza della rata ovvero entro i novanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento se successiva alla scadenza della rata, il concessionario della riscossione deve dare, entro i successivi sessanta giorni, comunicazione del mancato pagamento all'ente impositore».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1997

Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini, il Sottosegretario di Stato per lo spettacolo e lo sport Alberto La Volpe ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro Elena Montecchi.

La seduta inizia alle ore 13,15.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente la trasformazione dell'Ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella Fondazione «Scuola nazionale di cinema», in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) (R139 b00, B31ª, 0003º)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara aperta l'esame delle proposte emendative alla proposta di parere sul provvedimento in titolo. Invita il relatore ad esprimere il proprio parere in merito.

Il deputato Luciano CAVERI, *relatore*, dichiara di accogliere la proposta emendativa 1 – BRACCO e, conseguentemente, di voler sopprimere il punto 1) della proposta di parere presentata, avendo meglio valutato le ragioni che hanno indotto il Governo a modificare la denominazione del Centro sperimentale di cinematografia in quella di Scuola nazionale di cinema.

Il Sottosegretario di Stato per lo spettacolo e lo sport Alberto LA VOLPE fa presente che la scelta della denominazione Scuola nazionale di cinema si muove nell'ambito delle denominazioni usate nell'ambito di paesi esteri ed intende sottolineare il carattere formativo e professio-

nale dell'ente in questione, la cui frequenza consentirà il conseguimento di veri e propri titoli di studio.

Ricorda che in altri paesi, ad esempio gli Stati Uniti, si sottolinea il carattere propriamente didattico dell'insegnamento cinematografico, pur non negando che la sperimentazione resta un importante elemento dell'arte del cinema.

Ricordando, poi, che la Scuola nazionale di cinema può svolgere anche compiti di coordinamento delle cineteche di proprietà dei Comuni e delle Province, fa presente che occorre eliminare tale coordinamento della Scuola in relazione alle cineteche prive di sovvenzioni statali.

Il senatore Renzo GUBERT rileva che l'accoglimento della proposta emendativa 6-Bracco fa venir meno la garanzia di forme pluralistiche di rappresentanza. Occorre chiarire che la proposta emendativa del deputato Bracco deve considerarsi aggiuntiva e non sostitutiva al punto 3) della proposta di parere.

La senatrice Anna Maria BUCCIARELLI ha forti perplessità, anche alla luce di personali esperienze, sia sulla proposta emendativa 6-Bracco sia sulla formulazione del punto 3) della proposta di parere. Ritiene infatti che la voce e l'esperienza sia delle autonomie locali che del corpo docenti debbano aver sede diversa dal Consiglio di Amministrazione che ha propri e specifici compiti.

Pertanto, in riferimento alla tematica delle cineteche, si chiede se non sia opportuno prevedere nello statuto un organo di coordinamento.

Propone quindi di aumentare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da tre a cinque al fine di garantire più competenze.

A tal fine propone di prevedere che il Presidente sia designato dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, che due membri siano nominati dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, un membro dal Ministro per l'Università e la ricerca scientifica e, infine, un membro dal Ministro del tesoro.

Il senatore Michele BONATESTA concorda con molte delle osservazioni formulate dalla senatrice Bucciarelli, peraltro contenute nella proposta emendativa successiva a sua firma, e chiede a questo punto alla Presidenza se l'eventuale approvazione della proposta emendativa 6-Bracco precluda l'esame della proposta emendativa 7-Bonatesta, Magnalbò.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che le proposte emendative 6-Bracco e 7-Bonatesta, Magnalbò incidono sulla stessa materia e sul medesimo punto del parere. Ritiene pertanto che vadano congiuntamente discusse e votate per le parti che non risulteranno precluse dalla riformulazione che il relatore volesse proporre.

Invita conseguentemente il senatore Bonatesta ad illustrare la sua proposta emendativa.

Il senatore Michele BONATESTA fa presente che concorda con la proposta della senatrice Bucciarelli nella parte in cui prevede l'ampliamento dei membri del Consiglio di Amministrazione da tre a cinque e non già nella parte in cui individua solo nel Governo il soggetto legittimato a nominare i membri stessi.

Proprio perchè il cinema è un fatto culturale fortemente politico ritiene che sia necessario che il Parlamento, con garanzia quindi delle forze politiche di minoranza, partecipi al procedimento di nomina.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE, dichiarando di essere favorevole all'ampliamento da tre a cinque dei membri del Consiglio di Amministrazione, fa presente l'opportunità che vi sia un membro designato dalle autonomie locali. È necessario inoltre garantire la presenza in seno al Consiglio di Amministrazione delle minoranze parlamentari.

Il senatore Renzo GUBERT, rileva positivamente che nella proposta emendativa 7-Bonatesta, Magnalbò, il Presidente viene nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Non ritiene infatti che debba essere uno specifico Ministro a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione vista l'ispirazione di fondo che pervade l'intero schema di decreto legislativo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, raccogliendo gli orientamenti emersi nella discussione, invita il relatore ad esprimersi sui seguenti punti: 1) aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da tre a cinque con indicazione degli organi proponenti; 2) opportunità di prevedere rappresentanti di autonomie locali; 3) opportunità di prevedere rappresentanti di docenti; 4) opportunità di prevedere le nomine parlamentari.

Il deputato Luciano CAVERI, *relatore*, dichiara di condividere la proposta di aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione come già evidenziato al punto 3) della proposta di parere.

In riferimento alla proposta di previsione di rappresentanti delle autonomie locali in seno al Consiglio di Amministrazione, fa presente che la necessità di una simile previsione viene meno qualora le cineteche siano finanziate dagli enti locali.

Quanto, poi, alla proposta di rappresentanti dei docenti, si dichiara perplesso. Ritiene preferibile rinviare allo statuto che dovrà prevedere che il Consiglio di Amministrazione inviti i rappresentanti dei docenti, qualora si tratti di specifici argomenti.

In riferimento all'opportunità di consentire la nomina parlamentare di membri del Consiglio di Amministrazione al fine di garantire le opposizioni, dichiara di ritenere preferibile la previsione di un parere consultivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Propone, pertanto, raccogliendo le indicazioni successivamente espresse, di riformulare il punto 3) della proposta di parere nei seguenti termini:

«Occorre aumentare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione a cinque, compreso il Presidente, prevedendo che il Presidente sia designato dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, un componente dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, uno dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero per l'Università e la ricerca scientifica ed infine uno dal Ministero della pubblica istruzione. Su tali nomine occorre prevedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

La Commissione approva.

Il senatore Michele BONATESTA esprime la sua contrarietà – e pertanto non intende partecipare al prosieguo della discussione – circa il procedimento adottato nell'esame delle proposte emendative che, di fatto, ha concentrato sulla proposta emendativa 6-Bracco anche gran parte dei contenuti della proposta emendativa 7-Bonatesta, Magnalbò.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara che è stata congiunta solo la discussione delle due proposte emendative in questione.

Ribadisce, quindi, che il voto effettuato, che pure ha colto significativi punti avanzati dal senatore Bonatesta, non preclude la restante parte della proposta emendativa 7, che pone pertanto in votazione.

La Commissione respinge.

Il deputato Giuseppe FRONZUTI contesta l'atteggiamento della maggioranza, che rifiuta in una questione così delicata di riconoscere un ruolo al Parlamento, e quindi anche alle forze di opposizione.

Il deputato Luciano CAVERI, *relatore*, in riferimento alla proposta emendativa 8-Bonatesta, Magnalbò, dichiara di ritenerlo già implicito, e quindi assorbito nel punto 4) della proposta di parere da cui intende eliminare l'inciso «che dovrebbe far parte di questo stesso comitato scientifico».

Il senatore Renzo GUBERT rileva che il riferimento ai direttori di settori di attività è alquanto vago non essendo chiaro quanti siano i settori di attività.

Il senatore Antonio DUVA si domanda se non sia possibile una formulazione del parere in modo da assicurare un equilibrio tra la componente dei coordinatori e la componente dei membri esterni in seno al Comitato scientifico.

Il senatore Renzo GUBERT propone di prevedere che all'interno del comitato scientifico il numero dei membri interni non sia superiore al numero dei membri esterni.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione il punto 4) della proposta di parere, integrato dalla proposta del senatore Gubert, accolta dal deputato Luciano Caveri, relatore.

La Commissione approva.

Il deputato Luciano CAVERI, *relatore*, in riferimento alla proposta emendativa 9-Bonatesta, Magnalbò, dichiara di ritenerla assorbita nel punto 5) della proposta di parere.

Il deputato Fabrizio BRACCO manifesta la sua preoccupazione sul riferimento alla quota del Fondo Unico per lo spettacolo destinata al funzionamento del Centro sperimentale di cinematografia, come ad esempio avvenuto per l'Ente Cinema.

Condivide l'opinione del relatore di una maggiore certezza sui contributi ordinari dello Stato.

Il deputato Luciano CAVERI, *relatore*, accoglie la proposta del deputato Bracco di eliminare il riferimento all'Ente Cinema contenuto al punto 5) della proposta di parere.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, pone in votazione il parere nel testo così come riformulato dal relatore e risultante dalle deliberazioni effettuate:

La Commissione

esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente la trasformazione dell'ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia» nella fondazione «Scuola nazionale di cinema», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

premesso che:

il Governo è stato delegato con l'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza;

considerato che:

l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dettando i criteri per l'esercizio in concreto della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), prevede la trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonchè di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico;

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo in titolo trasforma il Centro sperimentale di cinematografia da ente pubblico in ente con natura giuridica privata denominato «Scuola nazionale di cinema», disciplinato, per quanto non espressamente previsto dal decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo;

si intende rendere la Scuola nazionale di cinema un'istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia in primo luogo potenziandone le funzioni didattiche in relazione alla formazione e al perfezionamento nell'arte e nella tecnica cinematografica, in secondo luogo, attraverso la diffusione della cultura cinematografica anche attraverso l'attività della Cineteca nazionale;

lo schema di decreto legislativo in titolo crea due organi distinti per la gestione amministrativa, affidata al Consiglio di amministrazione, e per la gestione dell'attività scientifica e di ricerca, affidata al Comitato scientifico;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- 1) fra gli organi della Fondazione previsti all'articolo 5 deve essere citata la figura del direttore generale.
- 2) Occorre aumentare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione a cinque, compreso il Presidente, prevedendo che il Presidente sia designato dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, un componente dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, uno dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero per l'Università e la ricerca scientifica ed infine uno dal Ministero della pubblica istruzione. Su tali nomine occorre prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
- 3) All'articolo 7 si prevede un comitato scientifico, composto tra gli altri da «i direttori dei settori di attività». Sarebbe auspicabile una diversa dizione di queste figure, ad esempio «coordinatori» per evitare accavallamenti con altre figure quali il direttore generale. Si segnalano la mancanza di esperti specifici nel settore cineteche e la necessità che il numero dei componenti interni non sia superiore al numero dei membri esterni.
- 4) Sarebbe necessario prevedere all'articolo 9 una norma che dia maggiore certezza rispetto all'erogazione dei contributi ordinari. Sarebbe inoltre auspicabile una norma che renda automatico il trasferimento alla Fondazione di contributi pubblici assegnati al Centro sperimentale e non ancora utilizzati.
- 5) La Commissione suggerisce che, in sede di redazione dello statuto della Fondazione, vengano previsti, in relazione all'attività didattica, forme di partecipazione dei docenti, e, quanto all'attività della Cineteca nazionale, che vengano assicurate forme di consultazione con gli enti locali e le loro cineteche.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro

(Inizio dell'esame e rinvio) (R139 b00, B40^a, 0003^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo con la relazione del deputato Luigi Massa.

Il deputato Luigi MASSA, *relatore*, precisa che lo schema di decreto delegato, diretto al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, cioè al collocamento dei lavoratori e alle politiche attive del lavoro, non prevede norme attuative della delega per il conferimento delle funzioni e compiti in tutte le altre materie di competenza del Ministero del lavoro, ad esclusione di quelle espressamente indicate dal terzo comma dell'articolo 1 della legge di delega.

Ricorda che, oltre a questi ulteriori provvedimenti delegati, il Ministero del lavoro dovrà inoltre essere oggetto della delega di cui all'articolo 11 della legge n. 59/97 recante la razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

Lo schema di decreto non risulta in qualche misura depotenziante dell'azione delle regioni e delle autonomie locali sul fronte del lavoro e dell'occupazione.

Vi sono ragioni che inducono a ritenere opportuna l'anticipazione della materia.

In primo luogo vi sono alcuni atti del Governo e del Parlamento che rendono urgente la riforma.

È necessario ricordare che una simile riforma è stata prefigurata nell'accordo per il lavoro siglato il 24 settembre 1996 tra il Governo e le parti sociali. Detto accordo – come rammenta la relazione di accompagnamento allo schema di decreto – è per altro in linea con gli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria (secondo gli indirizzi del Consiglio Europeo di Essen) e in sede OCSE, finalizzati a combattere in modo più efficace la disoccupazione.

Da quell'accordo discende poi la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione» – meglio noto come «pacchetto Treu». In particolare l'articolo 17 di quella legge affronta il nodo della formazione professionale – elemento fondamentale per innovative ed efficaci politiche attive del lavoro – indicando come chiave di volta dell'azione nel settore, l'integrazione del sistema di formazione professionale con il mondo del lavoro, onde possedere uno strumento in grado di assicurare ai lavoratori un miglioramento della qualità dell'offerta del lavoro e quindi maggiori possibilità di occupazione.

In secondo luogo occorre prendere atto che ciò che è stabilito a livello normativo in seguito al processo derivante dall'applicazione dell'accordo del settembre 1996 non sarebbe facilmente attuabile senza la ricomposizione del quadro normativo esistente stante la competenza in materia di «istruzione professionale» attribuita alle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, come specificata dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 in materia di formazione, perfezionamento, riqualificazione e orientamento professionale.

A tal proposito giova ancora ricordare che essendo la formazione professionale una competenza indisponibile per lo Stato (stante la previsione costituzionale di competenza regionale in materia), se si deve procedere verso una integrazione della formazione e del collocamento, non si può certo elevare la prima alla competenza nazionale, bensì conferire al livello regionale la competenza sul secondo.

In terzo luogo si deve considerare che un sistema a sempre maggiore integrazione europea produrrà effetti certamente favorevoli per l'Unione, ma tali effetti non saranno uniformemente distribuiti. Autorevoli economisti hanno più volte segnalato che la modalità di distribuzione delle tendenze alla concentrazione e alla diffusione dello sviluppo (proprie di ogni passaggio verso una più stretta integrazione) rappresenta un punto del tutto aperto. Molto dipenderà dalla capacità delle singole regioni di creare nuclei competitivi di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo. Stante la situazione economica del nostro Paese, impossibilitato a sostenere cospicui disavanzi e deciso a non ricorrere conseguentemente più all'ancora di salvataggio della svalutazione monetaria, occorre allora agire localmente sostituendo con politiche attive e con flessibilità la mancata mobilità del lavoro e la mancata diffusione spontanea dello sviluppo, non portando più le persone verso i poli di sviluppo ma proprio i poli di sviluppo verso le persone. È quindi indispensabile operare con una sorta di rivoluzione nelle mentalità e nei comportamenti da parte di tutti i principali attori della politica economica. Senza questo sforzo il nostro Paese, e soprattutto le sue regioni più deboli, saranno condannati a un futuro di sviluppo debole con un conseguente ulteriore rischio di degrado occupazionale.

La risposta non può quindi che essere quella di favorire lo sviluppo locale, insieme ovviamente ad altre azioni non di pertinenza del provvedimento su cui si discute (quali il mutamento dell'organizzazione delle imprese direttamente esposte alla concorrenza interregionale e internazionale, la riduzione degli schermi alla concorrenza nei settori di produzione di beni e servizi sia pubblici che privati, una maggiore efficienza nell'azione dello Stato come produttore di beni e servizi, il miglioramento della situazione infrastrutturale regionale e locale).

Da tali premesse emergono, da una parte, la giustificazione dell'anticipazione dell'esercizio della delega rispetto alle altre questioni pure rilevanti e, dall'altra, l'omogeneità del settore conferito, tanto da richiedere un provvedimento specifico.

Precisa che le questioni di competenza della Commissione possono riassumersi nei seguenti punti: 1) verificare che l'oggetto dell'esercizio della delega – e cioè il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi (attraverso il trasferimento) – non sia tra quelle espressamente indicate nella residua competenza dello Stato; 2) verificare che tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonchè tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori oggi svolti da qualunque organo o amministrazione centrale o periferica dello Stato (anche tramite enti o altri soggetti pubblici) siano effettivamente conferiti; 3) verificare che il decreto legislativo individui le procedure e gli strumenti di raccordo ove necessari; 4) verificare che il provvedimento preveda espressamente la soppressione, trasformazione, accorpamento delle strutture centrali e periferiche interessate al conferimento; 5) verificare l'esistenza della previsione – con le relative modalità

d'esercizio – della possibilità di avvalersi, da parte dello Stato per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali; 6) verificare il rispetto del principio di sussidiarietà – stabilito dalla legge delega – in merito all'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative; 7) verificare che il conferimento avvenga secondo i principi di cui all'articolo 4 della legge n. 59/97 quali i principi di completezza, efficienza ed economicità, cooperazione, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione nell'allocazione delle funzioni, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, copertura finanziaria e patrimoniale dei costi.

La legge n. 59/97 non effettua un trasferimento di poteri alle regioni e agli enti locali, bensì di funzioni e compiti di amministrazione e gestione, in tal modo producendo per la prima volta nel nostro ordinamento una cesura netta tra la competenza a legiferare e quella a gestire che è invece da tempo presente ed operante nell'ordinamento tedesco. In tal senso quindi può ben comprendersi l'esplicito riferimento al ruolo generale di indirizzo e coordinamento dello Stato, clausola questa per altro presente in esperienze precedenti quali quelle contenute nelle leggi n. 281/1970 e n. 382/1975 e nei decreti del Presidente della Repubblica relativi del 1972 (nn. da 1 a 11) e decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77. Fa presente che al ruolo di indirizzo e coordinamento si aggiunge nel presente decreto anche quello di promozione che non si riscontrano nè nel decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (agricoltura e pesca) nè nello schema di decreto legislativo recentemente esaminato in materia di trasporto pubblico locale.

Il ruolo riconosciuto allo Stato può oggettivamente apparire come limitativo dell'autonomia delle regioni. È possibile, però, una diversa interpretazione: nell'accezione più ampia si tratterebbe di una riserva allo Stato di una funzione di impulso; nell'accezione più restrittiva si tratterebbe di una funzione di carattere promozionale. Ritiene valide entrambe le interpretazioni. Non vi è alcun dubbio, infatti, che la situazione dell'organizzazione del mercato del lavoro sia differenziata nel nostro Paese in ordine alla realtà socio-economica delle differenti regioni. Il Parlamento ha peraltro più volte evidenziato – anche durante lo stesso confronto sulla legge n. 59/97 – la necessità di adottare velocità diverse nell'attribuzione di funzioni e compiti e nell'opera di decentramento dello Stato. In una situazione maggiormente equilibrata, quindi, il ruolo di promozione dovrebbe essere interpretato in maniera decisamente restrittiva. Nella fase di ricostruzione ed avvio del sistema si rischia di ampliare i potenziali regionali, con conseguenti possibili deperimenti di talune situazioni a rischio. Soprattutto in questa fase ritiene che un vero e proprio potere di impulso non contraddice una politica di più forte autonomia regionale che con il provvedimento in discussione si intende attuare. Peraltro è bene ricordare che il sesto comma dell'articolo 1 della legge n. 59/97 inserisce lo Stato (insieme alle regioni, alle province, ai comuni e agli altri enti locali) tra i soggetti promotori dello sviluppo

economico, della valorizzazione dei sistemi produttivi, della promozione della ricerca applicata, in quanto titolare di interessi pubblici primari.

Illustrando il terzo comma dell'articolo 1, fa presente che mentre le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e dei flussi di entrata dei lavoratori extracomunitari [lettera a)] sono riconducibili alle funzioni escluse dal conferimento e di cui all'articolo 1, 3° comma, lettera f), della legge n. 59, le funzioni di raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea [lettera e)] sono riconducibili a quelle escluse ai sensi dell'articolo 1, 4° comma, lettera e), della legge n. 59/97.

Le funzioni indicate alle lettere c) e d) dello schema di decreto (conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale) possono ricondursi invece all'esclusione prevista all'articolo 1, terzo comma, lettera e), della legge n. 59/97, alla voce vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

Più complesso appare ricondurre il punto di cui alla lettera d) (conduzione coordinata e integrata del sistema informativo lavoro, previsto dall'articolo 11) a qualcuna delle funzioni espressamente escluse dal conferimento. La giustificazione potrebbe trovarsi nell'esclusione, ad opera del 4º comma dell'articolo 1, lettera a), dei compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti. In tal caso si tratterebbe dei compiti dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cui l'articolo 11 dello schema di decreto fa esplicito riferimento.

Constata che all'articolo 2 è compiuto dal Governo uno sforzo per elencare analiticamente le funzioni e i compiti oggetto del conferimento. L'elencazione è articolata in due commi, raggruppanti ciascuno funzioni diverse: nel primo comma si tratta di funzioni e compiti relativi al collocamento. Nel secondo si fa riferimento invece alle politiche attive del lavoro.

Quanto al primo comma, pare che dall'elenco manchi la funzione di collocamento nel trasporto marittimo che parrebbe essere di competenza del ministero dei trasporti e che più opportunamente, anche ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 59/97 dovrebbe, nell'ambito dell'apposita delega, essere riunificata con le altre competenze del mercato del lavoro.

Pare, inoltre, che la previsione di cui alla lettera d), recante autorizzazione all'espletamento di attività lavorative all'estero, dovrebbe essere probabilmente diversamente suddivisa. Se infatti pare opportuno che in materia di mercato del lavoro possa essere conferita alle regioni la questione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro all'estero, qualche perplessità sorge rispetto alla funzione autorizzativa in qualche misura rientrante nelle funzioni e compiti di competenza degli affari esteri [articolo 1, 3° comma, lettera a) della legge n. 59/97]. Attualmente la questione è contenuta nel decreto-legge n. 317/87, convertito nella legge n. 398/87 e che prevede norme specifiche sul collocamento degli italiani che si recano a lavorare nei Paesi posti al di fuori della Comunità. Oltre a prevedere una apposita lista di collocamento speciale per le persone

disposte a lavorare in Paesi extracomunitari, la legge prevede anche che l'assunzione (o il trasferimento) debba essere preceduta da apposita autorizzazione del Ministero del Lavoro. Proceduralmente il nulla osta dell'ufficio di collocamento e l'autorizzazione ministeriale sono provvedimenti separati. Il rilascio dell'autorizzazione ministeriale presuppone un duplice accertamento: uno a carico del Ministero degli Affari esteri (il quale deve accertare che nei Paesi di destinazione sussistano idonee garanzie di sicurezza del lavoratore), ed uno a carico del Ministero del lavoro, previa verifica del rispetto delle condizioni di lavoro e dell'applicazione del trattamento economico – normativo nel suo complesso non inferiore a quello italiano. Sarebbe forse più opportuna l'attribuzione del nulla osta del collocamento alla regione, ma il mantenimento dell'autorizzazione in capo allo Stato, anche ai fini del rispetto pieno della delega contenuta nella legge n. 59.

Discutibile appare la tipizzazione contenuta nel secondo comma dell'articolo 2, relativa alle politiche attive per il lavoro, probabilmente perchè non esaustiva degli elementi di innovazione che inevitabilmente saranno oggetto dell'esercizio della delega da parte delle regioni e delle autonomie locali. Tra l'altro, occorre notare come in materia di lavori socialmente utili e di tirocini formativi si sia tuttora in presenza di una delega legislativa operante ai sensi della legge n. 196/97, con scadenza 30 novembre 1997 per la revisione della disciplina dei lavoro socialmente utili, e aprile 1998 per l'emanazione del regolamento sui tirocini formativi.

Precisa che l'articolo 3, che conclude il Capo I, recante il conferimento delle funzioni, è destinato ad assicurare il raccordo istituzionale tra le attività relative alle eccedenze di personale [che resta nelle competenze escluse dal trasferimento, ai sensi dell'articolo 1, 3° comma, lettera o) della legge n. 59/97], e quelle delegate alle regioni in materia di politiche attive del lavoro, ma che si connettono strettamente alle prime. La previsione si inquadra con l'obbligo espressamente previsto dall'articolo 3, 1° comma, lettera c) della legge n. 59/97 laddove è stabilito che con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge n. 59, siano individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo.

Quanto all'articolo 4 del provvedimento in esame, fa presente che il punto caratterizzante è riportato tanto nel titolo dell'articolo, quanto al primo comma: l'obiettivo è quello di creare un sistema regionale per l'impiego, volto ad assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative. È quindi ribadita come centrale l'esigenza di raccordare organicamente formazione e politiche attive.

L'articolo 4 postula il superamento integrale dell'attuale sistema basato sull'organizzazione centrale e periferica (a piramide, ai vari livelli: regionale, provinciale e locale) dei servizi per l'impiego del Ministero del lavoro, sull'esistenza delle commissioni a composizione mista (commissione centrale, commissioni regionali, commissioni cir-

coscrizionali, commissioni provinciali) e sulle agenzie regionali per l'impiego.

In riferimento all'articolo 4, fa notare la necessità di una correzione formale al testo: alla lettera a), il riferimento alla delega deve essere letto come ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera g), e non articolo 3, comma 3, che nella legge n. 59 non esiste. Propone poi subito una riformulazione (anche qui di natura meramente formale) al testo osservando che i richiami tra i diversi criteri (tutti inseriti nel primo comma) sono formulati facendo riferimento al «comma 1», anzichè al «presente comma» inducendo così una sia pur minima difficoltà di lettura.

Rileva che la dizione contenuta al primo comma, lettera a), «alle province, alle città capoluogo delle aree metropolitane e agli enti locali» può indurre a qualche confusione interpretativa. Non è chiaro se per città capoluogo delle aree metropolitane si debbano intendere quelle indicate dalla legge n. 142/90 pur in assenza della formale costituzione di dette aree. In tal caso si creerebbe una disparità rispetto ad altri capoluoghi di provincia pur rilevanti nelle rispettive realtà locali ma non individuati in specifiche aree metropolitane. Se invece si fa riferimento esplicito alle aree metropolitane, non si può allora escludere – vista la ratio della legge n. 142/90 – gli altri comuni, essendo implicita nella costruzione dell'area metropolitana, lo smembramento dei comuni maggiori.

Ricordando che all'articolo 4 della legge n. 59/97 si prevede espressamente che solo nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni conferiscano alle province, ai comuni e agli altri enti locali le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, sottolinea che tutti gli altri compiti e le funzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 59 (e quindi quelli relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro) sono conferiti alle regioni, province, comuni e altri enti locali direttamente con i decreti legislativi secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, 3° comma, lettera a), e del principio di adeguatezza di cui alla lettera g). Fa rilevare che la ragione che spinge il Governo a questo doppio passaggio derivi dal rispetto di un altro criterio introdotto nella legge n. 59 dal legislatore delegante, quale quello dell'omogeneità di cui alla lettera f) dello stesso terzo comma dell'articolo 4, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo.

Prevalendo nella volontà del legislatore delegante rispetto alla fattispecie in discussione la realizzazione di una stretta interconnessione tra politiche attive del lavoro e servizi per l'impiego con la formazione professionale già di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, il Governo sembra intenzionato a conferire allo stesso legislatore regionale funzioni e compiti con l'obbligo successivo di sub-delega al sistema delle autonomie locali.

Si chiede se, sul piano della correttezza costituzionale, la stessa questione non possa essere risolta con l'obbligo di conferimento nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione (ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge n. 59) e con il conferimento diretto al-

le province, comuni e altri enti locali delle altre funzioni conferendo contestualmente alle regioni il potere di organizzazione del sistema rispettando i criteri direttivi dei principi di omogeneità e di adeguatezza di cui alle lettere f) e g).

Solleva, poi, qualche dubbio sul ruolo delle commissioni regionali permanenti tripartite di cui alla lettera b). Essendo sedi concertative appare poco opportuno il termine «proposta», prevedendosi, in alternativa, quello apparentemente più proprio di «progettazione». Si riserva, però, dopo il dibattito e dopo aver acquisito le eventuali ragioni del Governo rispetto al termine usato nello schema di decreto, di proporre una osservazione in merito.

Illustrando gli articoli 5 e 6, rileva che, relativamente al punto b) del secondo comma dell'articolo 6, relativo alla presidenza della commissione che lo schema del decreto attribuisce all'organo monocratico competente, poichè gli organi monocratici competenti sono diversi occorrerebbe prevedere o una presidenza variabile a seconda degli argomenti da esaminare o – a proprio giudizio – una presidenza attribuita al presidente della provincia.

Illustrando l'articolo 7, precisa che tanto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quanto i successivi DPCM che trasferiscono alle regioni, per gli effetti del conferimento, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative, saranno emanati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge n. 59/97, e cioè acquisendo il parere della Commissione bicamerale, della Conferenza permanente Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane.

In relazione all'articolo 10, che riguarda le attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, rileva l'importanza della norma che deriva dal superamento del principio del monopolio pubblico delle attività di intermediazione che era stabilito con l'articolo 7 della legge n. 264 del 1949 secondo cui il collocamento è funzione pubblica. La norma, anche alla luce del contenuto dell'accordo sul lavoro sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 25 settembre 1996, ammette anche le imprese private, autorizzate dal ministero del lavoro all'esercizio di tale attività.

Rispetto alla questione generale, occorre far rilevare che il tema del monopolio pubblico è stato (ed è tuttora) fonte di contenzioso in sede di Corte di Giustizia delle Comunità Europee, innanzitutto con un pronunciamento in relazione alla situazione tedesca (sentenza del 23 aprile 1991 Hoefner - Macrotron): in quell'occasione la Corte ha stabilito che anche il monopolio pubblico dei servizi di collocamento deve essere valutato alla stregua delle norme sulla libera concorrenza di cui agli articoli 86 e 90 del trattato istitutivo della CEE. Conseguentemente tale monopolio può essere sanzionato, in quanto ingiustificato, quando esso dia luogo a comportamenti di abuso della posizione dominante. Fa presente che sempre presso la Corte è pendente un ricorso avverso al monopolio del servizio di collocamento nella legislazione italiana in seguito alla richiesta, sollevata dalla Corte d'appello di Milano di interpretazione dell'articolo 177 del Trattato CE in relazione ai principi comunita-

ri di libertà di prestazione dei servizi, di iniziativa economica, di libera circolazione di persone e lavoratori, di libera concorrenza economica e di divieto di abuso della posizione dominante con riguardo al divieto sancito dalle leggi n. 264/1949 e n. 1369/1960 di mediazione tra domanda e offerta di lavoro nei confronti dei soggetti privati (questione sollevata in seguito ad un ricorso di impresa privata).

Il fondamento della disposizione di cui all'articolo 10 si fonda sul criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) (individuare le modalità e le condizioni per il conferimento ad idonee strutture organizzative che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali). Tali strutture organizzative vengono individuate nel comma 2 dell'articolo 10, tra le imprese o gruppi di imprese, anche costituite in forma di società cooperative, ovvero tra organizzazioni o enti non commerciali.

Fa presente che il comma 12 dell'articolo 10 necessita di chiarimenti da parte del Governo e, probabilmente, di una migliore formulazione. Si riferisce all'esclusione, per i soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera, dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264. Tale disposizione assume particolare rilievo in ordine alle inapplicabilità delle sanzioni penali ed amministrative con le quali detta legge assiste la riserva di funzione pubblica all'attività di collocamento. Tali sanzioni sono previste non solo nei confronti di chi eserciti abusivamente l'attività di intermediazione ma anche per il datore di lavoro che assuma senza il tramite del collocamento. È opportuno conoscere il pensiero del Governo in ordine all'applicabilità della sanzione (oggi di natura esclusivamente amministrativa) nei confronti del datore di lavoro che assuma senza avvalersi di nessuna delle strutture (siano esse pubbliche che private) preposte all'intermediazione.

Ricordando che il comma 13 dell'articolo 10 stabilisce che in via di prima applicazione del decreto, i soggetti autorizzati alla mediazione possano esercitare tale attività solo a decorrere dal dodicesimo mese dall'entrata in vigore del decreto stesso, sottolinea che tale termine (leggermente equivoco poichè nella formulazione parrebbe applicabile dallo scadere dell'undicesimo mese, anzichè dell'anno, come voluto dal Governo) ha lo scopo di consentire la riorganizzazione del sistema pubblico prima dell'avvio della liberalizzazione del sistema di collocamento anche ai privati. Molti osservatori hanno già avanzato dubbi sul termine, poichè, stante la norma di cui al primo comma dell'articolo 4, avendo le regioni sei mesi per legiferare e il Governo ulteriori sessanta giorni per emettere il decreto ministeriale di puntuale individuazioni dei beni e delle risorse da trasferire, lo spazio per l'organizzazione del servizio si ridurrebbe – nelle regioni adempienti – a soli quattro mesi. Sottopone all'attenzione della Commissione la considerazione che, in tal modo, in realtà non si consentirebbe affatto la riorganizzazione del sistema pubblico che sarebbe così destinato al fallimento, visto che già oggi esso interviene concretamente in una percentuale estremamente bassa di casi. Inoltre la questione tende ad aggravarsi se si considera che il tempo per la legislazione regionale appare fortemente ristretto, considerando che diverse regioni sono inadempienti in materie da lungo tempo delegate e

che quindi si corre concretamente il rischio di ostacolare il sistema ancor prima del suo avvio.

Passando all'esame dell'articolo 11 del provvedimento dichiara di aver avuto occasione di registrare contestazioni in particolare per quanto è contenuto nel sesto comma laddove le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL vengono riservate al Ministero del lavoro. Ritiene personalmente non completamente fondate molte delle osservazioni che tendono a vedervi il permanere di un'ingerenza centralista. Il Governo ha indicato con chiarezza (al terzo comma) che il SIL va inteso come strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo che, ai sensi dell'articolo 1 restano di competenza dello Stato. Inoltre il sistema informativo deve avere caratteristiche nazionalmente unitarie e integrate. Il conferimento del compito di progettazione, implementazione e gestione del sistema da parte delle singole regioni può indubbiamente creare sistemi non connettibili fra loro e quindi incapaci di fornire gli elementi ad un sistema nazionale. Inoltre, per i ritardi in campo informatico di alcune regioni, si potrebbe verificare il caso dell'impossibilità di attivare le politiche regionali in assenza di un sistema informativo proprio.

Si può invece lavorare concretamente su parti dell'articolo 11, onde garantire opportunità concrete alle regioni e agli enti locali, di utilizzo originale ed autonomo del sistema informativo. Propone alcuni punti di lavoro.

In primo luogo, al comma 7, oltrechè attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici e delle unità operative regionali e locali, possono essere riservate attività di sviluppo autonomo di parti del sistema, fatta salva la necessaria omogeneità e fruibilità dello stesso a livello nazionale. In tal modo non possono essere negate attività di sviluppo ad esempio in materia di messa in disponibilità di dati (tanto aggregati che disaggregati, questi ultimi nel pieno rispetto della normativa sulla privacy) su Internet o su sportelli autogestiti dai cittadini o con altri sistemi (tipo televideo regionale, ecc.).

In secondo luogo, al comma 8, si può attribuire all'organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro, le regioni e le amministrazioni locali, anche il compito di valutazione su proposte di implementazione del sistema da parte delle strutture regionali e locali.

In terzo luogo, al comma 9 sarebbe opportuno prevedere che il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quello del tesoro, per la composizione e il funzionamento dell'organo tecnico venga sottoposto al preventivo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni e di quella tra lo Stato e le città e le autonomie locali.

Conclude, conscio di aver sottolineato solo una parte delle problematiche aperte e confidando nel lavoro collegiale della commissione con lo spirito aperto. Pur essendo consapevole del ruolo autonomo della Commissione, chiamata ad esprimere un parere al Governo, e quindi della non agibilità di un intervento del Governo stesso nella fase di concreta redazione del parere, auspica comunque che il Governo non voglia far mancare i chiarimenti che saranno necessari, oltre che il proprio punto di vista nel corso del dibattito generale e del confronto sulle proposte emendative del parere proposto dal relatore. Si riserva, infine, di redigere la proposta di parere al termine del confronto in Commissione, onde poter raccogliere tutti i suggerimenti che i colleghi vorranno avanzare e che dovesse considerare compatibili con l'orientamento generale già espresso nella relazione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

Allegato 1

Proposta di parere presentata dal relatore, deputato Luciano Caveri

Schema di decreto legislativo concernente la trasformazione dell'ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia» nella fondazione «Scuola nazionale di cinema», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

La Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente la trasformazione dell'ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia» nella fondazione «Scuola nazionale di cinema», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

premesso che:

il Governo era stato delegato con l'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad emanare un decreto legislativo recante la trasformazione dell'ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia» nella fondazione «Scuola nazionale di cinema»;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- 6) valutare all'articolo 1 l'opportunità di mantenere la dizione attuale «Centro sperimentale di cinematografia, che, da oltre mezzo secolo, ha un'ampia risonanza internazionale;
- 7) fra gli organi della Fondazione previsti all'articolo 5 non viene citata la figura del direttore generale, mentre sarebbe opportuno prevederla, e probabilmente definirne i compiti in un apposito articolo;
- 8) il consiglio di amministrazione di tre soli membri, tutti di nomina governativa, non garantisce meccanismi di rappresentanza delle minoranze parlamentari e sarebbe altresì opportuna la presenza di un membro di designazione del sistema delle autonomie locali e dunque risulterebbe opportuno valutare meccanismi pluralisti per le nomine, eventualmente con un ragionevole aumento del numero dei membri del consiglio di amministrazione;
- 9) all'articolo 7 si prevede un comitato scientifico, composto tra gli altri da «i direttori dei settori di attività». Sarebbe auspicabile una diversa dizione di queste figure, ad esempio «coordinatori» per evitare accavallamenti con altre figure quali il direttore generale (che

dovrebbe far parte di questo stesso comitato scientifico). Si segnala la mancanza di esperti specifici nel settore cineteche;

10) sarebbe necessario prevedere all'articolo 9 una norma che dia maggior certezza rispetto all'erogazione dei contributi ordinari, come ad esempio è stato fatto per l'ente cinema. Sarebbe inoltre auspicabile una norma che renda automatico il trasferimento alla Fondazione di contributi pubblici assegnati al Centro sperimentale e non ancora utilizzati.

Allegato 2

Proposte emendative al parere predisposto dal relatore sullo schema di decreto legislativo concernente la trasformazione dell'ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia» nella fondazione «Scuola nazionale di cinema», in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

Proposta soppressiva del punto 1)

Sopprimere il punto 1).

1. Bracco

Proposta di riformulazione del punto 1)

L'articolo 1 della bozza del decreto legislativo prevede che il Centro sperimentale di cinematografia, oltre ad essere trasformato da Ente Pubblico a Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, assuma la nuova denominazione di «Scuola Nazionale di Cinema». A nostro avviso, tale scelta disperde inutilmente un patrimonio di rilevanza mondiale, poichè la denominazione «Centro Sperimentale di Cinematografia» è da oltre sessant'anni nota e apprezzata nel mondo intero. Pertanto sarebbe necessario che, ove realmente si ritenga indispensabile trasformare il Centro Sperimentale di Cinematografia da Ente Pubblico in Fondazione, tale Fondazione quanto meno mantenga la storica e prestigiosa denominazione di Centro Sperimentale di Cinematografia.

2. Bonatesta, Magnalbò.

Proposta soppressiva del punto 2)

Sopprimere il punto 2), in quanto si ritiene più opportuno lasciare allo statuto la definizione dei compiti del Direttore generale, come previsto dall'articolo 2.

3. Bracco

Proposta di riformulazione del punto 2)

Dovrebbe essere rivisto ed esplicitamente indicato il ruolo del Direttore Generale e dei Dirigenti che non può evidentemente essere rinviato al successivo Statuto. In altre parole, la prima modifica che appare necessaria è quella della collocazione del Direttore Generale fra gli or-

gani della nuova Fondazione, con il compito primario di garantire, anche attraverso i Dirigenti e gli altri dipendenti, quanto previsto dal decreto legislativo 29/93 negli articoli 3, 16 e 17.

4. Bonatesta, Magnalbò

** Proposta di riformulazione del punto 2)

Appare opportuno ripristinare la divisione tra poteri di indirizzo e di controllo degli organi politici e funzioni di gestione. Occorre a tal fine che sia lo stesso decreto, in un apposito articolo, a definire i compiti del Direttore generale, senza lasciare la disciplina unicamente allo statuto. Per gli stessi motivi la figura del Direttore generale deve essere ricompresa tra gli organi della Fondazione previsti all'articolo 5.

5. Giaretta

Proposta modificativa del punto 3)

Sostituire il punto 3) con il seguente testo:

«3) prevedere nel consiglio di amministrazione la presenza di un membro designato dal sistema delle autonomie locali e di una rappresentanza dei docenti, qualora siano introdotte forme di stabilità dei docenti stessi».

6. Bracco

Proposta modificativa del punto 3)

Notevoli perplessità, sotto vari aspetti, solleva l'impostazione data in tema di organi della costituenda Fondazione e di suddivisione delle funzioni istituzionali: a fronte di una particolare ampiezza dei poteri presidenziali, si propone un Consiglio d'Amministrazione di soli tre membri (compreso il Presidente) potenzialmente destinato a semplici funzioni di ratifica delle decisioni che il Presidente potrà direttamente prendere avvalendosi della procedura «d'urgenza». Pertanto si rende anzitutto necessaria una diversa composizione del Consiglio d'Amministrazione, con ampliamento del numero dei componenti da tre a cinque e poteri di nomina assegnati non già ai tre Ministeri indicati dall'attuale bozza ma invece, per quattro consiglieri, alle Commissioni Cultura di Camera e Senato, con il dovuto rispetto dei diritti delle minoranze e, per il restante consigliere, al Comitato Stato-Regioni-Comuni. Il Presidente sarà eletto dal Consiglio d'Amministrazione nel suo interno. Inoltre la formulazione proposta mostra di ignorare il fondamentale principio della necessaria divisione dei poteri di indirizzo e controllo rispetto ai poteri di gestione: tale principio, che corrisponde ad una consolidata visione di corretta e di equilibrata gestione di istituzioni pubbliche o comunque di pubblico interesse, consacrato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che all'articolo 3 e seguenti attribuisce agli organi politici i poteri di indirizzo e di controllo e agli organi amministrativi (in particolare ai Direttori e ai Dirigenti) i poteri di gestione.

7. Bonatesta, Magnalbò

8.

Proposta aggiuntiva del punto 4)

Deve essere indicato chiaramente quale ruolo si intenda conferire ai nuovi «Direttori di settore» (meglio sarebbe definirli «coordinatori») onde evitare possibili sovrapposizioni o conflitti di competenza con gli attuali dirigenti e per identificare in qual modo si concretizzi il necessario rapporto di subordinazione gerarchica nei confronti del Direttore Generale. Infatti, risulta di difficile comprensione la presenza in tale Comitato delle nuove figure dei «Direttori di settore» (ovvero «coordinatori») e l'assenza invece del Direttore Generale; a nostro avviso, va dunque modificata in tal senso la composizione del Comitato scientifico stesso. Merita poi qualche riflessione la presenza di due professori universitari a fronte della mancanza di rappresentanti specifici del settore cinetecario.

Bonatesta, Magnalbò

Proposta aggiuntiva del punto 5)

Risulta non sufficientemente chiaro e comunque privo di certezze il punto essenziale della contribuzione da parte dello Stato, che appare viceversa indispensabile per garantire la sopravvivenza – oltrechè la funzionalità – della costituenda Fondazione. È necessaria una più articolata formulazione (anche per fornire un diverso livello di certezza ai dipendenti che si troveranno a transitare da un Ente pubblico ad una istituzione di diritto privato) ad esempio attraverso una norma come quella a suo tempo adottata per l'Ente Cinema (legge 23 giugno 1993, n. 202 articolo 5 n. 3, per un'assegnazione automatica annua non inferiore al 15 della quota cinema del Fondo Unico dello Spettacolo).

Infine, andrebbe sottolineata la mancanza di un'espressa previsione, che appare invece necessaria, a proposito del trasferimento alla nuova Fondazione di tutti i fondi pubblici in precedenza e a qualsiasi titolo assegnati al Centro Sperimentale di Cinematografia (ovviamente in quanto non ancora utilizzati).

9.

BONATESTA, MAGNALBÒ

<u>SOTTOCOMMISSIONI</u>

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1997

56^a seduta

Presidenza del Presidente ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 15.

(2550) Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 12ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, la Sottocommissione esprime un parere favorevole sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

(2846) Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, recante proroga del termine per la dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

(2843) CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (Parere alla 2ª Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore LUBRANO DI RICCO si sofferma criticamente sull'articolo 2, rilevando che la sospensione di alcune misure di prevenzione, come ad esempio l'obbligo di soggiorno, può comportare conseguenze imprevedibili. Quanto all'articolo 3, esso non distingue tra quanti si dissociano prima o dopo la condanna e risulta pertanto lesivo del principio di eguaglianza, trattandosi evidentemente di situazioni affatto diverse: la dissociazione dopo la condanna, infatti, non fornisce alcun contributo ai fini del procedimento concernente la persona che si dissocia. I benefici per coloro che collaborano con la giustizia dovrebbero essere graduati e misurati, secondo il relatore, in funzione dell'utilità delle dichiarazioni. L'articolo 5, inoltre, si riferisce a un caso che viene definito impropriamente come una revoca, trattandosi piuttosto, ad avviso del relatore, di una ipotesi di revocazione. L'articolo 8 è fondato su una fattispecie, qualificata da un mera intenzione, difficilmente accertabile, e può comportare notevoli disparità di trattamento. L'articolo 9, comma 2, infine, dovrebbe essere integrato da una sanzione ulteriore, considerata la gravità dei comportamenti: esso, inoltre, non incide sulla diminuzione della pena. Il relatore conclude proponendo un parere contrario.

Secondo il senatore Bruno NAPOLI, le considerazioni del relatore non implicano valutazioni di legittimità costituzionale, ma hanno esclusivamente un contenuto di merito.

Il senatore CORTELLONI condivide invece le obiezioni del relatore.

Su richiesta della senatrice PASQUALI, l'esame del disegno di legge è quindi rimesso alla sede plenaria.

- (447) UCCHIELLI ed altri. Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica
- (884) CARPINELLI e SCIVOLETTO. Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica
- (1423) CARUSO Luigi. Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali nell'area meccanica
- (1522) MINARDO. Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica
- (1891) BOSI. Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (Parere alla 8^a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

In assenza del relatore designato Besostri, l'esame dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(2274) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari

(Parere su emendamenti alla 9ª Commissione : favorevole)

Il presidente ANDREOLLI propone un parere favorevole sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

La Sottocommissione consente.

La seduta termina alle ore 15,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 6 novembre 1997, ore 14

Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione

Seguito dell'esame del seguente documento:

Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro qualità di Ministri dei beni culturali e ambientali pro tempore, nonchè dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevecchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis. (Doc. IV-bis, n. 17)

Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione

Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

Richiesta avanzata dal senatore Michele Florino in relazione al procedimento penale n. 4374/96 R.G.G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza.

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della Regione Umbria.

- Verifica delle elezioni della Regione Lazio.
- Verifica delle elezioni della Regione Emilia Romagna.

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

 $(5^a$ - Bilancio) $(6^a$ - Finanze e Tesoro)

Giovedì 6 novembre 1997, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di un emendamento del Governo al disegno di legge:

- Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 6 novembre 1997, ore 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati (2864).
- Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380, recante proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche (2865).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- CORTIANA ed altri. Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

- II. Esame del disegno di legge:
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. Norme in materia di decentramento comunale (2640).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
- UCCHIELLI ed altri. Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

 Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari (2721) (Approvato dalla Camera dei deputati).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 6 novembre 1997, ore 15

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, recante proroga del termine per la dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara (2846).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputati BONITO ed altri. Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- SALVATO. Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- ZECCHINO ed altri. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

DIFESA (4^a)

Giovedì 6 novembre 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa», a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (n. 134).

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore hope».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Giovedì 6 novembre 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Giovedì 6 novembre 1997, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati (2864).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Giovedì 6 novembre 1997, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
- GIOVANELLI ed altri. Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
- BORTOLOTTO ed altri. Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 6 novembre 1997, ore 14,30

Audizione del professor Elio Guzzanti, direttore dell'Agenzia servizi sanitari regionali.

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Giovedì 6 novembre 1997, ore 8,30

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Giovedì 6 novembre 1997, ore 10,30

Inchiesta su stragi e depistaggi:

- Audizione del senatore Francesco Cossiga.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA in materia di riforma fiscale ai sensi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662

Giovedì 6 novembre 1997, ore 13

- I. Esame dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
- II. Audizione informale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
- III. Seguito dell'esame e votazione dei seguenti schemi di decreto legislativo:
- Revisione delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 133, lettera q) della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 133, lettera q) della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,30